1-92

Digitized by Google

PROGRAMMA

DELL'I. R.

SCUOLA DI PALEOGRAFIA

IN VENEZIA

PUBBLICATO ALLA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO

1861-1862

DA B. CECCHETTI

VENEZIA
TIPOGRAFIA DEL COMMERCIO
MDCCCLXII

A

VENEZIA

CON AFFETTO DI FIGLIO

QUESTI POVERI DESIDERJ

B. CECCHETTI

OFFERIVA.

INDICE

I. Degl' intendimenti della Scuola di Paleografia in Venezia.

II. Riassunto degli studii paleografici.

III. Dei fac-simili annessi a questo programma.

IV. Deciferazioni dei fac-simili, eseguite dagli allievi del I. Corso.

V. Illustrazioni di documenti, degli allievi del II. Corso.

VI. Conclusione.

I.

DEGLI INTENDIMENTI

DELLA

SCUOLA DI PALEOGRAFIA IN VENEZIA.

Studiare nei monumenti della scrittura le prime istintive espressioni del pensiero affidate alla ideografia o al convenzionalismo, è il primo scopo della paleografia.

La storia della scrittura in sè e ne' suoi accessorj, nelle sue forme tipiche e nelle sue svariatissime applicazioni, i documenti, con speciali riguardi alla cronologia, ai costumi, allo stile nazionale, non è certo studio arido o di soverchio severo. Noi però non facciamo della paleografia una scienza affatto isolata; come tale per difetto di monumenti primitivi originali della scrittura, o pel ristretto numero di documenti di una grande vetustà, essa non potrebbe venir studiata dovunque con largo profitto. Sino a che rimane nella cerchia delle sue teorie, divide quasi il patrimonio coll' archeologia, paziente illustratrice delle reliquie del passato, ma circoscritta a certi brevi limiti. Quando però si volge con più larghe vedute alle memorie che gli antichi splendidamente impressero sui monumenti del proprio evo; e disseppellisce lapide e documenti, e schiude alla luce di questo secolo gli ammaestramenti di età tramontate, — allora essa divide colla Storia gli uffici e i nobili vanti.

Poichè, sia pure che scrittori leggeri o più che amanti del sapere, venduti alla speculazione, sdegnino di volger l'ingegno a queste che dicono *piccolezze della scrittura;* è tuttavia fuor di dubbio che le sole fonti cui la Storia può rinverginarsi, sono i documenti; e che pur troppo per l'ignoranza della lettura e della critica di essi, vennero a luce opere storiche manchevoli, o zeppe di errori di ogni guisa.

Volgendoci a Venezia e al suo Archivio, il più stupendo tra quelli delle più colte nazioni per la vastità e l'importanza dei documenti, che per certe epoche formano la fedele e giudiziosa pittura della Storia di tutta Europa, — è a rimpian-

Digitized by Google

gersi che per incendj e per altre triste vicende esso manchi di monumenti della scrittura molto antichi.

Tale tuttavia è la copia di quelli che dal secolo XI ci conducono al XV, in cui presso all'invenzione della stampa fanno sosta i nostri studj, che tale difetto non ci torna cotanto doloroso.

Esatti *fac-simili* in ricco numero offertici dalla litografia e dalla fotografia, adempiono in parte a quel vuoto. Nè di lieve soccorso ci riescono le opere che in erudite monografie svolgono qualche parte della scienza; lessici, anche *manoscritti*, delle abbreviazioni, glossarii dell'idioma latino nella sua floridezza e nell'epoca del suo decadimento, statuti di parecchie città e comuni; pubblicazioni storiche periodiche, infine un tesoro di documenti che ad ogni linea ci ripetono nomi gloriosi, leggi savissime, città ed isole che surte foriere della civiltà di Venezia, in lei trasfusero la propria vita. Tutto ci parla soavemente all'anima del passato di questa gran patria, e di quella immortale Repubblica che fu tanta parte delle gloric italiane; tutto ci chiama a studiare, ad ammirar riverenti e operosi.

Se non che oltre gli ufficj di scienza ausiliaria alla Storia, ha la paleografia nella vita civile quello di erudire gli archivisti e i bibliotecarj nella parte più importante dei materiali che debbono coordinare; di rendere loro facile per via di ripetuti esercizj di lettura, di raffronto e di critica, la deciferazione degli antichi scritti, sicchè per la miglior parte, specialmente quelli tracciati in Venezia, riescano loro quasi altrettante pagine di nitida stampa; e al primo sguardo sappiano classare un documento, sceverando in esso ciò che pertiene ai criterj ufficiali e agli storici, alle formole generali, e alle applicazioni negli atti singoli.

A ricostituire una storia sulle basi della verità lo studioso dotto della paleografia, non ha che a raccorre gli antichi scritti, trascegliere i più importanti fra quelli il di cui interesse si estinse nell'epoca in che vennero tracciati; classificarli, indi tessere il racconto, ed offrirne a prova irrefragabile i documenti su cui si appoggia. Cure pazienti che aggelano forse l'impeto dell'entusiasmo giovanile, ma reclamate dal nuovo indirizzo dato nei primordi di questo secolo alla storia; eppur del resto con tanto danno della verità avute a sdegno anche dagli scrittori più illustri.

Che se la ragione stessa non ci ripetesse dover la copia di un documento, provalo alla critica, essere il fedele ritratto dell'originale; — non è forse su questi monumenti della parola che la storia di ogni popolo rivendicata dalle sue origini alle reliquie dell'arte ed alle inscrizioni, viene guidata a riavere il suo patrimonio nel tesoro delle leggi di ogni ordine civile, delle memorie dei magistrati e dei privati, delle industrie, dei commerci, dei costumi, della lingua, e del carattere nazionale del popolo cui pertiene?

Nè alcuno varrà a negare che le delicate e minuziose indagini sul decadimento dello stupendo idioma del Lazio, fino al surgere dell'armonioso italiano, e

sul corrompersi di questo nei differenti dialetti, non richieggano la più scrupolosa esattezza nel raccogliere con critica dai documenti quelle voci che coordinate danno origine ai laboriosi lessici delle lingue e dei dialetti.

Giovani ardenti di poesia e di entusiasmo, guardate coll'ammirazione della mia anima a questo tesoro di grandi memorie, eternate nei monumenti dell' arte e della parola; amate questa patria immortale; — e quella dovizia di vita che in voi risplende, indirizzate a illustrare quei tempi e quei genj di cui altamente si onora ogni figlio di Venezia!

Qui le industrie, le scienze, l'educazione, la guerra, ogni gentile disciplina della mente, ogni delicata fattura della mano, ebbe genj, officine, onori, trionfi. Ob venerate con ogni studio ed amore que' secoli in cui Venezia ha brillato sovrana per tanta magnificenza di potere e ricchezza. — Povero, meschino, io non valgo che a porvi sulle prime traccie di una parte nobilissima del Sapere. Ad ogni istante voi troverete da illustrare innumerevoli cose. Le più elette creazioni del genio dei nostri grandi, la di cui vita risorse più luminosa dalla tomba, vi eciteranno a imitarli, e a compiere più rassegnati nelle dolcezze dello studio, questo aspro e combattuto sentiero dell' esistenza. Ad ogni passo le giganti moli di quelle maestose costruttore che alle stupende creazioni di Roma, Atene, Bisanzio, o alle longobarde, alle moresche, alle gotiche, attinsero l' eterna loro bellezza; fantasliche reggie che serbarono al sorriso del nostro cielo, al bacio del nostro placido mare, le venete glorie eternate da' Giorgione, dai Veronese, dai Tiepolo, dai Vittoria, dai Sansovino . . . . . Tutto qui è gloria, maestà, civiltà, = onde Venezia è inconlrastabilmente a capo di tutti i popoli, dalla gradiente civilizzazione dell'evo-medio sino a' primordii di questo splendido secolo.

Qnale paese infatti d' Italia potè vantar in un breve volger di generazioni, tanta luce di Arti, di Lettere, tanta affinatezza d'industrie, tanto ardor di commerci, tanta potenza da guadagnar in breve ora il più alto seggio nella palestra politica d'Europa, in quello incerto svolgersi della civiltà, tra le lotte, e le devastazioni e le tenebre che caratterizzano l' età di mezzo?

Movete adunque, o giovani, alle placide lucubrazioni della Storia. — Poichè tra i dolori della vita, dove lo strale degli uomini e della sventura di rado ci aggiunge, è nello studio. — E qui, dinanzi a questo cumulo di passioni estinte da secoli, ma che lasciarono nella vita dell'individuo come in quella della nazione solchi indelebili, rimpetto a questo vecchio barlume di sepolcri e di ruderi, noi apprendiamo a intravedere alcun che in questo incomprensibile che si dice *uomo*, in questo torbido pelago che dicono *società*.

Nè vi scoraggisca il facile spregio de' tanti che vi ripetono la nostra scienza un disameno ornamento dell' educazione. A cotestoro voi risponderete: che se a

ritemprare o a rinnovare un popolo val meglio che ogni altro mezzo l'aprirgli nella più viva luce il suo passato, e far che alla maestà della sua prisca vita s'inspirino le sue azioni dell'oggi; verun'altra luce varrà a rischiarargli le innumeri vicende dei dì che furono, se non è quella della paleografia. Loro additate miriadi di documenti che pei profani non hanno nè parola nè voce; mostrate in essi un gigantesco monumento di tante glorie, di tanto senno che l'età moderna, lo diciamo addolorati, neppur seppe imitare.

Tra i miracoli di quei mezzi possenti che vincono colla rapidità del baleno distanze e tempo, e ci rendono lunga la vicenda dei giorni e dell'ore, l'uomo attonito della immensità e dei progressi dello scibile, tormenta intelligenze e braccia alla scoperta, all'invenzione, alla divinazione. Ma mentre il genio della nostra èra luminosa col retaggio degli studj e degli ammaestramenti di tante generazioni, corre anelante verso l'ultima Tule del Sapere, se non a scoprir nuove cose a dar nuove forme alle antiche, obblia quella luce che brilla modesta e solinga ma pur bella fra i ruderi delle necropoli, che fa incontrare all'archeologo ad ogni passo innumerevoli prove di una civiltà universale non dissimile e talvolta più bella e vigorosa e grande della stemperata civiltà dell'oggi. — Se non che, fra questo obblio ch'è pure un tacito e irragionevole dispregio di quegli uomini e di quei tempi cui ci lega tanto debito di riconoscenza, i più, la marmaglia sociale, toreono l'occhio da quegli studii da cui temono maggior noia ai loro giorni annoiati. = Guida modesta non scienza sfarzosa e perduta nelle nebbie del trascendentalismo di altre scienze, la paleografia non può sperar miglior fortuna da quella interminata schiera di fannulloni, che sono del resto più degni di compassione che d'ira. Oh queste larve imbottite d'inerzia e di passioni, svolgessero una volta quelle pagine figlie di maturi pensamenti, fiore dell'intelligenza di tanti, espressa in un concorde volere! Sapessero tremar di commozione dinanzi a quei prodigi dell'arte che eternarono Venezia nella storia di tutti i popoli, e chiedere a documenti veridici il racconto delle sue glorie!

Allora che la nazione venerando le memorie dell'antichità, come ogni anima bennata onora le ceneri de' suoi maggiori, — richiamando alla luce, all'ammirazione, allo studio quanto hanno di bello, di grande e di morale le età trascorse, — sentirà di non esserne degenere, e a quei grandi esempi potrà contrapporre le proprie opere, o almeno i sudati suoi tentativi, — oh allora noi diremo ch'essa è in una via di perfezione, e sarà degna che altre età ripetano per lei uffici sì cari.

Ed ora ci si conceda di esporre un desiderio ch'è quello d'ogni sincero veneziano, che, venga una volta in luce un CODICE DI LEGGI E DI ALTRI DOCUMENTI DIPLOMATICI DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA.

Fuordubbio siffatte opere (del resto limitate a un certa classe di lettori) per la trascrizione dei documenti, l'illustrazione di essi e i fac-simili di non lieve spendio, richieggono un largo sussidio dai Governi. E questo infatti non venne meno

alla pubblicazione dei *Regii Neapolitoni Archivi monumento* (1); nè al *Syllabus membronarum od regiae siclae archivum pertimentium* (2); nè alle copiosissime pubblicazioni *storiche* e *archivioli* della sezione storica dell' i. r. Accademia delle scienze in Vienna (3); nè ai *Monumenta historiae potriae* di Torino (4), splendida edizione finora di dieci volumi in fol. massimo; nè al *Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae* (5); nè di recente agli *Acta Archivii veneti spectantio od Historiam Serborum* etc. (6), — a tacere di molte altre pubblicazioni storiche lautamente soccorse dai Governi.

E mentre piccoli Stati posseggono tali opere che sono il fondamento della storia antica, mancherà sempre a Venezia questo prezioso codice degli atti saggissimi della sua immortale Repubblica? Mancano forse giovani volonterosi, intelligenti cui dirigere in questi nobili studii? Forse que' savj e maturi padri della storia di Venezia il Cicogna, il Dandolo, il Sagredo, e molti altri illuminati e gentili fra' quali ci gode l'animo di annoverare il dott. Lazari, il nob. sig. Barozzi (A), il cav. De Stefani (B), non andrebbero a gara di offrir notizie e validi ajuti e direttive a chi si facesse ad innalzare un maestoso monumento di patria storia?

A quest' opera noi non chiederemmo ingegni grandiosi, nè quelle larghe menti che trinciano l'universo con poche fumose teorie. Ma menti posate, che dall'amor patrio ritraggano conforto e vita, e che dinanzi alla grandezza dei più splendidi fatti storici sappiano levarsi alla filosofia della Storia, a quei principj universali di cui le storie dei diversi paesi nelle varie loro fasi sono l'applicazione.

Il senno, l' annegazione, la provvidenza e le più elette virtù sono le doti cui s'inspirarono i magistrati della veneta repubblica, il fondo delle loro azioni, i colori del gran quadro della Storia di Venezia.

In faccia a questa grandiosa tela noi ci domandiamo che cosa fu fatto di quella Storia: e non abbiamo che da additare un semplice repertorio di decreti e indicazioni d'altri atti della Repubblica veneta che forma di per sè un archivio (la *Compilazione delle leggi*) (C), perchè chiunque si spaventi dell'ampiezza della Storia veneta, delle innumerevoli fonti, vergini ancora, cui dovrebbe attingere chi si facesse a dettarla su basi più vaste di quello abbia fatto il più recente storico di Venezia Samuele Romanin (D).

Pur troppo, lo ripeto, o giovani, io non valgo che a mostrarvi una via in cui le tristi necessità della vita mi vietano di seguirvi. E come altra fiata sulle soglie di una scienza che adorai come la filosofia delle Fisiche, la vita di tutto il mondo,

(1) R. Typog. Neap. 1845.
(2) Ibid. 1824.
(3) Vienna 1848.
(4) Edita jussu Caroli Alberti, Torino, 1840-1862 e segg.
(5) 1836-1858 e segg. Olmutz, poi Brünn.
(6) Belgrado 1860.

la Chimica, — così in questa io guardo desioso a un orizzonte vastissimo, e il cuore mi piange di non poter movervi un passo.

Gli innumerevoli ignoranti guardano il so, con disprezzo agli antichi documenti; sacrileghe labbra hanno ripetuto ch'essi potrebbero gittarsi; sacrileghe mani li hanno decimati, più barbare di quelle che un tempo rastiando membrane di codici, di storia, di scienze e di lettere per tracciarvi canti corali, preparavano un difficile campo di studj ai paleografi delle età avvenire, nei palimpsesti. Ma anche gli stessi documenti il di cui interesse cessò in breve coll'estinguersi dei diritti che aveano suscitato, possono avere un'importanza vitale pei costumi, il commercio, la tecnologia, le monete, i pesi, le misure, i nomi illustri, quindi le genealogie.

E qui facciam voti perchè s'intenda una volta la ragionevolezza di una centralizzazione nell'Archivio Generale, di tutti i documenti che esistono presso pubblici Instituti o società semi-pubbliche, ove per la poca diffusione finora degli studj paleografici, pel disordine o la nessuna cura, essi riescono affatto inutili; ove giacciono al modo stesso di allora che nei torbidi succeduti al 1797, vennero assegnati a questo o a quello, spesso senza una ragione al mondo. Del resto, fosse pur erudito chi custodisce quei documenti, essi pertengono omai alla Storia; non sono consultati in verun bisogno di amministrazione, o assai di rado; e se ciò accadesse, chi saprebbe deciferarli con sicurezza e coll'esattezza indispensabile ove si tratti di produrli a difesa o rivendicazione di qualche diritto?

Ma come le leggi degli antichi, negli esercizii paleografici vengono offerte allo studioso nella loro interezza, così la Paleografia torna di grande vantaggio a chi nelle discipline della Legge e della Notaria interpreta il gius civile.

Tali sono i precipui ufficj e gl'intendimenti della Paleografia che miri al vero profitto di quei giovani di mente posata che la prescelgono a guida fedele di storici studj. Dacchè, lo ripetiamo, fra i più nobili scopi essa ha quello di scienza ausiliaria della Storia. Chè mentre questa vivifica nelle ceneri del passato la vita pubblica e i fatti più memorabili di un popolo, la Paleografia, faro che le illumina il dubbioso sentiero, le addita le fonti cui attingere più pura e veritiera la scienza di età vetuste; la guida ad evocare dai ruderi dei monumenti, lo splendido e soave linguaggio della memoria.

NOTE.

(A) Colgo questa lieta occasione per porgere i più vivi sensi di gratitudine a que' tanti che a' miei allievi od a me, vennero in soccorso di lumi e conforti.

La Direzione di questo Archivio Generale, la Conservazione di quello Notarile — la Curia Patriarcale e il Capitolo dei canonici per gli Archivii della Mensa patriarcale e pel Capitolare, e per essi il sig. conte Dandolo, il sig. Bedendo, il sig. Baracchi, gli archivisti Monsig. Ciconi e l'ab. Carli; la fabbriceria di S. Donato di Murano, la Direzione del museo Correr ed altre Autorità favorirono sempre le nostre ricerche.

Chi schiude ai giovani a rende meno aspra la via del sapere, ha diritto alle benedizioni di tutti: quanto merita . . . . . obblio chi sorra coma in un freddo sepolcro i tesori di una scienza che non conosce, e che non sa guardare che coma l'eunuco l'haremma.

(B) Lo Stefani è uno dei valenti continuatori delle *Genealogie delle famiglie celebri italiane* del co: Pompeo Litta alle quali tra breve aggiungerà tre glorie venete con quelle dei Barbo, dei Condulmer, o Stuno: il Barozzi col Berchet procede nella pubblicazione delle Relazioni dei veneti ambasciatori alle corti dei varj Stati, nel sec. XVII, in continuazione a quella edita dall' Albèri. Questa importante raccolta già cominciata nel 1856 e che sarà compiuta in circa sedici volumi, consta delle serie di Spagna, Francia, Italia, Savoja, Firenze, Modena, Mantova, Inghilterra, Roma, Germania, Turchia, Stati diversi, — in parte già venute a luce, — accuratamente collazionate cogli originali, disposta cronologicamente, e corredato di lettere e di altri documenti inediti, dalla biografie degli Ambasciatori ecc. Al che giovò molto l'esame dei dispacci. — Nè taceremo poi del dott. Tassini di cui abbiamo veduto un' opera inedita: *Curiosità veneziane*, sull'origine dei nomi delle vie ecc. di Venezia. Fece egli all'uopo lunghi studii su' documenti dell' Archivio Generale, cioè registri dell' *Avogaria*, *Necrologi* dell' Arch. della Sanità, registri della *Quarantia Criminal*, *Estimi e Condizioni*, *Traslati* dell'Arch. dei X Savii sopra la decima, *Mariegole* di varie Scuole od Arti, filze delle *cittadinanze originarie*,*prove di Nobiltà* ecc. — Speriamo di veder presto pubblicata questa bell' opera. — Del Cav. Lazari poi crediamo superfluo ogni cenno, chè i suoi distintissimi, a a dir più vero, perfetti lavori, e i suoi ricchi studii inediti sulle *Zecche italiane*, hanno reso celebre la sua valentia, quanto invidiabile la sua gentile e illuminata amicizia.

(C) E di qual vantaggio non sarebbe allo studioso della storia veneta un'opera che sotto i principali titoli del *culto*, *polizia*, *commercio*, *agricoltura*, *educazione e lettere*, *politica*, *milizia*, *economia*, *giustizia*, *leggi*, — rami nei quali si dividono le tante applicazioni del jus civile nella società, offrisse brevi cenni su tutti i principali decreti della Repubblica veneta dedotti dall' archivio della *Compilazione delle leggi*, coordinati per epoca, e colle varie trattazioni dei magistrati? Certo sarebbe fatica di lunga lena, ma perchè non fu mai cominciata?

(D) Fuordubbio il compianto illustre storico Samuele Romanin colla sua *Storia documentata di Venezia*, ha fatto meglio di ogni altro. Ma è chiaro che un solo, sia pure, com' egli fu, valentissimo, non potea far opera cui, nei riguardi della vastità, nulla fosse da aggiungere. E lo poteva il Romanin, nel difetto di un *Codice diplomatico di Venezia*, anzi nella ignoranza in cui siamo di ciò che veramente custodisca lo Archivio della veneta Repubblica, quasi inesplorata essendone molte parti? — Però egli ha lasciato nella sua Storia un' onorevole testimonianza del proprio ingegno, di lunghi studii e di molte annegazioni.

II.

RIASSUNTO DEGLI STUDI PALEOGRAFICI.

I. CORSO.

A. Lezioni teoriche.

(Dissertazioni orali, — sunti relativi dettati agli allievi).

a. Ordinarie.

1. Della paleografia in generale.
Archeologia: Greci, Romani. Studio delle inscrizioni. — Origine della diplomatica. — Illustri fondatori della scienza: monografie e opere famose.

2. Delle materie su cui fu scritto.
Testimonianze dell'antichità (Bibbia, classici, monumenti); marmo; legno; bronzo; piombo; pelli; avorio; terra cotta; vetro; gemme. — Tavole cerate. — Etimologia di alcune voci.

3. Del papiro.
Storia naturale; il *libro;* Teofrasto e Plinio; dubbj rettificati. Preparazione della carta di papiro. Sue specie o conservazione. — Papiri celebri scritti.

4. Della pergamena.
Origine, preparazione, specie: membrane colorate. Palimpsesti. Alterazioni.

5. Della carta.
Denominazione e testimonianze degli antichi. Materie: cotone, lino, stracci. — Arabi. — Prime fabbriche in Europa, e in Italia; Pace da Fabriano. — Primi lavoratoi in varie regioni.

6. Degli strumenti degli antichi per iscrivere.
Pennello, calamo, stilo. — Classici. — Penna animale.

7. Degl' inchiostri.
Inchiostri meccanici, chimici — *neri.* — Difetti, guasti del tempo. — Inchiostri colorati, metallici.

8. Della scrittura presso vari popoli.
Generalità; scritture istintivo. Ideografia, simbolismo, fonetismo. Cinesi, Giapponesi, Etiopi ed Egizj, Americani. Scritture cuneiformi ed altre. Simbolismo dei moderni.

9. Genesi della parola. — Il Geroglifico.
Meccanismo della voce. Se l'uomo nello stato naturale fosse capace di un linguaggio, e se di una scrittura. — La parola e il geroglifico. Scenografie. Questioni sull'alfabeto. Scoperta dei geroglifici. Divisione e spiegazione di essi: — pel *senso* e per la *forma:* autori ed opere.

10. Scrittura romana.

Ultimi geroglifici, alfabeto Fenicio. — Confronti. Greco, Etrusco, Romano. — Lettere primitive, sostituti; idiotismi, solecismi.

11. Specie della scrittura romana.

Capitale, onciale, minuscola, corsiva antica. *Altre scritture:* mista. *Degenerazioni:* allungata, gotica. *Scritture nazionali:* Gallica, Gotica antica, Scandinava, Longobarda, Visigota, Anglo-sassone, Germanica. — Caratteristiche di queste scritture.

12. Interpunzioni degli antichi.

Punto, virgola; uso nelle inscrizioni e nei documenti. *Triplice modo.* Accenti, altri segni. *Riformatori.*

13. Cifre numerali degli antichi.

Istinto della numerazione. Mezzi primitivi: a lettere; *altri modi:* Greci, Etruschi e Romani. Indiani, Arabi. *Primi documenti.*

14. Stenografia degli antichi.

Filosofia dell' uso delle abbreviazioni. Lessici, mezzi d' interpretazione: se adottabili. *Teorie:* riconoscimento degli elementi alfabetici, indici di abbreviazione, isolati: loro applicazioni; — note tironiane. — Stolto sprezzo di queste cognizioni dagli storici.

15. Sfregistica.

Materia e forma dei sigilli; applicazione e legamenti di essi; mezzi diretti a conservarli; bolle; effigie e scritte più usitate.

16. Diplomi degl' imperatori romani.

Etimologia. Primo uso di essi; Honestae missiones. Forma esterna. Formule e contenuto dei diplomi. — Il patronato presso i Romani.

17. Lingua e stile dei diplomi.

Lingua: nella Germania, nelle Gallie, nella Spagna, in Italia. Primitive traccie di idioma italiano. *Stile:* Sua rozzezza, se attribuibile all' ignoranza dei notai; scorrettezza e barbarismi: equivoci.

18. Titoli dei principi e dei privati nei diplomi.

Principi. Semplicità dei titoli primitivi, sfoggio successivo; titoli di potere, di onore, distinzione numerica; — Ostrogoti, Longobardi, Franchi, altri. — *Privati.* Titoli di onore, di dignità, di umiltà.

19. Diplomi dei re barbari.

Primi barbari, continuata integrità delle leggi antiche; modula di alcuni diplomi. — Eruli, Ostrogoti, Longobardi. — *Falsificazioni.*

20. Bolle pontificie.

I. *Origine;* definizione, formule, accessorj grafici.

II. *Specie* delle bolle, derivanti: dalle formule, dal modo di spedizione. Critica paleografica.

21. Ducali.

Il Doge. — Ducali solenni, e minori; missive; *Formule.* — Lingua. — Utilità di uno studio sulle ducali.

22. Documenti privati (paleografia veneta).

Formularj delle carte: di legalizzazione, testimonianza, vendita, donazione, investitura, sicurtà semplice, e di cose date a traffico, e pro; di *dote*; passaggi di proprietà, manifestazioni, istanze, lettere private, brevi di memoria. — Atti *pubblici* (oltre i diplomi, le bolle e le ducali). Giuramenti del

doge, capi sestieri, capi-contrada, magistrati diversi; commissioni ducali: — *costituti.*

23. Date di tempo.

Grecia, Roma. Punti di partenza per la fissazione delle epoche. L'indizione. Date di giorno e divisione del mese presso i Greci e i Romani: *prospetti* numerici.

24. Monogrammi.

Difficoltà della deciferazione. Formazione. Monogrammi di nomi e frasi più usitate. — Greci.

25. Riassunti e prospetti di tutte le lezioni con riguardo alla cronologia.

26. Illustrazione paleografica secondo i criterj grafici, ufficiali, storici.

b. Lezioni straordinarie.

Soltanto orali: di soggetto non determinabile. Nell'anno scolastico 1861-1862 furono queste:

La *filosofia delle inscrizioni* (prolusione).

Dei *fac-simili* e *dell'albo di paleografia* del prof. Gloria D.r Andrea di Padova.

Il *Libro del selvaggio* o una nuova pretesa specie di geroglifici.

Del *metodo e dei vantaggi della paleografia.*

Della *storia di Venezia e dei reali intendimenti della paleografia.*

Delle *magistrature della Repubblica di Venezia:* instituzione, uffici, durata, stipendii, procedimento nella trattazione.

B. Esercizi scolastici.

1. *Traduzioni* di documenti latini (in copia moderna) a richiamare le cognizioni della lingua latina e a far apprendere genericamente all'allievo le formule degli scritti antichi.
2. *Riconoscimento degli elementi alfabetici di varie scritture*, mediante *lucidatura*, con annotazioni sul secolo *presuntivo o certo*, il luogo e la purezza del tipo o la tendenza ad altri diversi dal predominante.
3. *Lucidatura delle abbreviazioni*, — indici isolati — applicati.
4. *Riconoscimento delle abbreviazioni* — col documento a la copia (non eseguita dall'allievo).
5. *Tentativi di lettura* di fac-simili litografici, e di trascrizione di essi.
6. *Copie* poi collazionate, — eseguite colla massima esattezza, conservando le iniziali maggiori, le interpunzioni e altri segni, i distacchi e attacchi anormali, gli errori, i solecismi, le parole ripetute, — sottosegnando le voci di dubbia interpretazione se per avventura ve ne fossero.
7. *Illustrazioni paleografiche pratiche* — secondo il metodo di cui alla lezione N. 26.
8. *Quesiti* sulle materie trattate, ed extra.
9. *Cenni brevi, di nota*, nelle copie dei documenti; nei riguardi della *cronologia* e della *lingua.*

C. Esami.

1. *Lettura* corrente di almeno tre documenti di scritture diverse, mai veduti dall'allievo (§ IV, art. 14, 1, Regolamento 1855).
2. *Domande orali*, sulle materie studiate, con applicazione ai documenti letti, (ibid. 2).

II. CORSO.

A. Teoriche.

(Il breve numero delle lezioni, e la maggiore importanza dei còmpiti scolastici non concedono la lettura di dissertazioni a voce).

Regole di critica paleografica nei riguardi:
della parte materiale dei documenti;
delle formule;
dei criterj ufficiali,
———— linguistici,
———— storici.

B. Esercizi pratici.

1. **Trascrizione di documenti difficili,** possibilmente senza data.
2. **Classificazione dei documenti:**
   Sunti ognor più concisi di documenti isolati, capitolari, statuti, ed altri codici.
3. **Studio storico paleografico:**
   eseguito su documenti inediti, sull'origine e condizione di qualche Scienza, Arte, Magistratura, sotto la Repubblica Veneta, nei riguardi legislativi; — cioè: *memoria* paleografica *storica* documentata.

In questi esercizii l'allievo appreude il modo di applicare i documenti, a rettificar errori, rischiarar dubbj e rifondere qualche parte della Storia generale o di qualche Comune.

C. Esami.

1 *Traduzione e commento* critico paleografico d'un documento senza data, da eseguirsi in iscritto (art. 14 suddetto).
2 *Tesi di critica paleografica veneta.*

APPENDICE.

I.

Nomi degli allievi che frequentarono la Scuola nell' anno scolastico 1861-62.

I. Corso.

Biogi Pietro, studente di legge.
Draghi Giovanni, studente della facoltà filosofica.
Fuin Giorgio, impiegato presso l' i. r. Archivio generale (1).
Gregolin Francesco, idem, ricercatore.
Marconi Edoardo, studente di legge.
Pasini Luigi, impiegato presso l' I. R. Ar. generale.
Perosini Luigi, studente di legge.
Zanetti Ab. Vincenzo, Direttore dell' Archivio e Museo Comunale di Murano.

—

Benotti Gustavo, studente di legge e di stenografia, uditore al I. Corso.
Sesler Emilio, addetto al civico museo Correr, uditore ai due Corsi.

II. Corso.

Costantini Giampaolo, studente di matematica. (2)
Querini Nob. Marco, studente di legge.
Rota Giambattista, impiegato presso l' i. r. Prefettura di Finanza, e addetto all' i. r. Archivio.
Trevisanato D.r Candido, medico presso l' ospedale civile di Venezia.

—

De Toni Luigi, uditore.

L' orario scolastico è: Lunedì e Giovedì ore 10-12 *I. Corso; Giovedì, ore* 12-2 *II. Corso.*

---

(1) I sigg. Fuin, Gregolin e Pasini sono i primi impiegati dell' Archivio generale che frequentano questa Scuola.

(2) È da desiderare che questo allievo unisca i suoi studi a quelli più diffusi del Cav. Teodoro Toderini sull' importante subbietto: la *Cittadinanza originaria dei Veneziani*, sulla quale questi ha compilato un' opera composta di *Genealogie* e corredata di stemmi. Gli servirono all' uopo gli atti del Consiglio dei X., del M. Consiglio, del Senato (Terra) e principalmente quelli degli Avvogadori di Comun, oltre alcuni documenti e codici della Marciana. Ha pure approntata per le stampa qualche *memoria*, — come sui maritaggi di Lorenzo II Medici con Maddalena di Boulogne (1518), di Rodolfo di Habsburg con Elisabetta di Filippino Gonzaga (1354) o di Werena contessa di Habsburg collo stesso Gonzaga.

Compilò poi un breve diario di una peste accaduta in Mantova nel 1506 (12 marzo e 20 settembre) della quale egli ci assicura non aver verun storico fatta memoria. E' corredato dello *Gride*, di altri documenti, e di curiosi aneddoti. — E di quanti fatti storici importantissimi non è ancora sconosciuto sacrario l' Archivio ducale di Mantova! Veggasi l' opuscolo: l' *Archivio Governativo e di Deposito in Mantova*, del Cav. Teod. Toderini, 1861.

II.

Sussidii allo studio.

La Scuola possede documenti originali dal sec. VIII al XI (pochi); dal XI al XV, di Venezia e territorio, innumerevoli. — Ha poi fac-simili litografici, alfabeti isolati, e saggi delle differenti scritture (1); f. s. fotografici, moltissimi anche di scritture diverse dalla romana e di altre lingue dalla latina; opere storiche, e storico-diplomatiche; lessici di lingua latina, di bassa latinità, di dialetto veneziano e monografie storiche.

Del resto, in difetto di originali non sempre ricorriamo ai fac-simili sparsi nelle rare opere della Scienza.

Essi infatti non ci possono mai fornire, in ispecie se eseguiti col primitivo metodo dell'incisione in rame, quella esatta idea del vero tipo d'una scrittura di cui è d'uopo fissar in mente all'allievo le delicate caratteristiche. Dobbiamo quindi deplorare il difetto di documenti originali anteriori al sec. XI, del quale pure assai pochi ne possediamo. E qui non taceremo esser affatto fuor della loro sede naturale quei documenti che sotto la denominazione generica di *Monumenta Aquileientia* o come *Codicum manuscriptorum fragmenta* a sacc. VII ad XV, ed altri del sec. XI e di anteriori, si custodiscono nella Marciana: loro sito proprio come quello di altri innumerevoli scritti di epoche meno vetuste, altro non dovendo essere che l'Archivio Generale. In questo poi, e per gli studii paleografici, e per gli studiosi che frequentano la *Camera di studio* e che specialmente se stranieri non suppongono esister documenti altrove che in un Archivio pubblico o privato, essi riuscirebbero certo di grande vantaggio. —

A corredo poi delle lezioni vengono mostrati agli allievi il papiro, la pergamena, la carta, — materie, specie, alterazioni; varii modelli e fac-simili; inchiostri e loro applicazioni; alfabeti molteplici, tavole manoscritte di inscrizioni e di geroglifici, ed opere relative che si prelevano all'uopo da biblioteche pubbliche o private, prospetti e lessici, sigilli originali e simulati, fac-simili in gesso di inscrizioni, e tutto che possa riuscir di appiglio alla memoria per rammentare i principii teorici. —

(1) Fra questi ricordiamo con riconoscenza l'*Album di Paleogr.* del valente storico e prof. di quella scienza presso l'Università di Padova dott. Andrea Gloria.

III.

DEI FAC-SIMILI

ANNESSI A QUESTO PROGRAMMA.

Non ha certo Archivio che superi nella ricchezza dei documenti quello della Repubblica Veneta. Un governo sì longevo da non trovar altro riscontro in tutta l'antichità; la vasta schiera dei magistrati che chiesti da qualche speciale bisogno venivano quasi sempre perpetuati nell'ammirabile corpo del governo; le ampie relazioni con tutto il mondo civile, e con popoli barbari, prepararono a Venezia un invidiabile tesoro di memorie scritte.

È però a deplorare che un tale archivio non possegga documenti di grande vetustà, cominciando gli originali di data certa, finora noti, dalla metà del secolo XI (1055).

Prova splendidissima della grande civiltà di Venezia ci è offerta dalla magnificenza stessa, e diciam pure, dal lusso de' suoi antichi scritti. — Non era infatti un popolo che sorgesse da quelle orde vandaliche, a tutte ebbre di violenze e di sangue che si contrastarono a vicenda nel medio evo nelle loro rapide invasioni la fama di selvaggie e feroci. Ma placide genti in cui la civiltà era sì antica da confondersi con quella degli Etruschi e dei Romani: che anzi a Roma stessa con vincoli di una sudditanza onorevole, già furono legate, e caduto quel maestoso colosso aveano levato alto il vessillo di una indipendenza che avea a trasfondersi con crescente ardore in più che quaranta generazioni.

Ma dalla ruina dei due imperj di Roma e la conseguente libertà delle Venezie, alle origini di Venezia, lo storico non ha che tenebre e dubbio. La tradizione, è vero, fidò alle cronache di molti ricordi del primo reggime tribunizio; ma chi finora potrebbe offrire una cronologia dei tribuni e una pittura della loro vita, o una secura descrizione del loro Governo poggiata su originali e autentici documenti? — Eppure le pietose sebben sconosciute cure dei monaci ci serbarono codici d'una vetustà ben più lontana; e nelle stesse isole già rette da quegli eletti del popolo ch'erano un preludio dei dogi, o dai primi dogi, si disseppelliscono vestigie dei tempi romani, mentre mancano monumenti dei secoli che a quelli tosto seguirono. Forse avvenne perchè quel reggime dapprima sociale e a dir così famigliare, non potea dar vita di consiglio e ricchezza alle Arti Belle e alle Lettere; ma dovea guidare le generazioni sorgenti in una nuova maniera di governo, a faticar rassegnate nelle arti del sale e della pesca allora sì ampiamente diffuse.

Lo stesso è a ripetersi dei tempi posteriori, fino al secolo XI; nè un'effigie del primo cittadino dello Stato, il doge, nè inscrizioni, nè documenti e pur assai poche monete vengono in soccorso allo studioso. — Vero, che i falsarj sfiorarono anche questo

non difficile campo di lucro, a le età meno illuminate e anche a noi vicine trassero partito dalla cecità ed ignoranza di molti raccoglitori. Fu de' più operosi tra que' tristi un Menegbetti, che coll'aiuto di alcuni colleghi inventò ed eseguì una quantità grandissima di monete, medaglie, tavolette di piombo, pergamene, sigilli, inscrizioni, che dal governo Tribunizio procedono fino a Napoleone I. Primi a riconoscere tali diffuse contraffazioni furono a Lucca il conte Cordero di S. Quintino, a Venezia il co: Leonardo Manin. — In tale povertà delle venerande reliquie dei nostri proavi, anche il paleografo che si facesse a narrare le vicende della scrittura nelle Venezie prima di quel secolo, si perderebbe in congetture. Fu dessa quella dell' epoca quale vigeva negli altri paesi? — Noi inchiniamo a crederlo. Ma certo fu perfetta, e più vaga e nitida e più generalmente conosciuta che in altre delle città italiane, come ci attestano i documenti dei secoli posteriori.

Poichè s' è ben chiaro che dagli ultimi geroglifici ridotti pel senso e per la forma alle estreme prove di semplificazione nel *fonetismo* e nel *convenzionalismo* del segno *lineare* e *demotico* siam surti il copto, il greco, poi l' italico, e da questo quasi per semplice rivolgimento delle lettere, il romano; certo tutto a un tratto non potea uscire da una scrittura *nazionale (barbara)* bello e formato quel nitido *minuscolo* ch'è un preludio e un saluto alla civiltà risorgente nelle nostre lagune dai ruderi delle glorie romane.

Mentre poi nelle altre città pur vicine a Venezia dopo i traviamenti nel *corsivo* e quindi nelle scritture *nazionali*, la minuscola risorgeva ad essere la secolare dominatrice sul campo delle lettere; e veniva tracciata con segni non precisi e spesso ignobili, o subiva più tardi il riflesso universale del gotticismo, in Venezia, e giovi crederlo anche dianzi nelle Venezie, la minuscola restò integra e pura come i costumi, la lingua, il dialetto, le leggi, il sentimento nazionale de' suoi abitanti. Dinanzi quei nitidi caratteri noi ci intratteniamo soavemente con generazioni da secoli travolte nella diuturna vece della materia e della vita!

Può vanta altro paese vantare una civiltà sì longeva e perfetta nella generale barbarie del medio-evo? Anche in questa piccola parte dello scibile, la scrittura, il più diretto riflesso del pensiero, chi può contrapporci documenti che segnano i nostri fino all' estrema degenerazione della scrittura nel secolo XV, sempre sì incorrotti, sì nitidi e nei riguardi della lingua e dello stile sì corretti? — Forse le mirabili leggi dei dogi dai primi ai bassi tempi, non recano principj di giustizia e morale, e quello spirito di provvidenza pei secoli avvenire onde in gran parte non divennero certamente utopie, come in breve ora lo furono le leggi di altri stati?

Nello scegliere alcuni dei molti documenti trascritti dagli allievi negli esercizj dell' anno scolastico, dei quali offrire un fac simile e la decifrazione, non abbiamo guari mirato a difficoltà della scrittura; ma più presto a mostrare in questi più diretti monumenti del pensiero e della parola, qual fosse in Venezia il riflesso d' una civiltà ignota agli altri paesi. Avremmo potuto produrre un saggio di scritture antiche delle Venezie; ma nell'offrire a guida dello studioso una collezione di tipi isolati o di documenti di varie scritture, epoche e paesi, noi pensiamo doversi andar molto guardinghi: e in ispecie nel giudicare una scrittura che non sia tipica o caratteristica, ma di un tipo tendente a uno diverso: doversi accuratamente sceverare ciò che spetta al *carattere-tipo* da ciò che vi aggiunse o tolse o guastò l'imperizia dello scrittore. Perciò, offrire un saggio di scritture antiche, è a parer nostro assai difficile a farsi con assoluta sicurezza.(1)—Lo stesso è a dirsi delle difficoltà che presenta la scrittura riguardo alle abbreviazioni, difficoltà inerenti ad essa o da assegnarsi a chi la tracciò.

Fino a che però essa, anche guasta nelle nazionali, pur conserva un tipo, una qualche precisione, la scienza se ne può occupare con successo.

Ma quando il tipo *minuscolo* già figliato da forme ancor più nitido e monumentali, va a perdersi a rovina nel molle e tortuoso corsivo moderno; e presago quasi che ad eternare le antiche e le sue forme sorgerebbe la Stampa, esso cade in balia del capriccio e dell'ignoranza, allora la scienza non può seguirlo.

Quindi sebbene ci fosse tornato assai facile offrire qualche documento anche di una estrema difficoltà, e, diciamolo francamente, da assai pochi decifrabile, non lo abbiamo fatto, compresi esservi ben poco merito in tali decifrazioni. Quando infatti la scrittura dopo il suo splendido passato, presso il secolo XIV degenera nel corsivo, essa non è che di poco diversa dalla moderna, non ha più norme nè monumenti da offrire allo studio e all' ammirazione. Allora siffatta irregolarità delle forme essenziali o centriche delle lettere, più che le cure dello studioso chiede la prontezza dell' indovino. E talvolta pur decifrato uno dei documenti tracciati in tali degenerate scritture, che per certi riguardi possono stare ad una colle note tironiane, di qual guisa potremo giustificarne la decifrazione? —

Abbiamo perciò prescelto di offrir, per ora, soltanto un modesto saggio, del modo in cui vorremmo fossero eseguite in generale le copie dei documenti. Cui avesse larghi mezzi troverebbe un vasto campo di studiare ed esser utile altrui, pubblicando in fac-simile alcuni dei più importanti decreti dei dogi (ducali) dai primi originali (dal 1090 di Vitale Falier) a quelli di Cristoforo Moro (1471) col quale si chiude il terzo periodo della paleografia veneta.

Si potrebbe contrapporvi un breve saggio delle scritture private di Venezia tratte dagli archivii delle *corporazioni religiose*, sì ricchi eppur sì poco conosciuti, e dai codici di alcuni magistrati; — e di quelle delle altre provincie d'Italia, donde risulterebbe chiaro che mentre le scritture di altri paesi si alterarono notevolmente, anche nei documenti privati per l' influsso del gotico, in Venezia negli atti pubblici e nei privati si seguì sempre il tipo più bello e ragionevole, se così può dirsi d' una scrittura convenzionale. I fac-simili qui uniti giustificano, crediamo, i nostri assorti.

Splendida epoca come nelle Arti Belle ebbe fra noi nella Scrittura il gotico; ma ne fu ristretto l'uso ai codici, ai quali meglio si addiceva come carattere di una monumentale e matematica precisione. (2) Del resto esso ha un nome vuoto di senso nei riguardi della derivazione.

E qui ci cade in acconcio di dire alcun che sull' epoca in cui questa bizzarra ma pur vaga scrittura sorse al riflesso del gusto universale. Sebbene l' origine del gotico si ascriva generalmente al secolo XIII, noi crediamo di poter asserire, pur tacendo di chi lo assegna al secolo X (3) ch'esso sia cominciato nelle inscrizioni ai primordj del secolo XII. Nè ci si oppongano gli esempi più o meno sfavorevoli delle scritte nelle monete, perchè ci sembra doversi separare affatto la breve storia della scrittura in esse, da quella dei documenti; e d'altra parte lo apparire nelle medesime di uno o di un altro tipo di scrittura, dee studiarsi con critica. Nell' opera *Venezia e le sue lagune* (vol. I part. II pag. 460, anno 1847) si reca come una delle *primitive inscrizioni in dialetto veneziano* o *in rozzo italiano* quella sul basamento presso la porta della Carta del palazzo ducale, il di cui carattere è gotico, — la quale secondo il Gamba ed altri è *del secolo X, e potrebbe contendere il primato alla celebre del duomo di Ferrara*, 1135. Il Cav. Cicogna però nell' opera: *I due gruppi di porfido sull' angolo del tesoro di S. Marco in Venezia*, tre anni prima avea detto di quell' inscrizione: *Pare scultura del secolo XII o del principio del XIII.*

I criteri grafici la dichiarano della fine del secolo XIII, o meglio dei primordj del XIV.

Rigettato quel monumento col quale facevasi risalire il gotico a un'antichità ignota, additiamone altri a prova della degenerazione del tipo romano nel gotico, della tendenza del primo al secondo, e precipuamente dell' uso di molte lettere affatto gotiche, assai anteriore a quanto è creduto. Essi sono l'inscrizione eretta nel 1101 alla dogaressa moglie di Vitale I Michiel (1096-1102) in cui si riscontrano lettere di puro gotico, non già soltanto tendenti a tal tipo; in parte quella a Vitale Falier (1084-1096), ambe nel vestibolo della Basilica Marciana; e quella sepolcrale con bellissime lettere gotiche frastagliate a romane, infissa in una parete della Cappella di S. Isidoro, pur nella basilica stessa; la quale qui trascriviamo perchè gentilissima. (4)

Bella opera e onorevole a Venezia farebbe chi raccogliesse fac-simili di soscrizioni dei più distinti personaggi veneti dell' evo-medio, e in ispecie dei dogi, seguendo in ciò alcuni valenti stranieri, fra i quali ci gode l'animo di far qui menzione dell'onorevole signor Rawdon Brown (5) solerte studioso delle cose nostre.

I dogi! diceva; venerandi cittadini di uno stato glorioso, padri più che principi, il di cui nome è un compendio d' ogni virtù domestica e civile! il di cui nome negl' incerti segni della mano già stanca dall' aver lungamente guidato la generazione di un popolo possente a compiere i proprj destini, noi vediamo nelle *ducali* seguito dai più saggi cittadini di una nazione che a quei decreti plaudiva. Sì bel testimonio dell'approvazione dei diplomi emanati a loro nome, non offrirono neppur gli antichi imperatori, che per via di un bizzarro ed inutile monogramma, tracciato pur esso da mano di notaio, lasciarono uno dei tanti documenti della loro non comune ignoranza. —

Ed ora un cenno dei presenti fac-simili. — A non dilungarci in soverchie descrizioni (tanto più che per la poca antichità, gli offerti documenti non sono tracciati in scritture classiche, assai caratteristiche) faremo soltanto notare la splendida minuscola degli atti 1186 (V. la tav. fotografica) 1112 (f. s. N.° 4) 1181 (f. s. N.° 6) e i frammenti 1080 e 1090 (f. s. B D) tutti di Venezia. È ammirabile la copia delle soscrizioni nella ducale *maggiore* (1112), che in altra però arrivano a ben centotrentacinque, prova chiarissima della civiltà del nostro popolo che in tempi di generale rozzezza potea vantare una schiera d' uomini assennati e provetti nelle lettere, e nell' Arte ch' è il più diretto araldo del pensiero. — Il 1179 (N.° 5) è pure una minuscola che tende leggermente al *corsivo moderno;* il 1279 (N.° 7) è un bellissimo gotico a lettere con speroncini; raro se non unico esempio di gotico minuscolo ne' codici di questo Archivio, di siffatta grandezza.

Il documento del secolo XIV (N.° 8) ci è una prova della degenerazione della scrittura nel corsivo moderno, coll'addolcirsi e allungarsi delle estremità dell'asto delle lettere. — Minuscola quasi pura, sebbene *irregolare* è quella del 1060, (s. f. lett. A.)

E qui osserveremo di volo, esser in generale gli antichi scritti di gran lunga più esatti e corretti dei moderni, — se ne eccettui quelle anormalità e solecismi che debbono attribuirsi alla condizione speciale della lingua e dello stile, non ancora perfettamente costituiti (come nei documenti primitivi) o presso a decadere in altra lingua (l'*italiano*, come in quelli dei bassi tempi). Imperfezioni però che voglionsi attribuire oltre che all' ignoranza dei notaj, e a quelle condizioni transitorie della lingua, — alla necessità dell' intelligenza comune. —

Del resto è ingiusto il pretendere ne' documenti e *sempre*, che ogni parola abbia un significato; e accusar d' imperizia chi li decifera, se non giunge che ad offrire i soli elementi della parola affatto priva di senso. Quante di quelle curiose trasposizioni di let-

tere (6) nel tracciare una parola, che dipendono da intermittenza o da errori della riflessione di chi scrive, — non occorrono anche ai moderni! Quante parole dimezzate nella foga del linguaggio che sgorga dall'anima a dar forma al pensiero, o al sogno della fantasia! — Ma tornando ai fac-simili diremo che fu diligentemente imitato anche il colore sbiadito del liquido con cui furono tracciati. — E qui ci si conceda in proposito un'inchiesta cui forse taluno potrà rispondere. — È noto dividersi in due specie i liquidi *neri*, usati dagli antichi a scrivere. Noi li definiremo inchiostri *(encausta) meccanici*, e inchiostri *chimici*. Dei primi fu antichissimo l'*otramento* adoperato dai Romani, che Plinio (hist. Natur. lib. 35 cap. 6) ci dice composto essenzialmente di carbonio. Esso è un inchiostro di colore inalterabile; prova i papiri.

Cessato l'uso di quel liquido, ne' bassi tempi forse reclamato dalla crescente rapidità della scrittura, gli fu sostituito l'inchiostro chimico, che tranne differenze nella proporzione dei componenti, è il moderno. — Chi ignora esser desso un sale di ferro? risultar cioè dalla combinazione dell'acido gallico (o anche del *malico*) coll'ossido di quel metallo?

— Ma, lasciando le alterazioni conseguenti a imperfezione della sua composizione (quali la corrosione fino al perforamento delle membrane su cui fu steso) — è inevitabile coi secoli lo sbiadimento in seguito a perdita quasi assoluta del principio vegetale (acido gallico). Non restano quindi che traccie d'un giallo sbiadito (ossido ferrico). Come accade ora che documenti di autenticità irrefragabile, conservati anche in questo Archivio, del secolo XII, sieno di una nerezza inarrivabile coi mezzi attuali, e sembrino pur mo' usciti dalla penna del più lindo calligrafo? Ne facciamo un quesito a' nostri valenti chimici, pensando non esser di poca importanza il possedere un liquido colorante inalterabile da secoli; e certi che veruno de' composti e pur premiati finora, ha le doti ammirate in quelli antichi (7).

Se la ristrettezza del tempo ce lo avesse concesso, avremmo offerto un fac-simile delle soscrizioni dei dogi da Vitale Falier (1090) a Cristoforo Moro (1471) entro il ciclo paleografico; le inscrizioni semigotiche che abbiamo accennato; il calmiere 1173 (ne vedi la copia più innanzi) e altri documenti di Venezia del 1037, 1055, 1083. — Ciò altra volta.

Le non poche cure e il non lieve spendio non ci fecero ottenere nei presenti fac-simili la bellezza degli originali, per serbate scrupolosamente le forme dei caratteri e tutti i segni anche negli errori, nelle interpunzioni o nelle più leggere linee. Ma potranno mai raggiungersi dall'Arte quelle delicatissime graduazioni del colore e della forza dei segni che tagliano o si uniscono o si addossano alle aste delle lettere, quella precisione che sola potea ottenersi col calamo e la penna i di cui orli nel guidare lo inchiostro premeano e solcavano la pergamena?

Potremo sempre da un fac-simile riconoscere in qual modo fu guidata la penna nello scrivere, come nell'originale, in cui al primo sguardo analizziamo il segno e ne sorprendiamo il meccanismo?

Però non ci siamo attentati d'offrire in fac-simile quelle brillanti minuscole e quei tipi gotici splendidissimi, ed altri caratteri, la di cui grazia non si raggiungerebbe che per via dell'incisione pur litografica, perdendo poi allora alcun che nell'esattezza (8).

NOTE.

(1) Però il sig. dott. Glorio di cui accennammo al dono gentile, nel citato suo *Alba di paleografia* vinse coteste gravi difficoltà, con grande vantaggio degli studiosi.

(2) V. la *Geometria* di Alberto Durer, Parigi 1532, lib. III pag. 116.

(3) Milizia Francesco, *Principii d' Architettura civile:* Bassano t. 1 parte I, cap. 20.

(4) « Vix licuit nasci solo vix ubere pasci — Hoc etiam breviter, mors michi clausit iter — Parvus eram; Phebus michi luxerat octo diebus; — Nocte sequenta diem transferor in requiem — Inter res multas patris michi nullo facultas; — Hac habitare domo non vetet ullus homo. »

« Appena mi fu concessa la vita per nudrirmi alla poppa — E pur questo viaggio morte in breve mi chiuse. — Ero pargolo e il Sole mi brillava da soli otto dì; Sullo scender dell'ombre passai all' *(eterna)* quiete. — Delle molte dovizie del padre, nulla ho goduto: — Oh niuno mi vieterà questo abitacolo! »

Le lettere di questa iuscrizione affatto gotiche sono *e, e, h, m, t, u.* — Essa fu anche pubblicata nella *Nuova Cronaca Veneta*, del p. Zucchini, (Venezia 1784, p. 83) con questo cenno. « Dalla parte dell' epistola *(nella cappella di s. Isidoro)* vedesi una lapide sepolcrale la quale per quanto congetturare si può, significa esservi posto un fanciullino di otto giorni, forse figlio di qualche doge, che avvisa non doversi da chicchessia proibirsegli l' abitare una casa di consimile nature. »

(5) Oltre parecchie sue opere quali: *Ragguagli sulla vita e sulle opere di Marin Sanuto* (Venezia 1837), l' *Itinerario di Marin Sanuto per la Terraferma Veneziana* nel 1483 (Padova 1847) il *Four Years at the court of Henry VIII* (London 2 vol. 1854) — veggasi l'Anglo-Venetian Memorials, (Venice 1851) composto di soscrizioni e di altre curiosità di personaggi inglesi.

(6) Se ne ha un esempio nella terza soscrizione sotto quella del doge nel documento 1112 — ch' è *Ego dominicus faletura*, per *Ego dominicus faletrus*; e più sotto in *Eog leo iscrio*.

(7) Le ricerche in argomento dovrebbero partir dalla base inalterabile del carbonio. — Si possono studiare in proposito gli opuscoli *Chimico-fisici* di B. Bizio, Venezia 1827.

(8) I lucidi di questi fac-simili furono eseguiti dal signor Casselleri Vincenzo, la litografia dal signor Corradini Giovanni.

Lo studiosissimo sig. Sargenti eseguì in fotografia il documento di Venezia d'una magnifica minuscola del 1186. — Abbiamo prescelto il metodo all' *albumina* per la maggior precisione dei caratteri. Infatti sulla carta albuminata ciò che compone il colore (ossido di argento, o meglio argento od oro *ridotti*) non si espande agli orli del segno, nella formazione della positiva, come accade sulla carta non albuminata. Preferimmo poi la fissazione a semplice iposolfito senza l'aggiunta di cloruro d' oro perchè meglio riesce a imitare il colore giallognolo dell' inchiostro antico e della pergamena. — Del resto oltre che pel grave costo, la fotografia non è sempre adottabile pel pessimo stato in cui sono talvolta i documenti.

IV.

DECIFERAZIONI DEI FAC-SIMILI

ESEGUITE DAGLI ALLIEVI DEL I. CORSO.

(Fac-simile fotografico)

Anno 1186, Maggio, indizione quarta, Rialto.

Donazione di fra' Giovanni Enzo di S. Giorgio maggiore a quel monastero.

In nomine domini nostri ihesu christi. anno domini millesimo centesimo octuagesimo sexto meuso madij — Jndicione quarta rivoalto. Cum transitura transituri possideamus; inre cum — ipsis transitoriis perpetuitatem vite inveniro dobemus. Qnapropter ego qnidem Jobannes — eneins quondam de confinio Sancti moysi nuno vero monachus monasterii Sancti georgij—consenciente mihi domno Leonardo abbate meo cum meis successoribus; por presentem oblacionis — cartam. dó et offero; predicto dei monasterio Sancti georgij et vobis domno Leonardo abbati — meo et vestris successoribus. videlicet unam meam proprietatem quam habeo in pelostina. (1) et tres — vineas quas in eodem loco babeo cum tota alia mea terra quam in eadem pelestiua babeo. — Quam proprietatem et predictas tres vineas ego qnondam per mei testamenti cartam predicto dei — monasterio dimisi sicut in ea legitur. Nunc eciam totam suprascriptam proprietatem et predictas tres vineas — cum tota alia mea terra quam in eadem pelestina habeo; cum omnibus suis babenciis et nniver — sis pertineneiis ab intus et foris. et his quæ tam subtus terra quam supra terram ibidem ad esse no — scuntur; atquo cum omni vigore et robore de omnibus cartulis novis et veteribus ad ipsas pertinen — tibus. dó ot offoro predicto dei monasterio Saneti georgij; et vobis domno leonardo abbati — meo ot vestris successoribus; cum tota virtute et potestate quam ego inde babni. habendi. — tenendi. dominandi. eommntandi. et in perpetunm possidendi. et qnicquid inde vobis placnerit faciendi. — nullo vobis homine contradicente. amodo igitur in antea inde sempor securi et quieti permaneatis. — ita nt nullis diebus nullisque temporibus vos inde amplius requirero ant compellere debeam — per nllum ingenium. Quod si unqnam tempore contra presentem oblacionis cartam iro temptavero; componere — promitto cum meis successoribus predicto dei monasterio et vobis domno leonardo — abbati meo et vestris successoribus auri libras quinque et hec obla-

cionis cartula in — sua firmitate permaneat. Signum suprascripti iohannis encij qui hoc rogavit fieri.;.

† Ego andreas encius testis subscripsi † Ego petrus. aliurando testis subscripsi.
† Ego leonardus ianasi (2) presbiter et notarius complevi et robornvi.;.

Venezia 14 luglio 1862 — Draghi Giovanni *trascrisse.*

(Tratto dall' Archivio di S. *Giorgio Maggiore* . Mani Morte. presso l' Archivio Generale)

---

(1) Erroneamente per *Pelestrina,* (*vicus Pelestine,* doc. 1098 Chioggia) o talvolta ancora più scorrettamente *Palestina* o *Pistrina* (così in documento 1159, Chioggia: « Uno capite in calle de palestina. alio capite in comunali de palestina» — e nell'ex-tergo di data posteriore: «Carta quam dedit nobis Gonci da molino. de terra et aqua de palestrina »). A quanti errori storici diedero origine queste madornali inesattezze nella grafia dei nomi! - Pelestrina è il lido da Pastena, antico porto di Albiola, fino a Chioggia. La comunità veneziana ivi abitanta a nominata nei trattati frs i Dogi ed i sovrani d' Italia fu retta prima da un Tribuna, poi da un Gastaldo ducale, infine da un Podestà. Vedi Filiasi, saggio sopra i *Veneti Primi,* II, 253; o Mutinelli Lessico Veneto p. 294.

(2) I documenti stesi da queste notaio si distinguono per la precisione della scrittura.

1.

Anno (984) trigesimo dell' impero di Lotario, 26 aprile Ind. x., Trieste.

Testamento *(codicillo) di Maria Ancilla dei* a favore dell'Abbazia di Sesto, (*) Friuli.

In nomine domini nostrj ihesu ehristi. Imperatore domino hlothario a deo coronato pacifico magno (1) — imperii anno XXX hlodouui filio ejus anno VI die XXVI mense aprile per Indicionem. X. — et acto vero tergeste. Ego itaque maru (2) ancilla dei dum Iaccere In egrjtudinem. — Cogitans pro remedio anime meæ ubi omnes ambulaturj sumus In die tremen — di Iudicii In bona commemoracionem et sanam habens mente Integroque — consilio a presentem die facio carta de hereditatem de parentibus meis. (3) — volo ut sint vobis domno luponi abbati. n parte sancte marje seper *(sic)* virginis — *que* (4) avocatur ad sextum de (5) alivas numero cestas XXXXX.V In seuras (6) et si quis contra—ista curta testamenti post meum transitum si frater meus iohannes aut neptes—aut nepotes nut unus quisque de parentibus meis aut summissas (7) personas — voluerit repliquare aut cansaeione facere voluerit ut *o* (8) componat — libra auro vobis domno luponi abbatj. ad parte ecclesie semper virginis marje — seu ad successorjbus vestrjs. et haboat anathema da prem (*sic, patrem*) et filio et spiritni sancto et — currat in ira dei omnipotentis et In laqueo diaboli et peccatum meum sn— pra se recipest et cartula ista testamentj. a me maru ancilla dei facta firma permea — neat. die et anni et Imperatoribus Indicione suprascrjpta feliciter acto vero tergeste

† Signum manus ancilli dei maru. qui ista carta testamentj fieri rogavi. † signum manus Iohanni trjb. (9) — germanus ejus cui relictum ost testj. † signum manus petro nepoti suo cui relictum est testi — † signum manus iohanni de petro trjb. testi † signum manus iohnnna eini de aquelina lotj salvoris (10) testj. † — signum manus

---

(*) Dai documenti uniti nel volume (vedi in fine) risulta che l' anno della fondazione dell' Abbazia di Sesto ritenuto pel 415 deesi rettificare in quello di 762, 14 maggio.

martino cabrisiano loti salvoris testj. † signum manus leonide claudio testj. † signum manus — tanculo vig. testj. † signum manus stefano vig. testj. †

† Ego benedictus presbiterus rogatus a (11) maruacilla dei et a ihoanne germa — nusuo in hanc testamenti cartula manu mea propria subscribi;

† Ego dominicus clericus tabelio huius sancte tergestjne ecclesie rugatus et petitus ab — maru ancilla dei qui ista carta testamentj fieri rogavi propria manu mea — scrjpsi et subscripsi et conplivi et absolvi.

(Tratto dal Tomo I degli Autographa Vetustissima etc. Monasterii sanctæ Mariæ de Sexto, raccolti da Giusto Fontanini nel 1734, ora custoditi nell'Archivio Generale di Venezia.)

24 marzo 1862 DRAGHI GIOVANNI.

---

(1) Lotario figlio di Luigi IV regnò, solo, dal 10 settembre 954 al 2 marzo 986. Il presente atto è dunque del 26 aprile 984. Fu padre di Lodovico (Hlodouni) che poi regnò solo dal 986 al 21 maggio 987, col nomo di Luigi V; nato nel 967, fu l'ultimo dei Carolingi.

(2) Maru o Mara per Maria: Ruth cap. I v. 20 « Ne vocetis me Noemi, id est pulchrum: sed vocate me Mara, id est amaram, quia amaritudine valdo replevit me Omnipotens; » sembra poi nome assunto da una monaca.

(3) Questo atto è ovidentemente un codicillo. Per la qualità del legato che dovea venir eseguito dagli eredi principali, questi vennero chiamati a sottoscrivere, fra gli altri in testimonio che accettavano l'obbligo di quel tributo all'*Abbazia di Sesto*. Del resto, se noi due che asseriscono *cui relictum est*, i beni, possessi ecc. della *Maria Ancilla* doveano pervenir di diritto *ab intestato*, il presente sarebbe l'unico atto di ultima volontà di lei. Ciò non è però a supporsi per le formule precedenti al *volo siat vobis*, che indicano l'intero testamento dovea contenere altre disposizioni a favore dei parenti della Maria.

S'intenda quindi che questa abbia detto: Aggiungo con quest'atto una parcella testamentaria al primitivo testamento a favore dei miei parenti: ai quali, l'entrata in possesso de' miei averi, sarà vincolata alla esecuzione del legato per l'abbazia di Sesto.

(4) In questo sito nell'originale non è traccia che d'un *a* sbiadito, tuttavia perchè e' sembre la parte superiore d'un *q* leggiamo *que* ciò che concorda col senso.

(5) Deve essere *alivas*; leggiamo *alivas* essendo così primitivamente le due vocali poi corrette in due *a*.

(6) *Graeai*: Du Cange, glossarium etc. III, 138.

(7) Summissas; persone delegate per far valere i diritti di un altro (procuratori).

(8) Così la languida traccia della lettera che par cancellata col dito.

(9) Ignorando i cognomi di alcuni testimonj segnati in questo documento, o il luogo donde si cognominano, troviamo inutile proporre una deciferazione che niuno potrebbe giustificare. Gli indici di abbreviazione sono affatto generici. Nel Kandler (Indicazioni per riconoscere le cose storiche del Litorale p. 292) non abbiamo trovato cognomi che concordino colla parte abbreviata di quelli che sono nel nostro documento; del pari nel patto di Trieste (Romanin, Storia documentata, II, 423) ricco di sottoscrizioni, fra le quali, sebbene l'atto sia di epoca posteriore (1202) potea nondimeno riavenirsi alcuno dei ricercati cognomi. Nè fra le misure (Kandler, p. 198) è ricordata la costa, tuttavia essa non potè essere usata che ad indicare un recipiente di una prescritta capacità. Circa poi il governo di Trieste nell'epoca di quest'atto si può veder anche l'*Illustrazione del Lomb. Veneto*, II, 592.

(10) Forse per loci salvoris (del paese di Salvore). Dal golfo di Trieste movendo a quello di Muja e alla rada di Pirano, s'incontra a scilocco la punta di Salvore ov'è un faro. Nel lato per cui è congiunta alla terra ferma è poco abitata; a circa due miglia da essa c'è un piccolo villaggio.

(11) Perchè questa sottoscrizione superflua, essendo il testamento legalizzato da un notaio? Non si può del resto dubitare dell'autenticità di questa firma il cui carattere ha forma diversa da quello del testo; ned è forse essa che un'aggiunta di legalità e di approvazione richiesta dall'essere il legato a favore di un corpo religioso. —

2.

A. 1078, VIII. CAL. GIUONO, INOIZIONE I, TREVISO.

Tacitazione (charta securitatis) di Milo figlio di Oluverado diFana ad Ugone di Lugo (1).

(2) anno ab incarnaeione domini nostri ihesu christi millexximo. LXX octavo. octavo ealendas iunius indiejone prima. Tibi Ugo de loco lngo dileeto ami (*co*) — meo ego milo filius qnondam oluveradus de loco fana qni profeso sum ex nacione mea legem vivere langobardorum (3) presentibus presens dixi (4) promito et spon — deo me ego qui supra milo una eum meos eredes et ex parte oluverado nepote meo filius quondam alberieo germano meo nt amodo — nullum quam in tempore non abeamus lieenciam nec potestatem per nullumvis ingenium nullamque ocasionem quod fieri potest agere nec — causare aut per placitum fatigare nominative de tua persona et de tuis filiis filiabus vel eredibus et de euntis casis et omnibus re — bus mobilibus et immobilibus seu servis et aneillis (5) quod abet (*sic*) et tenes ant in antea aquistare potueritis diendum quod nobis et inde aliquot perti — nere debet set omni tempore adversam te qui snpra ugo tuisque filiis filiabus vel eredibus et de predictis rebus seu familis tacitis et con — tentis permaneamus qnot si amodo aliquando tempore ego qui supra milo ant meos eredes aut predieto oluverado nepo — te meo de tua persona aut de tuis filiis filiabus vel eredibus ant de predictis rebus seu familis agere ant cansare vel remo — vere presumpserimus per nos aat per nostras (6) sumitantes personas et taeitis et contentis exinde omni tempore non permanserimus ad — versum vos vel si aparuerit vel nllum datum aut faetum vel colibet seiptum (*sic*) quod nos exinde in aliam partem fecisemus et ola — ruerit tane compone (*re*) ego qui snpra milo una cum meos eredes et ex parte predieto olnverado nepote meo pena duplas predio — tas personas et duplis predietis rebus sen servis et aneilis vobis aut cui vos dederitis et insuper pena arientum denarios bo — nos veronensis libras centum. et post pena solnta presens etc (*hec*) cartula promissionis omni tempore firma et stabilis perma — nead quidem et enc confirmandam promissionis cartulam accepi ego qui supra milo n te predicto ugo exinde launebilt (7) erosna una — at (8) ec mea promissio in te tuisque filiis filiabus vel eredibus aut cui vos dederitis perennis temboribas firma et stabillis — permanead adque persistat actum in civitate tarvisio in curte sanctis petri felieiter. signum † manu suprascripto milo qui anc — cartulam promissionis fieri rogavi et suprascripto launebilt accepi n (*t*) supra signum ††† manibus arnosto et bruno et arnaldo qui le — ge langobardorum viventes testes

Ego ariprandus notarius scriptor uvius (9) cartule promissionis post tradita eom plevi.—

(Tratto dall'Archivio delle *Mani Morte*, S. *Giorgio*; processi segnati Beni di Bologna proc. N.° 506, non ordinati).

27 febbraio 1862 LUIGI PASINI.

---

(1) È il *Lugo* del territorio Bolognese; e il *Fana* (Fano) più innanzi ricordato, è nel territorio di Urbino. — Esistono frazioni di egual nome nel trivigiano o nel Friuli.

(2) A maggior intelligenza si punteggiano in questa copia gli *i*, e si ommettono i distacchi e gli

attacchi di sillabe, e parole che renderebbero dubbie il senso. Nel resto, come chiunque può convincersi, conserviamo ogni più piccolo segno.

(3) Ed altri dichiara di vivere, quindi di trattare nelle relazioni colla società, secondo la legge *salica* e la *romana*. — Era del resto dichiarazione di uso: trovammo in altri documenti (p. e. in uno 1160 Verona) il *qui vivo lege*, poi vuoto.

(4) Sobbene, in questo caso, abbreviatissimo, pure il *presentibus presens dixi* è frase comune anche in documenti anteriori. La notammo in uno del 1055, 8 aprile indiz. VIII Venezia; in altro del 1082 pur di Venezia ecc.

(5) *Schiavi* e *schiave*, e non *famigli* e *baiule*. *Sulle condizioni* e *il traffico degli schiavi sotto la Repubblica Veneta*, con speciale riguardo a Venezia, lesse nell' adunanza del 13 giugno p. p. un' erudita e ricca memoria, all' Ateneo Veneto quel Secretario, e Direttore del Museo Correr Cav. Lazzari Vincenzo. Essa vedrà tra breve la luce.

(6) Lo stesso che *subxinissæ* o *summissæ* (Du Cange Lexicon Tomo VI p. 434 col. 1.) *persone delegate per altri*, a guisa di *procuratori*.

(7) *Launechilt* (n. b. l' indico di abbreviazione taglienta la *l* è superflue, a meno che non s'interpreti per e) o *launechilde* o *launegilt crosina* (a crosna) *una*, è frase solita nei primitivi documenti del medio evo. Il prime vale *donativo vicendevole* quasi a prezzo di una cosa donata (Du Cange t. IV p. 45 col. 3). Ora si potrebbe comporre colle due voci alemanne *lahn* (mercede) e *geld* (denaro). *Crosna* o *crosina* o *crotina* è una specie di veste (p. e. in un documento veneto ricordato dallo stesso Du Cange, t. II p. 668 col. 2 è detto *crorinam unam meam de vulpibus, coopertam de bruna*, — quindi *pelliccia*). Intendi adunque che il donatore a titolo quasi di cambio, diceva ricevuta dal donato una veste coperta di pelli (più tardi di *vai* onde i nostri *varotteri*). Crediamo però non andar errati asserendo che talvolta quella frase più che indicare una reale donazione, fosse dall'uso ridotta a semplice formola notarile vuota di effetto. Non così però nel testamento di un *Matteo Calbani* di S. Silvestro di Venezia (1197 agosto ind. XV Rialto) riportato dal Romanin (Storia documentata II, 407) ove si legge *et crosinam unam meam de vulpibus coopertam de bruna*, da cui forse il Du Cange trasse il citato esempio. Pare però tolto da una copia, perchè manca di alcuna formale.

(8) *At* per *et*; non ha nell' originale che una leggiera traccia di un *a*.

(9) Per *hujus*.

3.

A. 1080, VII KAL. AGOSTO INDIZIONE III. BOLOGNA.

Livello enfiteotico fatto da Beatrice vedova di Guglielmo figlio di Gherardo di Guglielmo, Ugone figlio d' Ildebrando di Ildebrando di Azzone ed Ermengarda jugali, e da altri, — ad Orsone di Rotruda figlio del fu Cibulfava.

† In nomine sanctæ, et individuæ trinitatis. Anno dominicæ Incarnacionis — millesimo octuagesimo. Regnante domino enrico filio enrici (1) Imperatoris anno — vigesimo quarto. septimo kalendas augusti indicione tercia. Petimus a vobis — beatrice relicta qondam (*sic*-2) guilielmi filius gerardi de guilielmo et ugo fi—lius qondam ildebrandi de ildebrando de azo et hermengarda ingales et riza filia—bus et genero predicto guilielmo et de *rla* (3) beatrice. Uti nobis urso de rotruda—filius qondam domini cibulfava sen beredibus meis libellum enfiteosin (4) nomine inre — A presente die nobis concedere dignemini res iuris vestræ. Idest infra plebem sancti — marini In lopolito In loco ubi dicitur castaniolo pecia una terra aratori — a eum introito et exoito suo usque in via publica vel eum omnia super se et In — fra abentem in integrum. A pertica decipeda (5) mensurata de pede leitimo. Ab uno — latere poisident (6) heredes guilielmi de iohannis de blata perticas viginti et septem et pedes tres. — Alio latere poisident *rlo* petito (7) et consortibus meis perticas viginti septem et pedes quat—tuor Ab uno capite poisidet *rlo* urso petitore perticas tres et pedes tres. Alio capite — perticas octo et media iuxta via que (*us*) reno veclo (8) vel si quis aliis atfines sunt (9).—Ipsa iamdicta pecia terra qualiter super legitur damus nos *rlis* dominacionis tibi *rlo* — urso

petitore tuisque heredibus ad habendum tenendum et poisidendum. et quicquid ti—bi tuisque heredibus placuerit exinde faciendum excepto eredes qondam boncfa—cii et illorum servis n sulva insticia dominica persolvendum. (10) et post com—pletas hereditates quis petitore octo solidos denariorum veronensium dandum libellum enfiteosin — in oc herdine renoventur. sic ita tamen ut exinde inferre debeam — ego prenominato petitore meisque heredibus vobis quis dominacionis vestrisque — heredibus singulis quibus indicionibus pensionis nominæ (11) In ariento (12) denario uno veronensium. Ita — ut dictum est pensio persolvatur. et promittimus nos rlis beatrice et ngo et hermen—gardn et eriza pro nos nostrisque heredibus predicta pecia terra qualiter super legitur renova — cionem octo solidos denariorum veronensium sicut super legitur. (13) tibi rlo urso petitore — tuisque heredibus omni tempore ab omni homine defensare et auctorizare; Si—qua vero pars contra hoc libellum ire tentaverit ot non conservaverit in ec quod — super legitur. det pars parti pene nominæ solidos centum denariorum veronensium. et post — penam solntam hunc libellum enfiteosin sicut super legitur omni tempore in sua manc — nt firmitatem netum in civitate bononia Indicione rlas tercia.

† **I'go manu mea subscripsi** (14).

† Bentricc quis *rla* relicta predicti guilielmi de gerardo et hermen — garda et criza filinbus eiusdem beatrice et de rlo guilielmo qui boc—libellum enfiteosin scribere rognverunt.

† Deodado (15) filius deodadi. et petrus nepote suo filins petri — de predicto deodado. et iohnnes bonus filius felici et czo filius leoni — de vexo. et leo filius martini torto investitore rogatis te—stibus. (16)

† In dei nominæ ego tabellio petrus hunc libellum enfiteosin—scripsi et complevi.

(Per l' appartenenza di questo documento vedi il N. 2).

7 luglio 1862. GREGOLIN FRANCESCO.

---

(1) Noll'originale di questo documento o di consimili anche di secoli posteriori scritti in Bolagna e territorio, è caratteristico il legamento del *ci* o di altre lettere col *c*.

(2) Il cognominarsi da un semplice nomo anche paterno fu uso antico. In questo atto le parole *di gerardo di guglielmo* sono i nomi del padre e dell' avo Talvolta s'incontra anche quello dell' *atavo*.

(3) Questo nesso consta degli elementi fissi *rl*, di una desinenza variante, accordata col sostantivo (*a, us. is*) la quale si legge; a di un indico d'abbreviazione. qui per contrazione, secante l' *l*. Siffatto nesso occorra frequente negli atti del Bolognese; ma noi noo possiamo proporne una plausibile spiegazione. Infatti al senso nulla manca; nulla alla interezza del documento; altro comunque sia noa si volla indicare cho *predetto, suddetto, soprascritto* Il *rescripto* (scritto altra volta) non regge; o oeppure il *relato*; Il *predicto* noppure, per difetto del *d*, e l'esempio che sarebbe se non anico, rarissimo, di parola abbreviata cui mancasse intiera una prima parte; poi il *predicto* è altrove abbreviato diversamente. Ed anche in copie, di consimili documenti di Bologna, fatte nel secolo XIII troviamo fedelmeato ricopiata, ma non *svolta*, quell' abbreviazione. Tattavia speriamo che altri ci proponga una deciferazione soddisfacente.

(4) «*Enfiteusi* è un contratto col quale il proprietario d'un fondo ne cede a qualcuno il godimento per un dato tempo, ed anche in perpetuo, coll'obbligo d'un' annua contribuzioao, che il padrone stesso si riserva per segno del di lui dominio diretto » (Ferro, Dizionario del diritto comune e veneto ecc. V, 49).

(5) Dee leggersi *pertico decipeda* (di dieci piedi); in documento 1171, Lognago: *ad perticam*. XII. pedum.

(6) *Sic* per *possident*.

(7) Per *petitore;* anche questi solecismi nella personalità indicano la tendenza, di chi scriveva, all' italiano.

(8) *Sic*; cioè: *iuxta via qua mittit, pergit reno veclo*, cioè *all' antico alveo del Reno*. Circa alla voce della bassa latinità *veglo*, ricordiamo un documento del 1131, Chioggia: *Securitas quam fecit Elia relicta Stephani bulli de salina una de dosso veglo* (e anche *veclo*) ecc. ecc.

(9) Clausola consueta. Se altre persone (le possessioni di altrui) sono affini (limitrofe) a questo terreno, intendiamo di averle nominate.

(10) Salva la giustizia di Dio, salvi i principii inconcussi dell' *jus*.

(11) La pensione (canone) che l' enfiteuta paga al livellista ad ogni anno, sarà di 1 soldo di Verona.

E qui non ci sarebbe riuscito facile il determinare il valore *della moneta di Verona* nel secolo XI. Il Cibrario (*Economia politica* III, 247-268, Torino 1842) comincia le indicazioni del valore delle monete d' Italia, Francia, Germania, Inghilterra, ed Oriente soltanto dal 1257 al 1411. Ma il cav. Lazari, vera autorità numismatica, ci mostrava alcuni *denari* veronesi del secolo XI, il cui corso era allora si generalmente diffuso nell' Italia settentrionale. Essi recano da ambe le parti, nel centro una croce; e all'ingiro nella parte convessa il nome dell' imperatore Enrico, nella concava quello della città di Verona. Il loro peso medio è di grani dodici, il loro titolo di circa 9 oncie ($^3/_4$) sicchè la lira, composta di 240 di tali denari, sarebbe rappresentata da 2160 grani di argento fino, e il soldo, ch'è l' aggregato di 12 di tali denari, sarebbe rappresentato da 108 grani (27 carati) di argento fino.

(12) In *ariento*. Troviamo in altri documenti dello stesso luogo o territorio, contemporanei o del secolo XII, questa formula più o meno svolta, ma cogli identici elementi (**lm. r**) della prima parte della parola che qui sussiste.

(13) Alla rinnovazione dell' enfiteusi per mutamento della persona dell'atilista, dovranno venir pagati al livellista *otto soldi di denari* Veronesi (laudemio).

(14) È soscrizione originale; l' inchiostro un po' denso n a dir meglio privo del principio mucilagginoso, si espanse agli orli delle lettere, donde l' aureola, che fu anche imitata nel fac-simile.

(15) Nuova traccia d' italiano nella desinenza dei nomi.

(16) Sono, come dalla scrittura, semplici *indicazioni* di testimonj, che a dir vero non aggiungeano all' atto, pei posteri, una grande autenticità.

4.

1112, SETTEMBRE, INDIZ. VI., RIALTO.

Vendita di un terreno ove già batteasi moneta, in S. Bartolomeo di Rialto, fatta dal doge di Venezia Ordelaffo Falier ad alcuni della famiglia Baseggio.

IN nomine domini dei et salvatoris nostri ihesu christi. anno domini millesimo centesimo duodecimo mense Septembris Indictione Sexta rivo alto. Quum quæ pro publici hono — ris et utilitatis dispensantur studio non est imminntio sed augmentum. utile duximus de bonis pnblicis aliquid (1) abradere ad amplioris honoris et maxime — utilitatis incrementum. Constat igitur nos qnidem ORdelaf faledrum gratia dei venetiæ (2) ducem et Imperialem protosevastón (I) cum nostris indicibus et populo venetiæ (II) cum nostris successoribus—.. et heredibus ab hodie in antea pro communi patriæ nostræ utilitate optime et absolute dedisse et transactavisse sine reprehensione Vobis quidem Vitali basilio.etdominico et Basilio—et Ottoni (3) filiis dominici basilii

AVVERTENZA.

L' onorevole signor Conte Roberto Boldù ha pubblicato la copia e il commento storico di questo documento (Venezia 1857, testo p. 9 — 10, soscrizioni 11 — 13). Sebbene la lettura dell' originale sia di grande facilità, tuttavia sfuggirono all' illustratore alcune inesattezze. Ci duole di dover qui rettificarle, e per amore di verità, e per giustificare la nostra lezione che si può poi da chiunque raffrontare col fac-simile. Il che, speriamo non gli spiacerà punto, dovendosi sempre e da tutti anteporre a tutto la verità.

(1) In Boldù *aliqua*.
(2) In B. *Venecie*.
(3) In B. nnn letto.

de capite rivi alti. et vestris heredibus ac proheredibus seu posteris vestris in perpetuum Videlicet totam nostram publicam terram ubi antiquitus usque modo nuper nostra fuit et la — borabatur moneta. (III) Sicut est sita in confinio sancti bartholomei. Uno capite firmat in canale nostro publico unde est introitus et exitus ac iunctorium. (IV)atque iaglacium(V) et alio capi—te firmat in calle æcclesiæ sancti bartholomei. Uno latere firmat in heredibus iohannis encii. et alio latere firmat in terra prefatæ æcclesiæ sancti bartholomei. habet autem ipsa iamdic—ta terra in longitudine sua plus minus pedes (1) (VI) et in latitudine sua ab ipso capite de canale plus minus pedes et in modio loco plus minus — pedes et ab ipso capite qno firmat in calle habet in latitudine plus minus pedes hanc vero totam prenominatam et designatam terram nostram publi—cam cum suo muro cum omni longitudine et latitudine sua cum capitibus et lateribus suis. et cum cunctis suis habentiis et pertinentiis ab intus et foris. et sicut ab anterio—ribus nostris et a nobis possessa et dominata extitit. ita in vestram et heredum ac proheredum vestrorum damus atque transactamus planissimam potestatem. habendi. tendi. (*sic* tenendi) (2), venden—di. donandi. commutandi. et in perpetuum possidendi. vel quicquid vobis placuerit faciendi nullo vobis homine contradicente. Precium autem completum ac definitum de vobis—recepimus libras denariorum duo milia. quas partim dedimus domno Iohanni gradonico gradensi patriarchæ (3) nostro. in conductum et apparatum nostræ legationis quam ipse nobis habet — ad imperatorem constantinopolitanum. et partim dedimus andreæ michaeli iudici principi nostri navalis exercitus (VII) in suum expendium. Quia nichil indo remansit quo — vos . . . amplius requirere valeamus. Quod si umquam tempore a nobis vel ab aliquibus personis hominum pulsati inde vel evicti fueritis. et nos de tota prenominata et designata — terra cum omnibus suis habentiis et pertinentiis ab intus et foris vos defensare noluerimus aut non potuerimus ab omnibus hominibus qui vos de suprascripta (4) re expellere voluerit ex parte — vol ex toto. aut contra hanc cartulam ire temptaverimus. componere promittimus totum predictum precium in duplo cum nostris successoribus et heredibus vobis et vestris heredibus. simul.. — cum omni melioracione quæ in eadem terra facta fuerit. et hec nostri documenti pagina in sua firmitate maneat: De quo predicto precio nos similiter deliberavimus dominico polano libras denariorum nongentas — minus triginta pro nostro comuni debito unde ipsa terra illi subiacebat. † Ego Johannes gradonicus per gratiam dei gradensis (VIII) patriarcha — manu mea subscripsi.

† **Ego ordelaf faledro** (IX) **dodoni dei gratia dux manu mea subscripsi.**

† Ego andreas michael iudex m. m. s. s. † Ego petrus mauro iudex m. m. s. s. † Ego dominicus faletus (5) iudex m. m. s. s. † Ego dominicus badovarius despinale; iudex m. m. s. s. † Ego petrus badovario iudice m. m. s. s. † Ego dominicus da canale

---

(1) In B. *Palmorum*! Ma..... piedi o palmi? Che ha a fare una misura romana colla veneta antichissima del piede, pollice, linea? Poi non è forse conosciissima la frase *plus minus*, cioè all' incirca, in tantissimi altri documenti anteriori e posteriori? A tranquillità poi di chiunque, ecco la stessa formula un po' più svolta in un documento del 1093 di Chioggia: *plus min. pedes septem* ecc. ecc.

(2) In B. *tanendi*; leggiamo *tendi* per difetto di ogni indice di abbreviazione.

(3) In B. *Patriarce*: leggi però meglio *patriarchæ*.

(4) In B. *supradicta;* ma a tacere dell' esempio, raro in documenti veneti, di *supradictus*, invece del suprascriptus, dove si porrebbe il secondo *s* del *esta*, nella deciferazione del *supradicta?*

(5) In B. *Faletrus;* leggi chiaramente *faletus*, sebbene sia errore del soscrittore.

iudex m. m. s. s. (1) † Ego lello gradonicus m. m. s. s. † Ego dominicus michael m. m. s. s. † Ego petrus gradonicus m. m. s. s. † Ego petrus michael m. m. s. s. † Ego Iohannes maureceni m. m. s. s. † Ego dominicus michael m. m. s. s. † Ego petrus michael m. m. s. s. † Ego enricus. vitaliano m. m. s. s. † Ego stefanus navigaloso (2) m. m. s. s. † Ego stefanus bonoaldo m. m. s. s. † Ego Iohannes darbore imperialis magistro m. m. s. s. † Ego Iohannes aurio m. m. s. s. † Ego Iohannes ursoyulo m. m. s. s. † Signum manus Iohannis basilii qui hoc rogavit fieri (3). † Ego dominicus polani m. m. s. s. † Ego urso gorio m. m. s. s. † Ego dominicus ziani m. m. s. s. † Ego leo sanudo m. m. s. s. † Signum manus anrii antolini qui hoc rogavit fieri. † Signum manus michaelis pladuni q. h. r. f. † Signum manus natalis corarii q. h. r. f. † Signum manus laurentii goriani q. h. r. f. † Ego petru faletro m. m. s. s. † Signum manus iacobi corarii q. h. r. f. † Sigonm manus petri spiciaci. q. h. r. f. (4) † Sigoum manus dominici sadulli q. h. r. f. † Ego bono filius cupo m. m. s. s. † Signum manus dominici cucii q. h. r. f. † Signum manus petri calbani q. h. r. f. † Ego petrus michael m. m. s. s. † Signum manus bonifilii fradelli q. h. r. f. † Signum manus dominici iusti q. h. r. f. † Signum manus marci ziani q. h. r. f. † Ego valentinus scaldario (5) m. m. s. s. †. Signum manus iohannis falodro iudicis q. h. r. f. † Ego stefanus cootareni m. m. s. s. † Ego stefanus testis subscripsi. † Ego pancrati vitaliano m. m. s. s. † Ego fucari do caoale m. m. s. s. † Ego dominicus bagessius (6) m. s. m. s. † Ego badovario de spinalle m. m. s. s. † Ego petrus teopulo m. m. s. s. † Ego dominicus ruybolo m. m. s. s. † Ego petrus polani m. m. s. s. † Ego Iohannes sanudo m. m. s. s. † Ego iohannes vigilioni m. m. s. s. † Ego iohannes guriani m. m. s. s. (7) † Ego petrus contarenus m. m. s. s. † Ego petrus belingno (8) m. m. s. s. † Ego petrus contarenus m. m. s. s. † Signum manus Stephani donati q. h. r. f. † Ego marinu (9). trun isnne m. m. s. s. † Ego dominicus mayso m. m. s. s. † Sigoum manus marini ruyboli q. h. r. f. † Ego leo Icœrio (10) m. m. s. s. † Ego dominicus armato (11) m. m. s. s. † Ego Iohannes saponario (X) m. m. s. s. † Ego dominicus maurocceni m. m. s. s. † Ego marcus icinopo m. m. s. s. † Ego dominicos capelesi m. m. s. s. † Ego vitalis michael m. m. s. s. † Sigoum manus florenoii mullari (12) q. h. r. f. † Ego marcus acotanto m. m. s. s. (XI) † Ego petrus caraciacanape (13)

---

(1) Qui uno spazio di divisione tra le soscrizioni del doge e dei sei giudici, e quelle di altri fra nobili e popolani.

(2) Leggiamo col Boldù *Navigaloso;* invece della seconda *l*, dovea del resto scriversi on *i* perchè il cognome Navager è comunemente latinizzato in *narigaioso*, e *navaglario* solo ne' bassi tempi.

(3) Leggi *rogavit fieri* e non *rogare fecit* come in Boldù. Del resto la frase è sì comune che ci dispensiamo dal dirne di più; vegga il lettore il documento in fotografia, presso alla fine.

(4) *Spiciaci* e non *spioaci* come in B. — Il preteso e è un *ci*; l' asta del c come altrove, anche nel testo, si protrae all' apice dell' *i*.

(5) È chiaro *scaldario* invece del *scalelario* lotto dal B. Vedi anche il documento 1179 (f. s. N.° 5).

(6) È *bagessius* non *bogessius*; forse scorrettamente per Baseggio?

(7) È naturale che le soscrizioni si seguano fino alla fine del foglio; in B. dopo quella del *guriani*, si salta a quella dello *stefanus ziani*.

(8) *Belingno* e non *Beltragno*.

(9) *Marinu trun*, Marino Trun, dicendosi *trunus* per *Troa* e con tutto un cognome come in B. marinutrus, che dovea poi sempre leggersi: marianutrunus.

(10) *Icorio, Georgio, Zorzi.* In Boldù . . . . ?

(11) Leggi chiaramente *armato* e non *arimano*.

(12) *Mullari* e non *Uillari*.

(13) È notissimo *caraciacanape* e non *carociacanape* come in Boldù; ignoriamo poi como si possano alterare siffattamente cognomi tanto evidenti dalle lettere che li compongono. — Lasciamo di notare altre piccole mende como *suscripsi. Ursus, signus* per subscripsi, urso, signum ecc. ecc.

m. m. s. s. † Ego panchrati storlato m. m. s. s. † Ego dominicus calbo m. m. s. s. † Ego Iohannes celso m. m. s. s. † Signum manus vitalis istrici q. h. r. f. † Ego leo badovario m. m. s. s. † Ego Stefanus siani m. m. s. s. † Ego vitalis secreto m. m. s. s. † Ego petrus mauro m. m. s. s. † Ego dominicus dequilo m. m. s. s. † Ego aurio dandnlo m. m. s. s. † Ego felix baroncio m. m. s. s. † Signum manus federici aurii q. h. r. f. † Ego vitalis polani m. m. s. s. † Ego aurio navigaioso m. m. s. s. † Ego andreas pantaleo m. m. s. s. † Ego iustinianus m. m. s. s. † Signum manus dominici donini q. h. r. f. † Ego ursus goriani m. m. s. s. † Signum manus delfini q. h. r. f. † Signum manus marini fuscari q. h. r. f.

† Ego URso presbiter et Notarius complevi et RoboRavi.

(Archivio *Secreta*, Ducali).

Luglio 1862. BENOTTI, BIAGI, MARCONI, SESLER.

I. *Protosevastòn* o *protosevastus*, *πρωτοσέβαστος*, *primo imperiale*, dignitas illustris in palatio Constantinopolitano ab Alexio Comneno imperatore primum inventa (Du Cange, V., 491, c. I.). Per maggiori notizie vedi Corner III, 66, in nota al documento 1207.

II. *Populo venetico*. Essendo il presente decreto anteriore alla serrata del M. C. (settembre 1297 doge Pietro Gradenigo) fa approvato anche da persona non nobili (popolani).

III. Locchè ci è testimonio doll' esistenza d' una secca in Rialto nel secolo XI. Si vegga oltre il citato erudito commento del Boldù, anche quanto ne dice il Romanin (I, 225) accennando a documenti che provano essersi battuta moneta nelle Venezie *fino dai tempi di Carlo Magno*. Aggiungeremo poi a quanto egli ricorda circa l' *esistenza di una secca nelle Isole* indicata *dal trovarn fra i cospiratori contro il doge Agnello Partecipazio*, al principio del secolo IX un Giovanni Monetario, che il documento 999 (vedi più innanzi) ha appunto un Michele Monetario il quale si sosscrisse nitidamente (sebbene il Corner — XV, 86, — non abbia saputo leggerlo): *Ego michahel clericus a moneta*.

IV. Approdo.

V. Smaltitojo.

VI. Mancano le misure, forse perchè inutili, trattandosi di un terreno allora notissimo.

VII. *Principi nostri navalis exercitus:* ammiraglio.

VIII. Patriarca di Grado, ove il patriarcato fu istituito nel 607 (o 716?). Nel 1451 (?) papa Nicolò V abolendo ad un tempo il patriarcato di Grado e il vescovato di Castello, ne comprese le giurisdizioni nel nuovo patriarcato di Venezia.

IX. Essendo come di consueto latinizzati i cognomi in questo documento, ne trascriviamo qui sotto alcuni, contrapponendovi la volgarizzazione ed omettendo quelli ripetuti con diversi nomi: Faledro — Falier; Michael - Michiel; Mauro - Moro; Faletus — Falier; Badovarius — Badoer; Gradonicus — Gradenigo; Maureceni — Morosini; Navigaioso — Navager (sempre Navagier?); Aurio — Grio; Ursoylo — Grasolo; Basilii — Baseggio; Corarii — Correr; Enelì — Eneo; Jasti — Zusto; Contareni — Contarini; Toupulo — Tiepolo; Belingno — Belogno: Tran Ianne — Tron Zane; Iuorio — Zorzi; Secroto — Sagredo; Baroncio — Barozzi.

X. Dei Saponario si ha memoria fino dal secolo IX (Romanin I, 225).

XI. Del ceppo stesso di S. Pietro Acotanto nato nel 1108, morto nel 1187 (Cicogna **inscrizioni** t. I p. 230).

5.

A. 1179, NOVEMBRE, INDIZ. XIII, RIALTO.

Quitanza (sicurtà) *di Orio Malipiero doge, ad Enrico Gradenigo per l'amministrazione del* Sale, *da lui sostenuta per conto del Comune di Venezia.*

In nomine domini dei et salvatorie nostri ihesu christi. anno domini millesimo centesimo Septnagesimo nono mensis — novembris Jndicione tercia decima rivoalto.

plenam et irrevocabilem securitatem facimus uos quidem aureus — mastro petrus dei gratia venecie dalmatie atque chroatie dux; cum nostris iudicibus — et preordinatis (1) atque sapientibus consilii cum nostris successoribus et heredibus; tibi quidem — henrico gradonico de confinio Sancti bartholomei et tuis heredibus. De quantocumque tu—habnisti aut recepisti; vel intromisisti de omnibus bonis et babere nostri—comunis propter factum salis quod babuisti et tenuisti. Verum quia omuem — iustam et veram racionem exinde nobis et uostro comuni fecisti; et per omnia et in omnibus et — desuper omnia exinde nos et suprascriptum comunem venecie apagasti et deliberasti etiam — per sacramentum. amodo igitur inantea semper inde securus et quietus permaneas. Quia — nichil inde remansit. uude te amplius requirere valeamus. Quod si quocumque — tempore de snprascriptis omnibus capitulis aliqnid requirere temptaverimus; componere promittimus — cum nostris successoribus tibi et tuis heredibus auri libras quinque. et hec securitatis carta maneat in sua firmitate.

† **Ego aurio mastro petro dei gratia dux manu mea subscripsi:**

† ego marinus michael iudex m. m. s. s. † ego andrea scaldario iudex m. m. s. s. † ego Guido Quirino iudex m. m. s. s. † ego iohannes encio indes cumuuo m. m. s. s. † Ego pancracius saponario iudex cumuni m. m. s. s. † ego manase badovario index comuni m. m. s. s. † ego henricus uavigaioso avocator comuni m. m. s. s. † Ego Philippus faletro avocator comuni (2) m. m. s. s. † ego petrus michael m. m. s. s. † ego petrus ziani. m. m. s. s. † ego Otaviauus Qniriuo m. m. s. s. † ego johannes dandnlo m. m. s. s. † ego dominicus memo camarari comuny (3) venecie m. m. s. s. † ego iacobus iuliano camararius comuni m. m. s. s.

† Ego Marcus paulinus diaconus et notarius complevi et Roboravi;

(Archivio **Secreta**, *Ducali ed atti diplomatici).*

7 luglio 1862. PEROSINI LUIGI.

---

(1) Erano forse quegli uomini assennati e maturi, *pregati* fino dal 1032 (doge Domenico Flabianico) a formar la *consulta del doge;* donde poi nel 1220, doge Jacopo Tiepolo, i *Pregadi.*

(2) *Avocator comuni* (comunis) *Avogadore di Comun.*

(3) *Camarari* (camararius) comuni: *camerlengo* o *tesoriere,* magistrato, che esigeva, custodiva e ministrava i pubblici redditi.

6.

A. 1181, LUGLIO, INDIZ. IV., RIALTO.

Testamento di Frondisia Stanier precipuamente a favore del monastero di S. Zaccaria.

In nomine domini uostri ihesu christi. anno domini millesimo centesimo octuagesimo primo mensis Julii. Indicione quarta — decima rivoalto. divine inspiracionis donum dei est et provide mentis arbitrium. (1) ut ante — quam snperveuiat mortis iudicium; quisque in ordinando sua provideat sibi sollicitus — Quapropter ego quidem froudisia relicta Jacobi de iohanne de dono dei de ancona. et mente et — corpore sana et integrum babens consilium. voleus tamen ire ancona; (2) timens ne — dies domini ille qui dicitur sicut fur in nocte advenire; me incautam raperet; et sic mea — bona inordinata manerent. hec me uutu divino cogitante; rogavi — leonardum ianasi subdiaconum capellauum ecclesie Sancti marci et notarium; ut boc mcum scriberet

— testamentum (3) per quod mea bona pro velle meo ut inferius continetur ordinare curavi. — habeo igitur libras verone quinquaginta et unum baugum (4) valens libras verone viginti et unum — bonum crispum (5) cum duobus brazalibus. et linteamina duo. et duas telas habentes — brachia triginta duo. et cartam unam quam fecit iohannes staniarius frater meus domine marie matri — mee que modo manet tantum pro libris verone decem. Quæ omnia dimitto in commendacione—monasterio Sancti zacharie et domine Caysotæ consanguince mee; eiusdem monasterij — abbatisse; tali modo quod si deus me iudicaverit ita quod de his aliam ordinacionem — non fecerim. tunc predicta domina abbatissa vel eius successor; primo omnium det inde rentum — decimum Sancto petro castellano episcopatui. (6) deindu faciat fieri pro anima mea mille missas.— (7) at alias mille pro anima matris mee. de baugo quod superius dictum est; volo — ut quedam crux fiat in predicto dei monasterio Sancti zacharie in perpetuum perman — sura. Cetera mea bona que inordinata remanent distribuantur pauperibus — pro anima mea et parentum meorum secundum discretionem predicte domine caysote — abbatissæ vel eius successoris. hoc igitur meum testamentum firmo; et stabile — esse indico in perpetuum. Si quis ipeum frangere vel corrumpere volnerit. habeat Sibi — omnipotentem deum contrarium. et sit sub anathemate trecentorum decem et octo — patrum (8) constrictus et eterno incendio dampnatus. et Insuper componat predicto dei — monasterio et abbatisse illius domine caysote et eius successoribus auri libras quinque et hec — mei testamenti pagina (9) in sua firmitate permaneat. Signum suprascripte frondisie que hoc rogavit fieri.;.

† ego ma· rinus. (10) eaput in collo tcetis snbscripsi; † ego oliverius maureceno (11) testis subscripsi.

† Ego leonardus ianasi Subdiaconus et notarius complevi et roboRavi.;.

(Tratto dall'Archivio delle *Mani Morte*, S. Zaccaria ecc. (12).

7 luglio 1862. Aa. Vincenzo Zanetti.

---

(1) La formula più comune ha dippiù anche *perlucens arbitrium*.

(2) Da ciò è chiaro quali difficoltà e pericoli s' incontrassero viaggiando, nel medio eva.

(3) L' essere stesi, come la più parte degli atti antichi, anche i testamenti, da sacerdoti, ci dà ragione dei frequenti legati, ai templi, ai monasteri, a congregazioni religiose, donando talvolta il testatore tutte affatto le proprie sostanze alla chiesa. La pietà però verso la religione era allora assai più sentita.

(4) *Baugium* Du Cange (I, 628 c. 3) lo spiega per *districtus, villa, edicula;* qui però questa voce deesi far derivare da *bauga* (Du Cange ibidem) che vale *armilla*; è il francese *bague*—anello.

(5) *Crispum*. Al primo sguardo parrebbe *sottana*, significato sotto cui fu adoperato in molti documenti veneti specialmente nelle carte di dote e nei testamenti.

Ma con tal voce in Venezia intendeasi una stoffa di lana il di cui pelo si arricciava; e infatti il vero significato di *crispus* è *ricciuto*. I *duobus brazalibus* sono le maniche. Mutinelli (Lessico Veneto p. 69) spiega la parola in volgare *brazzoni*, per certo larghe fascie usate dalle femmine nel secolo XV nella parte superiore del braccio; e cita documenti di quest' epoca che ne ricordano di assai ricchi. — Intendi adunque veste di riccio (venez. *rizzo*).

(6) Il dovere di pagar questa decima alla curia del vescovato di Castello, vediamo aver durato anche ne' bassi tempi, e in testamenti che non recano disposizioni a favore della Chiesa. Ecco ad esempio una quitanza rilasciata a un erede, da an Nicola vescovo di Castello nel 1196 (Archivio *Mani Morte*, pargameno non ordinate).

« In nomine domini nostri ihesu christi Anno domini Millesimo Centesimo nonagesimo Sexto mense Januarii — Indicione quinta decima rivoalto. Plenam et irrevocabilem securitatem facimus nos quidem Marcus dei — gratia Castellanus episcopus cum nostris successoribus Tibi namque Johanni Magno de confinio Sancti apo — linaris et tuis heredibus. de toto illo decimo magno vel parvo; quod tu nobis — nostroque episcopatui dare debuisti pro patre magno defuncto patre tuo; Nunc

autem—tu post illius obitum per omnia nos inde appacasti. et deliberasti. Unde amodo—igitur in antea exinde semper securus et quietus permaneas imperpetuum. Quia nichil inde remansit unde te amplius requirere valeamus per ullam ingenium. Si igitur contra hanc—securitatis cartam ire temptaverimus; tuno emendare debeamus cum nostris successoribus, tibi et — tuis heredibus Auri libras quinque et hec securitatis carta maneat in sua firmitate. »

† ego Marcus nichola dei gratia castellanus episcopus manu mea subscripsi. † ego Valerianus presbiter castellane ecclesie canonicus m. m. e. s. † Ego petrus diaconus castellane ecclesie m. m e. s. † Ego petrus sterminus presbiter et notarius complevi et roboravi.

(7) La sproporzione fra il numero delle messe (2000) e la somma legata (10 lire di Verona pari a circa 40 once d' argento fino cioè 280 L. a.) dalla quale era anche da detrarsi il *decimo*, indica il gran valore della moneta d' allora.

(8) Formula solita cui si aggiungeva anche talvolta cum *Juda traditore*. Oggi il numero dei SS. Padri è di molto cresciuto.

(9) *Pagina*. Ha lo stesso significato di *cera* ad *ultima cera* (testamento) dei Romani.

(10) Nella parola *ma. rinus* il punto è adoperato a dividet le sillabe come primitivamente nelle inscrizioni presso i Romani. — Capnt (o capus !) in collo, fu in seguito volgarizzato in *capisollo*.

(11) *Maurecano* — Morosini.

(12) Questo importante Archivio contiene i più antichi documenti di Venezia che si conoscano. Vi mancano però, sebbene indicati, quelli del secolo IX o X. — Il Romanin (I, 347) riportò la copia d' uno dell' 827 — 829 tratta pure da altra copia, dubitando della autenticità di esso. — Chi non sia nuovo agli antichi scritti la riconoscerà tosto apocrifa.

7.

1279, GIUGNO, INDIZ. VII, RIALTO.

Frammento di Capitolare del Magistrato dei ***Giudici al Proprio*** (1).

si extra civitatem rivoalti stetero ultra. XV. | dies. ero foris de isto officio. nec aliud offi | cium recipiam nec habere potero in civitate rivo | alti toto tempore quo mihi durare debebat dictum | officium. excepto si irem in servicio comunis venecie | quod nichilominus alia officia posim recipere | et habere. Verumtamen sub specie harum necessionum | non remanebo venire ad officium. nec de ci | vitate exibo nec transibo conflua ordinatu | occasione exeundi de isto officio. |

Actum fuit hoc capitulare et correctum anno domini. | M. CC LXXVIIII. mense junii Indictione VII. —

(Tratto dal Capitolare *judicum de proprio*, pag 77 — 84, in volume *Miscellanea Codici*, presso l' *Archivio generale*, *Capitolari* di alcuni Magistrati riformati nell' a. 1376.).

14 luglio 1862. FULIN GIORGIO.

---

(1) Magistrato che *nella giurisdizione civile*, (poichè la Criminale gli fu tolta *quasi del tutto nel correr de' tempi*) *giudicava i pagamenti di dote, le successioni intestate, le divisioni di fraterne, le poste e corrieri dello stato, gli atti di proprietà. Dava investiture agli acquirenti stabili e fondi detti* **sine proprio** *ed* **a proprio**, *cioè prima della* **stride** *ordinate dalle leggi, e dopo le* **stride** *fatte senza opposizioni. (Venezia e le sue lagune*, vol I. par. II p. 71).

8.

SEC. XIV, VENXZIA.

Giuramento di un capo-contrada d' assistere agli esercizii di bersaglio de' balestrieri al suo comando (guardia civica).

Zuro ale sante evangele de dio eo ehi son cavo de desena. cheo ordenere eum quelli — dela mia dexena. che ogno dì de J. festa solempne de chi a mezo anno. Excepto—lo dì de nadal lo dì de vener sancto lo dì de pasqna. et le.iij. feste dele scolle—zoe lo dì de sen marco et la vigilia et lo dì de sancta maria. et la domenega de — carlevar. nui siemo ensenhre a hallestar ali hersagi de venexia. O alidho — de sen nicolo. o altro. la ome parera dentro dal vescovado de venexia dredo. — disnar. E se avere ordenado da esser ad alcun bersaio de venexia sun tegnndo — da esser eo et tnti queli dela mia desena alo dito bersaio ananti che basta la cam—pana del conscio. ese conscio non fosse ananti che baste la campana de sen marco la—dita hora del conscio la qual sonera doatanto delongo dezo che fa nona soto — pena de grossi .ij. eo et li altri soto pena de grossi .j. E devemo star et balestar con — tinuamente et puramente senza alcuna falacia cum le nostre ballestre che sia bone—et suffieiente et no sen de partir de chi a Vespero ehe sonerà. in la contrada—che nui ballesteremo soto le dite pene. E se alcun dela mia desena vollesse—andar a ballestar cum son hrigada che non fosse de mia desena posage—andar cum mia liceneia. afidando elli cheli non toia la licencia seno per andar—a ballestar et destar et defar zo che dito si eo cum li altri. E son tegnudo — tal seli a scusa qual se no de darli en scripto per cazudi ali Jnquisitori deli—ballisteri dal mio sexter per tnto laltro dì seguente. per sacramento et soto—pena de grossi. iiij. per ogna fiada cheo fallisse de darli en scripto ali diti—Jnquisitori sicome dito E se li avere scusa vadase a escusar ali Jnqnisitori — deli sexteri. E le scuse che li po escusare ali soi Jnquisitori si è queste.—se elli fosse stadi enfermi quelo dì eheli avesse fallidho O che li non — fosse stadi en la terra ehelo dì. O ehel fosse andado a quella hora ad—alcun morto. O visitar. O se noze fosse en easa soa chelo dì. Eciamdeo— queste caxon per sacramento. E se per alcuna dele dite caxon eo non de—podesse esser. eo laserai uno de quelli dela mia desena che me parerà—en mio logo et daroli sto capitolar. E ello sia tegnudo de recever lo—capitolar et de far l' oficio sienm sum eo quandeo ge son soto pena de grossi— .iiij. ogna fiada chelo recusasse de recever lo capitolar et de far — loficio. E son tegnudo de dar en scripto per cazudo ali diti — Jnquisitori ogna fiada chelo recusasse lo plu tosto eheo pore.

Ex tergo si leggono i nomi dei componenti la *decina* (desena). (Del resto questi documenti sono formularii rilasciati ai singoli capi-contrada). Ecco i nomi:

Ser .... (forse il nome del capo-contrada)
Ser Pero quaglin a *cha* donado
» hinello a cha marchadante
» lunardo Marangon che sta a cha bollani
» benedeto *So fror* a cha holani
» hertuzi sartor a cha holani
» Andriol coltrero
» hertuzi alhiso a cha deli *prioli*
» bonacorso chaleger a cha zustignan *a ladi le chase dala sal*
» Endrigo Chaleger a cha bolani
» . . . . . .

29 maggio 1862 PEROSINI LUIGI.

(Tratto dall' Archivio *Secreta, Miscellanea* ec.).

NOTA.

Molto sarebbe da aggiungere ad illustrazione di questo documento, di cui poi omettiamo, perchè facilissimo, la volgarizzazione; ma per la brevità dello spazio dobbiamo restar soddisfi a un breve cenno.

Il giuramento surriferito è relativo agli esercicj di *bersaglio* a *balestra* dell' antica guardia civica di Venezia. Si trovano diffuse notizie su questa milizia interna nel Gallicciolli, (*Memorie dei Veneti antichi* I, 311, 313, 314) che ricorda documenti del secolo XIV (1304, 1340, 1345, 1351, 1440, 1458 ecc.) relativi all' instituzione di quella guardia, che si vuole del 1299, a fondazione e a rialti di bersagli di cui erano alcuni a S. *Raffaele (S. Angelo dei Mendicoli)* S. *Martino*, S. *Gio.* e *Paolo*, S. *Vitale*, S. *Paolo*, S. *Tommaso*, S. *Gio. Decollato*. La *guardia civica* fu raccolta a difesa del doge e a sorveglianza del buon ordine nelle contrade della città, nelle coogiuro Tiepolo (nel 10 luglio 1310) e Falier (nel 6 maggio 1355) — Romanin III, 41 e 187—.

Essa si esercitava nel tiro della balestra (Βάλλω - lancio) arme adoperate anche come offensiva dai primi crociati, poi nelle battaglie di Hastings e Bouvines ecc ; ma più comunemente nelle mischie navali. Troviamo del resto citati *balesterii* in documenti anteriori al presente (1240 — *Ego Corado Balesterio*) forse però non costituiti a guardie o compagnie civiche.

C. Cantù (Scorsa di un lombardo negli Archivii di Venezia 1856, 136) parlando dello stile e della lingua dei documenti veneti riportò un giuramento di un capo contrada, consimile a questo, e lo definì *un bando col quale un capo contrada giurava organizzare la Guardia civica del suo sestiere*; scritto, *naturalmente* nella *lingua del vulgo*, e *che richiamerà l' attenzione degli statisti per indicazioni ancor più preziose che non siano le linguistiche*. Ne offerse poi una copia non poco inesatta.

Ignoriamo perchè quel giuramento (che non è già un atto speciale, ma un formulario che si passava d' uno in altro capo contrada) sia scritto *naturalmente* in *lingua* veneziana, e quali peregrine notizie statistiche, se ne togli le affatto comuni indicazioni di monete notissime, e il numero dei componenti di quella civica schiera di balestrieri, abbia esso mai.

In eguale inesattezza pur troppo cadde nel pubblicare fra le preziosità del dialetto veneziano un atto del 641 dell' Egira (1244) tradotto in quel dialetto (Vedi anche il Romanin III, 399) ed esistente in copia nei *Pacta* (I, 122). Certo, quando si tratti di cose linguistiche crediamo indispensabile la maggior diligenza.

Pur troppo ci occorre sempre di riscontrare inesatte le copie dei documenti riferiti dagli storici. Nè sappiam comprendere in qual guisa si possano omettere, alterare, inventare parole in un antico scritto, e indicarlo a base di qualche asserto; come si segua per sparmio di fatica ciò che fu detto da quelli che in altro otà posero per primi il piede nell' intricato labirinto della storia d' un paese, e, o per l' abbondanza dei documenti, o per poca perizia, o pe' pochi lumi del loro secolo, storpiarono o cangiarono nomi, alterarono date, e furono ai posteri fonte di dubbj ed errori. Noi dobbiam loro, è vero, la maggior riconoscenza; ma non ci dobbiamo affidar ad essi ciecamente.

La storia in questo secolo dee ricostituirsi, non rimpastarsi colla borra dei tanti cronisti e raccoglitori.

E a proposito di esattezza, chi il crederebbe? Nella copia d' una chiarissima inscrizione romana, scolpita sul sepolcro d' una gente Acilia, già in Altino, poi ad uso di vasca battesimale nella sacrestia della chiesa di S. Donato di Murano pubblicata nel *Fiore di Venezia* (I. 159) nei Monumenti artistici e storici delle Prov. venete (1859 p. 8, illustrazione del duomo di Murano) e già dal Filiasi (Saggio sopra i veneti primi I, 273) non troviamo forse errori ed ommissioni? Non vi fu forse chi credette inutile quell' INFR. PED. CXX RETR. PED. CXX (infra pedes 120, retro pedes 120) ch' è noto indicare che per 120 piedi dello spazio rispondente ad ogni lato di quel sepolcro cubico il terreno era inviolabile dall' aratro e dalla mano dell' uomo! Ed omise così questa bella prova del rispetto degli antichi pei loro trapassati, e in uno il testimonio che Altino non ch' esser composto e circondato di paludi, era ricco di terreno, mentre se ne consecrava ad una sola famiglia di ottimati uno spazio non breve!

A.

A. 1060 GIUGNO, INDIZ. XIII, RIALTO. (1)

Ycia di Giovanni Bariizo, moglie di Domenico Pietro Martini di Murano dichiara al primo di aver ricevuto la sua dote nuziale.

In nomine domini dei et salvatoris nostri ihesu christi. anno Incarnacionis ejusdem redemp—toris nostri millesimo sexagesimo mensis iunii indictione tereiadecima ri. voal—to. plenam et inrevocabilem securitatem mitto ego quedam hycia filia — iohani bariizo. (2) uxor dominico petro martini de muria—nas (3) consors mihi eodem viro meo eum meis heredibus tibi iamdicto iohani ba—riizo domino patri meo et ceteris tuis beredibus de cuneta et super—tota mea repromissa (4) magna vel parva quod mihi dare promisisti — in die sponsalie meæ sive aurum vel argentum vestimentis — scricis (5) et linsis et omnibus indumentis vel hornamentis que — mox est pro repromissa dare femincis. (6) nunc autem per omnia inde—me deliberasti. eciam de super totum omnia et in omnibus que ab—inicio de qualicumque re usque modo insimul abuimus. Ut nullis — diebus nullisque temporibus vos requirere aut compellere debeamus per nul—lum ingenium non parvum neque magnum. non de nullis rebus vel speciebus — Qeum die presenti venimus in iudicio et per sacramentum omnia et in—omnibus inter nos cisimus finivimus atque transacte delibera—vimus. et niehil remansit de ulla re de sub cælo quod homo—cogitare potest (7) quod vos amplius requirere debeamus. Quod si quoeum—que tempore de suprascriptis omnibus capitulis aliquid requirere temptaveri—mus. componere promitto cum meis heredibus—tibi et ceteris tuis heredibus auri libras quinque. (8) et hec securitas maneat in sua firmitate.

Signum manus suprascriptæ hyciæ; que hoc rogavit fieri.

Signum manus suprascripti dominici viri sui (9) qui hoc confirmat.

testes idem

† Ego petrus rogatus testis subscripsi (10) ‖ S Petrus ruybulo.
† Ego valentinus rogatus testis subscripsi ‖ NOTUM Valentinus da pantano.
Ego dominicus testis subscripsi. ‖ dominicus decem et novem

Ego Ico diaconus et Notarius complevi et roboravi.

(Tratto dall' Archivio *Mani Morte*. c. Zaccaria 805 — 1139).

3 Marzo 1862. D. Vincenzo Zanetti.

---

(1) Questo documento è posteriore di soli cinque anni al primo finora conosciuto, originale, di data certa, scritto in Venezia. La scrittura di esso è pretta minuscola, però trascurata.

(2) Il Corner (III, 60) lesse invece in un documento 1069 Venezia, Dominicus *Baruzo;* del resto è la solita questione dell' *u* in cui il difetto dei punti o degli accenti, usati solo ne' bassi tempi a indicare i due *i*, fa sorger dubbio sulla lezione di qualche cognome, specialmente quando l'esame della lettera e il confronto con altre non fornisca attendibili risultati.

(3) *Amurianas, amurianum* e in documenti del sec. XI (1062) *vico murianas*, poi *murano*, isola celeberrima per le officine vetrarie, poco lungi da Venezia e prima di essa abitata dai fuggiaschi di Altino. Da questo tra i primi vennero a popolarla circa il secolo IX due illustri famiglie Altinati i *Muranesi* (che diedero alla nuova patria il proprio stemma) (*) e i *Murioni;* questi creduti fondatori del

(*) Vedi lo stemma. Primitivamente mancava della *buccia* e della *volpe*, aggiunte più tardi. Ebbe per qualche tempo una variante in non che recava s. Donato vescovo, e sotto il gallo: all' ingiro il motto *sigillum Communitatis Murani s. Donate ora pro populo*. (Ne vedi il disegno in Corner, XVI, addizioni.)

tempio ora demolito di s. Matteo Apostolo. I primi si estinsero nel 1277; circa due lustri dopo i secondi. (Vedi Codice presso il Cicogna, ecc. XVI, N.° 304 pag. 134.) Quest' isola nel secolo decimo era floridissima. Maggior splendore le diedero i patrizi che la scelsero a luogo di delizie, erigendovi palagi sontuosissimi e coltivandovi giardini (orti *amuriani*), forse i primi *botanici* d'Italia, già celeberrimi, ove adunavansi gli studiosi e i dotti più distinti. Nel secolo XVI Murano contava 30 mila abitanti, sette alle cadute della Repubblica: ora circa cinque mila.

(4) È noto che era costume de' Veneziani il dare la *repromissa* (dote) in piccoli bellissimi cofanetti foderati di velluto e messi a trapunto; se ne conservano presso varie famiglie patrizie veneto.

(5) Ciò indica assai antico l' uso delle vesti di seta presso i veneziani; tanto più che *sericis* et *lineis (linteis)* qui è formula notarile. Si sa poi che i Veneziani a' tempi di Carlo Magno portavano in Pavia stoffe lavorate a trapunti, di seta e d'oro, e ne facevano ricco e grandioso mercato. All' arte poi della seta fu dato gran lustro in Venezia dai Lucchesi che sotto il dogado di Giov. Soranzo (1312) vi riparavano fuggendo alle patrie sventure.

(6) Correggi pel senso in *feminis*.

(7) Altri volle leggere *quod hominem cogere potest*. Oltre che però aver vedato altrove questa frase più svolta, che in questo documento, ci atteniamo alla lezione *quod homo cogitare potest*, pel senso; il creditore infatti dichiara al debitore solvente, di aver ricevuto tutto il suo; *nulla*, dice, *rimase delle cose terrene, che l' uomo possa mai pensare*, di cui io possa mai più richiederti.

(8) La pena imposta dal creditore tacitato a se stesso in caso di replica, per frode, de'suoi diritti già estinti, fu comunemente di 5 lire d' oro; e dicasi meglie *libbre*, per l' antico uso di fissare le multe in oro pesato (e puro, *obrizus, obradiens*, splendidissimo); chè l'oro non correva ancora coniato nell' Europa occidentale. — Leggiamo pei in vari documenti dello stesso secolo XI, che questa pena fu anche di tre e più di frequente di sole due od una *libbra*.

(9) *Viri sui*; il suo uomo, il consorte.

(10) Qui il solito monogramma che si svolge in *notum*. Rimpetto alle soscrizioni originali del solo nome, il notaio le ripeteva col *Notum (e Nota) testes idem*; sia *noto che gli* stessi *testimonii sono* ...; e al nome aggiungeva la città, la paternità l' arte donde si cognominavano.

B.

A. 1080, GENNAIO, INDIZ. IV, RIALTO.

Pietro Tiepolo vicario di s. Maria formosa, con altri, quale esecutore testamentario del padre, dona al monastero di s. Giorgio maggiore sette saline (1) positæ in fundamento petro mammulo prope litus marcense (2).

In nomine domini dei et salvatoris nostri ihesu christi. anno ab incarnacione eiusdem redemptoris nostri millesimo octuagesimo mense ianuarii indiccione — quar-

ta rivoalto. qui cumque de suis rebus in sanctis dei ecclesiis dare vel offerre desiderat. bonum a deo sibi adquiret — meritum. et in futuro maximam expectat retributionem. Quapropter nos petrus presbiter tenpulus vicarius — ecclesiæ sanctæ mariæ formosæ una pariter cum vitale. et dominico. atque urso. totis tribus fratribus mais filii — quondam ursi teupuli derivo marino cum nostris successoribus et heredibus ab hodie in dei et christi nomine pro remedio animæ — prenominati patris nostri et nostræ. ac cæterorum nostrorum parentum. dans. damus. atque concedimus. seu et —offerimus in ecclesia sancti georgii intempore placidi eiusdem ecclesiæ divino munere abbati perpetuis—temporibus possidendum. hoc est septem saliuas positas in fundamento petro mammulo prope litus marcen — sæ quæ fuerunt de iamdicto urso teupulo patre nostro quas ipse in vita sua ad suum obitum — pro remedio animæ suæ in eodem monasterio reliquit. et nos secundum suam ordinacionem. — prenominatas septem salinas cum omnibus eius pertinentiis ab intus et foris. et cum omni vigore et robore — de omnibus cartulis maioribus et minoribus novis ac veteribus ad totas septem salinas pertinentibus — et secundum quod a prefato patre nostro possessæ et dominatæ fuerunt; ita eas perpetualiter — damus et offerimus in monasterio sancti georgii. habendi. tenendi. fructificandi. donandi.—vendendendi. (*sic*) commutandi. et imperpetuum possidendi. aut quicquid in eodem monasterio placuerit — faciendi. nullo ei homine contradicente. Unde etiam promittentes promittimus nos ut nullo unquam — tempore contra hanc nostram offercionis cartulam nullo modo ire debeamus. non per nos ipsos. neque per—nostros successores vel heredes. neque per ullam submissam vel instructam personam hominum. non adeundo — iudices. nec supplicando principibus non per ecclesiasticam interpellacionem. non in vita nostra nec ad obitum — nostrum. Quia in legibus scriptum est. ut cum semel datum vel offertum fuerit nullo modo revocetur. —Si quis contra hanc nostram offercionis cartulam ire temptaverit. habeat sibi contrarium deum patrem — omnipotentem. et filium eius ihesum christum. et sub anathemate trecentorum decem et octo patrum — constrictus permaneat. et cum iuda traditore domini nostri ihesu christi. in gehennæ ignis dampnetur — incendio et suam nunquam mereatur adimplere voluntatem. et insuper componat cum suis — heredibus in predicto monasterio auri obrici libras decem. et hec offercionis carta semper in sua firmitate permaneat.

Qnam scribere rogavimus tribunum clericum calvum et curiæ palacii notarium et ecclesiæ sancti symeonis plebanum.

† ego petrus presbiter teupulo et vicarius hecclesiae sanete mariæ formosæ m. m. s. s.

† Ego dominicus m. m. s. s.

Signum manus suprascripti vitalis qui hoc rogavit fieri.

Signum manus suprascripti ursi qui hoc rogavit fieri.

† ego marcus testis subscripsi.
† ego stephanus. » »
† ego iohannes rogatus id.

Nota — (*sic*) testes idem.
marcus magistro petro. (3)
Stefanus maureceni de rivo sancti augustini. Johannes filius marini emiliani.

Ego Tribunus clericus calvus et notarius complevi et roboravi.

(Tratto dall' Archivio c. Giorgio ecc.)

luglio 1862. GIORGIO FUIN.

---

(1) Non si può di leggeri formarsi un' idea dell' importanza ch' ebbe ne' tempi anteriori al sec. XI, e ne' seguenti *l' arte del sale* nelle Venezie, e del numero grandissimo delle saline sparse per l'e-

stuario, — inesausta fonte delle ricchezze dei primi Veneziani. In un solo documento del 1060 (Rialto) se ne noverano venti!

(2) Ecco che dice di quel lido poco conosciuto e poco citato dagli storici il Filiasi (*Saggio sopra i veneti primi*; II, 206). « Io credo che se alcuno volesse mettersi all'impresa di descrivere esattamente l'antico nostro Estuario, dovrebbe badare ad una cosa che pare a me si scopra leggendo vecchi documenti, vale a dire che i lidi marittimi avevano varii nomi una volta, e per quanto io credo erano divisi in più parti, ognuna delle quali portava un nome diverso. Ma quelle vecchie Memorie sovente si esprimono così, che sembrano indicare lidi diversi e separati. Alcune carte del 1001 attinenti al Monastero di s. Giorgio Maggiore nominano il Lido *Bovense* sul quale stavano terreni coltivati. Altre del 1066 ricordano il Lido *Marcense*. Possa almeno eccitare quest'informe descrizione che si è data dell'antica nostra Provincia, alcuno a versare sopra l'antico essere della medesima, che un bene certamente non picciolo ne farebbe alla patria storia. »

E noi ripeteremo i voti di quel benemerito illustratore delle cose veneziane.

Troviamo poi lo stesso *lido* citato in molti altri documenti, — ed era certo ricco di saline. In uno del 1059 (Arch. s. Giorgio) si dice *litus Marcense, ubi erant tumbas*, intendi rialzi di terra, velme, prominenze marittime.

(3) Malipiero.

C.

A. 1083, XI KAL. OTTOBRE, INDIZ. VII, RIALTO.

Alberto da Ronco, si obbliga, per sè ed eredi, di pagare come censo annuo al monastero di s. Zaccaria, 18 *moggi e nove stai di frumento, ed egual quantità di vino* (1), *a misura di Verona; e tre soldi e nove denari veronesi; — e ciò a tenore del testamento di un Marchese Milone.*

† In nomine domini dei eterni anni ab Incarnacione domini nostri Jhesu christi millesimo octuagesimo tercio reguante quarto — heinrico dei gratia rege hic In Italia septimo (**quatr**...*sic*) undecimo kalendas octubris Indicione septima — monasterio beatissimi sancti zacharie sito Jn finibus veneciarum at locus ubi dicitur rivus altus ubi nunc presenti tempo — re domina stepbania que eciam ursiola dicitur abatissa esse videtur et ubi multe res a bonie bominibus dele—gate sunt ego In christi nomine albertus de loco runco filius quondam uberti comitis qui profesus sum ex nacione mea le — ge vivere salicha presentibus presens dixi promitto et spondeo me ego qui supra albertus de supradicto loco runco una — cum beredibus ac proberedibus meis seu prole perpetua et obligo me et eos tibi steni candiano avocato predicti monasterii..... *ecc. ecc.*

(Tratta dall' Archivio s. Zaccaria, casa. I — II 805 — 1139).

luglio 1862 MARCONI EDOARDO.

(1) Le misure del frumento e del vino sono curiosamente indicate con uno stesso appellativo.

D.

A. 1090, DECEMBRE, INDIZ. VII, RIALTO.

Vita *vedova di Pietro Orseolo, di lui esecutrice testamentaria, con altri, dà al monastero di s. Giorgio maggiore, in perpetua donazione, cinque saline e due giornate del prodotto di un vigneto* (1).

In NoMine domini dei et salvatoris nostri ihesu christi. anno ab incarnatione eiusdem redemptorie nostri millesimo nonagesimo — mense decembrie Indicione

Quartadecima Rivoalto. Quicumque dispositionum suarum scripta. a posteris pia re — cordatione servari volnerit; Utile est. et necessarium ut precedentium suorum disposita. firmiter serva — re; et inconcusse adimplere debeat. Quocirca Nos quidem Vita relicta petri ursoyoli et eius commissa — ria. atque iohannes presbiter senescalcus plebanus ecclesiæ Sancti inliani. atque urso presbiter **stephano**; patres — spirituales eiusdem petri ursoioli. cum comuni consilio. et pari voluntate. atque bono nostro animo. secundum — quod bonæ memoriæ predictus petrus ursoiolus vir et commissus. atque filius noster; per sui testamenti dispositio — nem *ecc. ecc.*

(Tratto dal citato Archivio di s. Giorgio, *Rami morte*).

maggio 1862 — Fuit Giorgio.

---

(1) Abbiamo notato in altri documenti, anche del secolo XI, un consimile tributo a qualche monastero, — del prodotto *di due o più giornate* di varie saline. Eccone uno del sec. XIII che riproduciamo anche per le traccie d'italiano che vi si riscontrano.

« *In nomine domini dei et salvatoris nostri ihesu christi Anno domini millesimo de — centesimo secundo mense iulii indicione quinta clugia.* ***Testifico*** *ego — quidem iordanus* ***da puzo*** (*) *de clugia maiore quia* (sic) *iam — sunt sedecim annos expletos et plus quia* ***lauren — zo*** *vitalis paulo de eadem clugia tenet et* ***labora*** *—* ***una*** *copula* ***de saline*** *posita in fundamento sancti cipri — ani de pristina* (**). *et predicto laurenzo* ***tene*** *et labo — ra predicta copula de saline* ***per*** *monasterio et* ***mo — nedi*** *sancti cipriani* ***de murane****. et omnique anno in ne—state* (sic) *iamdicto laurenzo da* (***) *ipsos dies de sale que —* ***responde*** *predicta copula in predicto monasterio hoc per — verum dico testimonium † Signus* (sic), *suprascripto iordanus qui hoc fieri rogavit. † signum maynato sartore testis † signum iohane sanbo testi.*

Ego hodoricus sanbo presbiter et notarius complevi et roboravi.„

(*) Era qualche secolo prima — *da putheo.*
(**) Pellestrina.
(***) Per **dei**'

(ANNO 999.) INDIZIONE XII, TORCELLO.

Giuramento di obbedienza al Vescovo di Torcello Valerio, fatto da Michele Monetario prima d'assumere la cura della parrocchia di S. Maria e Donoto di Murano.

In nomine domini. (1) sancte et individue trinitatis. mense februarii indictione duodecima torcelli. Promittens promitto ego qnidem micha—elc clereco (2) filius itemque michaeli monetario futurus pleba — nus basilice sancte marie plebis amnrianensis. (3) vobis domino (4) valerio sanctissimo episcopo seniori nostro et tuis (5) successoribus. Ut ipsa — plebe que michi dignasti (6) concedere gubernare debeam — et incolomen retinere tam (7) basilica quamqne et omnes eius pro - - prietates tam de infra venetias quamqne et (8) foris de vene — tias et res et species parve et magne quas inventas modo (9) mibi—ad presentem (10) retinere salvare et cnstodire debeam ut semper sal — va sit. ad ipsa sancta dei (11) ecclesia absque ulla diminoracione (12) — Unde iurata voce dico ad sancta christi (13) dei quattuor evangelia — ut diebus (14) vite mee fidelis esse debeam ad sanctam catbolica matre—altinatis (15) ecclesia aliud in contrarium ea penetrare (16) nec — in alias ecclesias nos numquam aconsentire. (17) Sed sicut sem — per antecessores mei plebani fideles in sancta altinate (18) ecclesia — fuerunt Ita et ego diebus vite mee fidelis esse promitto. Et—secundum antiquam consuetudinem servicium vobis facere—debeam. tam angarias ad grados quamque ad sino—

dali vestro conventu octavo dio post rexurrectio — ne domini rogatus vos ad (19) nobie ad ipsa sancta dei ecclesia vestra plebe (20) — pro remedio animo (21)..... descendere vos.....—celebrandum et confirmacionem faciendum et vos (nos?) domino — nostro pontifici suscipore debeamus secundum normam kano — nicam (22) et ipsa die vobis pastum (23) preparare debeamus (24) In leta — nias vero eum ad ipsam plebem venoritis cum honore ab vostrum ob — sequium foras exire debeamus (25) vos suscipiendum secundum antiquam—consuetudinem et (26) quod non credimns nec (27) ad— vertat divina—potencia contra hanc cartam ire temptavoro de ea quoenperius ndscripta leguntur tune canonico capitulo me — snbiacere promitto et insuper vobis (28) componere promitto auro (29) libras tres (30) — et hoc promissio maneat in sua firmitate.

† Ego michahel (31) clericus n moneta (32) mnnu mea subscripsi. —
† Ego iohannes (33) testis subscripsi — testes idem iohannes ursoyolo. iohannes
† Ego iohannes testis subscripsi (34) — — armatus. badunrio bragadino. (36
† Signum manus baduario testis (35)
† Ego iohannes archidiaconna et notarius complevi et roboravi. —

(L' originale esiste nell' Archivio della Fabbriceria di s. Donato di **Murano**.)

giugno 1862. GIOVANNI DRAGHI.

AVVERTENZA

Questo documento fu non ha guari scoperto fra alcune pergamena dell' Archivio della Fabbriceria di s. Donato di Murano, in pessimo stato, e classate come *poco intelligibili*. È assai corroso a barbaramente da mano antica ritoccato in più siti, però senza notevole danno nella forma del carattere ch' è minuscolo del tipo *careliagio*, di elementi perfettamente eguali a quelli d' un saggio di tale scrittura offerto dal dott. Gloria prof. Andrea di Padova nel suo *Album di Paleografia*, (tav. IX, tabella 10).

La scrittura fu ritoccata probabilmenta nel sec. XVIII in cui l' atto (como a tergo di esso) fu al 4 *settembre* 1749 *presentato* at *intimato come in scrittura segnata nel presente giorno.*

Questa data è la stessa dell'ediaioan dell'opera del Corner *Ecclesiæ Torcellanæ*, che reca la copia di qnel documento (XV, 86), — seppa di errori e di parole di pianta inventato contro ogni buon senso. Eppure ogli asseriva di averla eseguita sull' autografo.

(1) In Corner è ommesso il *domini*. È del resto vero che in qnella formula è superfino, a non usitato. — Le altre parola che rechiamo in nota, e' intendano di *lezione* errenea del Corner. — (2) In Corner *clerico*. — (3) *Murianensis*. — (4) *D.*....? — (5) *Vestris*. — (6) Dignatus fuistis. — (7) Tum. — (8) De. — (9) In C. nientemeno che *inventario tradidistis!* Dove gli elementi ? Ove una frase somigliaata in documenti anteriori a qnelli dei bassi tempi? — (10) *Ad presens*. — (11) Ipsam dei. — (12) Diminutione. — (13) Sacraque. — (14) Omnibus diebus. — (15) Altinatem. — (16) Eam perpetrare. — (17) Consentire. — È l' uno e l' altro però è curiosamente italiano. — (18) *Altinatem ecclesiam*, che del resto non concorda col *sancta* pnr letto prima dal Corner. — (19) A. — (20) Plebis..... — (21) Manca il *pro remedio anime*. — (22) Dominum nostrum pontificem secnndum normam canonicam suscipere debeamus. — (23) Prandium. — (24) Debeam. — (25) Debeam. — (26) Si. — (27) Et. — (28) Et vestris successoribus. — (29) Auri. — (30) Quinque!! — (31) Michael. — (32) Mancano le parole *a moneta*. (33) *Ursiolo*, che non esiste. — (34) Manca. — (35) Manca. — (36) Mancano queste soscrizioni col cognome aggiunto dal notaio dopo il solito monogramma.

V.

ILLUSTRAZIONI DI DOCUMENTI

ESEGUITE DAGLI ALLIEVI DEL II. CORSO.

Bastandoci di offrire un brevissimo saggio del modo di servirsi dei documenti per la Storia, (come è prescritto pel II. Corso) abbiamo scelto a caso qualche còmpito degli allievi, fra i molti scolastici, per cui sono a lodare l' operosità e l'intelligenza de' discepoli d' ambi i corsi in questo anno scolastico.

Nè i limiti assegnati a questo programma ci nvrebbero concesso di far illustrare più diffusamente con raffronti storici, o descrizioni paleografiche i pochi documenti che seguono. — Dell'allievo sig. *Costantini* s' è già detto altrove. — Il sig. *Rota* fra gli esercizii scolastici eseguiti in quest' anno, si è lodevolmente occupato della deciferazioni e volgarizzazione succinta del Capitolare del *Magistrato al sal* (sec. XIII) (*). — Il sig. dott. *Trevisanato* cominciò uno studio paleografico-storico *sulla legislazione della Medicina in Venezia* dal sec. XIII al XVI; dovrebbe poi inoltrare le sne ricerche nel ricchissimo Archivio del *Magistrato alla sanità* (documenti dal 1485 — 1574), ove sono elementi per una ricca storia delle varie epidemie *(pesti)* cui soggiacque Venezia. È del resto chiaro che in documenti dettati qnasi tutti in via legislativa, non si può che di rado rinvenir notizie scientifiche. — Il nob. sig. Quirini, s' occnpò per lo passato di alcuni studii sulla *Nobiltà dei Veneziani*, studii che potrebbero far seguito a quelli del Battagia (*Della nobiltà patrizia veneta*, 1816). —

Che se i giovani, oppressi dalle misere rngioni d' un pane, spauriscono dinanzi un' ingente mole di documenti, e per la diuturna sperienza traveggono che un' opera di lunga lena non troverebbe alla fin fine in Italia che assai meschini conforti, — e non procedono — dovremo noi farne loro una colpa?

(*) Esiste fra i Capitolari di varii *Magistrati*, riformati nel sec. XIV (Archivio Gener. *Codici*, N. 123); è diviso in LVI capitoli.

1.

A. 1173, NOVEMBRE, INDIZ. VII RIALTO.

Statutum domini Sebastiani Ziani de edulis vendendis, et de ponderibus et mensuris.

In nomine domini dei et salvatoris nostri ihesu christi. anno domini millesimo centesimo septuagesimo tercio mense novembris Inditione Septima Rivoalto. Honore

et privatis commodis quamvis quislibet gandere.... pro — videndo comuni et utilitati totius provincie saluti. siminus providus extiterit; sua uullatenus bona sibi reputantur ad gloriam. si ex ipsis negligenter patrie secuntur incommoda ... Igitur nos quidem — Sebastianus ziani dei gratia venecis dalmacis atque chroatis dux; profectum et honorem patrie uostre de bono in melius augere volentes. cum iudicibus et sapientibus nostris collaudatione atque confirmatione — popnli venecie per hujus nostri decreti promissionem. stabilientes stabilimus. et sub gravi comminatione et pena mandantes iniungimus. quod ab hac die inantea nullus tabernarius masseulus neque femina — neque aliquis per eos libram vini nltra dnos veronenses vendere presummat. preter vinum de romania. et neque aliquod vinum quod vendendum sit fraudare. neque cum illo aquam vel aliud — vinnm misscere audeat. sed cum iusta libra. cum ea videlicet. quam vicedominus vel gastaldio illi dederit. vinnm vendere debeat. et neque timore vel frande vitare debeat vinum .... (recipere) — ad veudendum ab aliquo homine furtum etiam nullum. scienter suscipere debeat. nec faciat suscipi. nullus autem iactans viuum in tabernas. aliquod vinum iactandnm in tabernis fraudare — neque cum illo aquam vel aliud vinnm misscere presumat. uec misscere neque illud fraudare faciat. sed sicut purum illud comparaverit. sic in tabernam illud iactare debeat sine aliqua — fraude. nullus autem venditor blave. aliquam de cetero blavam in toto distrietu veneeie eomparare aliqno ingenio presumat ad revendum (*sic*) illam. et neque eam fraudare audeat. ueque faciat illam — fraudare. eum justo quoque stario vendat illam et vendere faciat. et cum iusta rosoria et rotunda radat et radere faciat. foris vero venecie nullus aliquam. blavam que in uavi sit posita ad—veniendum in veneeia aliquo modo comparare audeat. ad revendendnm illam. nec liceat deineeps alieni incanovare aliquam blavam pro incarire illa. neque sit ausus aliquis portare bla—vam foris venecie in aliquam partem sine nostra et aliorum dueum qui post nos futuri sunt licencia. ad hoc quoque precipimus. ut nullus pistor non masseulus neque femina decetere in sna po—testate tenere audeat. neque tenere faciat inter frumentum et farinam nltra unum modium. et panem ad illam pensam facere et vendere debeat quam vicedominus ant gastaldio — illi dederit. nullus preterea biccarius bone carnis vacine seu hovine libram. ultra duos veronenses. et minus bone dnas libras nltra tres veronenses. et porcine carnis recentis libram — ultra tres veronenses aliquo ingenio vendere sit ausus. nec vendere faciat. Junctam quoque de eisdem carnibus ipse det vel dare faciat. Sicce vero carnis de romania et de selavinia libram—nltra tres veronenses. et de lombardia carnis sicce libram. ultra quattuor veronenses nullus vendere presumat nec aliquo ingenio veudere faciat. et iuste atque cnm iusta statera predictas omnes — carnes pensare debeat. et pensare faciat. nulli qnoque licitum sit iniustas stateras nec pensas nec Bellacias amodo secum tenere. nec oum eis quocumque modo pensare. nec etiam presum—mat. aliquis. ultra quadraginta solidos veronenses amphoram alicujus vini emere neque vendere. preter vinum de romania. pisses autem uullus ultra hunc ordinem aliqua ratione vendere presum — mat. videlicet libram sturiouis. et trote. et rumbi; non plus de tribus veronensibus. libram vairoli. et aurate. et megle. et Barbonum. et scorpenum. et de lusernis. et de grandis passe — ris atqne de grandis sfolliis. seu de grandis anguillis; non plns de dnobus veronensibns. libram de gradis (*sic*) lneiis cavedagnis friskis et salavadis non plus de duobns veronensibus. duas libras de — grandis tenkis non plus de tribns veronensibus. reliquorum autem omnium pissoium aque salse et dnleis libram; non plns de uno veronense vendere presumat. Stabilientes ad hoc publica auctoritate sanccimus. ut ab hac die in antea. nulli sit licitum. ultra viginti quinque libras veronenses miliarinm olei aliquo ingenio compa-

rare pro incanovare illud. et hoc volumus — perpetuis temporibus firmiter observari. ut omni tempore sicut a nobis et a ducibus venecis qui per tempora erunt. mandatum fuerit per bannum. sic ternarii et hii qui oleum incanovatum habu — erint. sine omni conditione illud vendere debeant. Nullus quoque. aucas. nec ancellas. nec pullos in venecia ad revendendum emere audeat. poma insuper ad reven — dendum; nullus in venecia in venecia (*sic*) emere presummat. Et quia suprascripta omnia sine aliqua diminucione integra et illibata perpetuis temporibus volumus observari; per presentis nostri publici instru — menti promissionem sanccimus. ut nullus de cetero neque massculus neque femina. aliquem de suprascriptis ordinibus sibi assummere presummat nisi prius notum fecerit nobis et eis qui — nobis sunt ducibus successuri et curie. Si quis igitur temerarius neglecta suprascripta publica nostra constitucione. que dicta sunt non observaverit. vel alicui cause de supra memoratis — causis obvius extiterit. liceat iusticiariis quos nunc ordinavimus. et qui per tempora ordinati a ducibus erunt. bannum et res vendendas quas illi invenerint. semper eum offenderit — auferre. et insuper offensor pro tanta culpa et presumcione; omnia que in hoc mundo habuerit amittat que omnia in domnicalem nostrum deveniant. et presentis publici decreti — promissio. inconcusso robore. perpetuis temporibus in sua permaneat firmitate. libram vero de luciis sicis non plus de tribus veronensibus nullus vendere presummat. et siquis fecerit subia — cebit suprascripte pene.

† **Ego Sebastianus Ziani dei gratia dux manu mea subscripsi.** † ego aurio mastro petro index. m. m. s. s. † ego petro fuscareno. iudex m. m. s. s. † ego andreas dandulo iudex m. m. s. s. † ego jacobus contarenus m. m. s. s. † ego vitalis faletro avocatori comuni m. m. s. s. † ego michael citinus avoc. com. m. m. s. s. † ego phylippus faletro camararius comuni m. m. s. s. † ego phlippus greco cam. com. m. m. s. s. † ego rainero batiauro vicedomino m. m. s. s. † ego matheo tarvisianus vic. dom. m. m. s. s. † ego dominicus maurecenv comes jadre m. m. s. s. † ego stefanus baroci m. m. s. s. † ego aurens dauro m. m. s. s. † ego marcus martinacius m. m. s. s. † ego petrus quiriuus m. m. s. s. † ego petrus vilioni m. m. s. s. † ego henrico gradonico m. m. s. s. † ego petrus teupulo m. m. s. s. fuit in diebus illis. aurio mastro petro. Iudex. petro baroci m. m. s. s. † ego annanias quirinus m. m. s. s. † ego henricus civrano m. m. s. s. † ego marcus fuscareni. m. m. s. s. † ego johannes vilioni m. m. s. s. † ego leonardus benacci. m. m. s. s. † ego dominicus faletro m. m. s. s. † ego iohannes maurecenо m. m. s. s. † ego dominicus manrocenus testis subscripsi. † ego vido de eqnilo t. t. s. s. † ego dominicus mengulo t. t. s. s. † ego henricus fuscari m. m. s. s. † ego marcus istrigo m. m. s. s. † ego stefanus ruibulo. m. m. s. s. † ego petrus belli m. m. s. s. † ego jobannes regiui m. m. s. s. † ego stefanus de equilo. m. m. s. s. † ego Giberto dandulo m. m. s. s. † ego audreas capellexi m. m. s. s. † ego leonardus navigaioso m. m. s. s. † ego marcus do equilo m. m. s. s. † ego iohannes da canale m. m. s. s. † ego jacobus badovario m. m. s. s. † ego iohannes tanoligo m. m. s. s. † ego gracianus gradonicus m. m. s. s. † ego vitalis citinus testis subscripsi. † ego iohannes faletro m. m. s. s. † ego petrus badovario m. m. s. s. † ego iohannes contarenus m. m. s. s. † ego jacobus badovario m. m. s. s. † ego leo truno m. m. s. s. † ego henricus barbadicus m. m. s. s. † ego petrus venancio m. m. s. s. † ego marcus longo m. m. s. s. † ego bonabile dondulo m. m. s. s. † ego petrus bozzo m. m. s. s. † ego dominicus rainaudo m. m. s. s. † ego dominicus caravello m. m. s. s. † ego stefanus calbo m. m. s. s.

† Ego Johannes Navigaiosus sub diaconus et notarius complevi et roboravi.
(**promissio tabernarios et de blava et pancoguios.**)

(Tratto dall' Archivio *Secreto*, Ducali, Arch. Generale).

agosto 1862. TREVISANATO DOTT. CANDIDO.

2.

TRADUZIONE. (*)

Primo **calmiere** *di Venezia.*

Nel nome del Signore Iddio e nostro Salvatore Gesù Cristo. L' anno del signore 1173, il mese di Novembre, la settima Indizione, Rialto. Dacchè chi vuol vivere onorato e fruire de' privati agi, dea anche provvedere all' utilità del Comune o alla salute dell'intera provincia, se vi ha alcuno men provido, il quale reputi che a sua gloria ridondino que' vantaggi di cui gode, sia pur per venirne danno alla patria comune ..... (*sic*); Noi Sebastiano Ziani per la grazia di Dio Doge di Venezia, Dalmazia, e Croazia, intendendo ad accrescere ognor più il bene e l' onore della patria nostra, coll' appoggio de' giudici e savi nostri, e l'assentimento del popolo di Venezia, con questo nostro decreto *stabilendo stabiliamo*, o sotto gravi comminazioni e pene comandando ingiungiamo, che da oggi innanzi nessun tavernajo maschio o femmina che sia, nè altri per essi, presuma di vendere una libbra di **vino** (tranne quello di Romania) oltre a due soldi veronesi, nè di alterare verun vino che poscia abbia a vendere, nè di mescerne di differenti, nè di aggiungervi acqua: ma con esatta libbra, con quella vo' dire, che il visdomino o il gastaldo gli avrà data, l' abbia a vendere, nè per timore e per frode abbia a ricevere da chicchessia vino per poscia rivenderlo...; nè da veruno deggia comperare vino ch' ei sappia rubato, nè il faccia comperare. Niuno che metta nella sua taverna del vino, l'alteri, ne vi aggiunga acqua, nè ve ne mesca di altre qualità, ma così puro come il comperò, lo ponga nella taverna. E nessun venditore di **biade**, di alcuna guisa presuma di comperarne di nuove in tutto il distretto di Venezia a poscia rivenderle, nè ardisca frodarle nè il faccia fare; sì con esatto stajo la venda e lo faccia vendere, e con rasiera pur esatta e rotonda ne levi il *colmo* o il faccia fare. Fuor di Venezia poi nessuno di nessuna guisa ardisca comperare, per poscia rivenderli, que' grani che fosser già posti nelle navi per essere portati a Venezia. Nè alcuno possa incettar biade per farne alzare il prezzo, nè portarne fuor di Venezia in qualsisia parte senza licenza nostra o de' dogi che verranno appo noi. A codesto effetto pur comandiamo, che nessun **fornajo** maschio o femmina che sia, ardisca di tenere appo sè, e di far tenere tra **frumento e farina** più che un moggio, e deva fare e vendere il pane usando di quella bilancia che il visdomino o il gastaldo gli avrà data. Inoltre nessun **beccajo** di alcuna guisa ardisca di vendere o di far vendere oltre due soldi veronesi, una libbra di buona **carne di vacca o di bue**, e oltre i tre due libbre, se meno buona, e non più che tre una libbra di carne di maiale fresca. E delle stesse carni dia egli stesso o faccia dare l'*aggiunta*.

Niuno poi presuma vendere o di alcuna guisa far vendere una libbra di **carne affumicata** di Romania o di Schiavonia più che tre soldi veronesi, e più che quattro una di Lombardia pure affumicata. — Ed esattamente e con giusta stadera tutte codeste carni o pesi e faccia pesare. Nè ad alcuno sia lecito di tenere con se o stadera o bilancie od altre guise di pesi, che non sieno esatte, ne' servirsene per pesare. — E niuno presuma di comperare o di vendere oltre i quaranta soldi veronesi un' anfora di qualsivoglia **vino**, se togli quello di Romania. Niuno poi per niuna cagione venda il **pesce** oltre codesti prezzi: una libbra di **starione** o di **trota** o di **rombo**, non più di tre soldi veronesi; una libbra di **vairola**, o di **orata** o di **megla** o di **barbone** e di **scarpena** o di **lucerne**, o di grandi **passere** e di grandi **sogliole** o di grandi **angaille** non più di due: una libbra di grandi **lucci cavedagni** freschi e salati, non oltre i due; una libbra di grandi **tinche** non più di tre; ed ogni altro genere di pesce vuoi di acqua dolce vuoi di salsa non più di un soldo di Verona. Ciò noi statuendo, di pubblica autorità vogliamo sancito, che d'ora in avanti a niuno in veruna

guisa sia lecito di comperare a prezzo più alto di venticinque lire veronesi un **migliajo d' olio** per lasciarlo no' magazzini, e questo vogliamo che maisempre fermamente si osservi: così che in ogni tempo o per noi o pei dogi di Venezia che ne verranno appresso, si bandisca che i terniori o quel qualunque avrà pascosto dell' olio, senza condizione alcuna l' abbia a vendere. Nessuno poi ardisca di comperare od **oche** od **uccelli** o **polli** e Venezia per rivenderli, nè veruno comperi frutta e Venezia pur per rivenderle. E perchè tutto che abbiamo detto intendiamo che sempre esattamente e integralmente si osservi, con questo nostro pubblico strumento abbiamo decretato, che nessuno o maschio o femmina, e' arroghi alcuno dei sovrascritti ordini, se prima non l'abbia fatto noto a noi o a que' dogi o alla Curia, che ne succederanno. Se adunque un qualche temerario, e on si curando di codesto pubblico nostro Statuto, non avrà adempite le prescrizioni che vi sono accennate, e per qualsiasi cagione vi si opponga, possano i giustizieri, che noi abbiamo ora eletto o quelli che verranno eletti da'dogi in avvenire, vendergli pubblicamente tutto che possederà, e per di più il trasgressore per tanto reato o per tanta sua presunzione abbia a perdere tutto che avrà su questa terra, e tutto sia devoluto a noi; e la promissione *(giuramento)* di questo decreto in tutto il suo vigore perpetuamente resti inviolata nella sua interezza: nessuno poi presuma di vendere oltre a tre soldi veronesi una libbra di lucci rasciutti, e chi il fa, soggiaccia alle anzidette pene.

(Si ommettono le soscrizioni).

DOTT. TREVISANATO.

(*) Questa versione è un po' libera; la punteggiatura posta a sproposito e che in qualche sito può render ambiguo il senso; qualche errore nella sintassi, e in generale la rozzezza del latino in cui è dettato il documento, non ci concessero di roderno aggraziata la traduzione. (T.)

3.

CENNO ILLUSTRATIVO.

Le accurate ricerche da me fatte nell' Archivio generale e in ispecie fra le *ducali*, non mi fecero scoprire verun documento relativo all' Annona, anteriore al surriferito del doge Ziani. E sebbene gli storici e gli scrittori di cose patrie abbiano accennato genericamente ai provvedimenti di quel doge sulla economia, igiene, commercio, tuttavia non rinvenni in essi alcun cenno sul documento che ora imprendo a illustrar brevemente. — Così è vero che lo stesso Romanin nella sua storia documentata di Venezia, parlando del doge Sebastiano Ziani, ricorda come (e fu l' anno 1174) con mirabile sollecitudine provedesse alla tutela degl'interessi del popolo e alla pubblica igiene, eleggendo ufficiali sovraintendenti alle Beccherie, ai fornai, alle osterie, ai pollainoli (*sic*) ai pescivendoli; dai quali derivarono poi i giustizieri *vecchi* e *nuovi*, i daziatori del vino, i visdomini alla ternaria, cioè agli olj, grassumi ecc. Di somiglianti saggissimi provvedimenti il Romanin non fa cenno, parlando di dogi anteriori allo Ziani; (Romanin II, 119).

Parrebbe adunque che lo Ziani per primo pensasse a tutelare gl'interessi del popolo angariato dai monopolii di disonesti speculatori. Del resto il Romanin non ricorda il documento che ho riportato e ch' egli non dee aver conosciuto, se parla del magistrato dei giustizieri *vecchi* e *nuovi* che sarebbe stato instituito dopo il 1174, mentre nel nostro documento è parola de' giustizieri come di ufficiali da qualche tempo in esercizio delle loro funzioni. — Anche il Ferro nel suo notissimo dizionario (VI, p. 56) scrive che dall'anno 1172 veniva instituita in Venezia una magistratura dalla quale dipendevano tutte le arti riguardo alla giustezza delle misure, dei pesi e dei prezzi, e alle

decisioni di questioni a tali oggetti relative; aggiunge che quelli che la componevano si dissero giustizieri ed erano tre ai quali nel 1261 se ne aggiunsero tre altri. Questi sei giudici formarono poscia due magistrati di tre giustizieri ciascuno, donde le due magistrature *giustizia vecchia* e *giustizia nuova*. Da ciò risulta che quando lo Ziani emanava quel calmiere il magistrato dei giustizieri vecchi era già instituito da un anno. Nè tale documento fu noto al Gallicciolli il quale nelle sue memorie veneziane antiche profane ed ecclesiastiche (VI, 248) scrisse: *concordemente ancora riferiscono il Dolfin e il Marin Sanudo, che verso il* 1174 *il Doge Sebastiano Ziani* riflettendo alle malizie e frandi di quelli i quali vendevano biade, vino, pane, carne ed altri viveri, *in pubblica conzione regolò con egual giudicio. Da questo ufficio successive fu augumentata la Repubblica, che gl' infrascritti offitj ebbero origine* (giustizieri vecchi e nuovi). Neppure adunque il Dolfin e Marin Sanudo che pur sapeano delle leggi annonarie dello Ziani, conobbero il citato *calmiere*, ebè o lo avrebbero accennato o non avrebbero riportato l' epoca della promulgazione di esso a un anno più tardi.

Ma oltre l' accennato scopo di tutelare gl' interessi del popolo e della pubblica igiene, non ebbe forse lo Ziani altri motivi che lo spingessero a siffatto fondamentale provvedimento? Uno egli ne accenna nel principio del decreto; ma, debbo confessarlo, quelle due prime lunghe linee, anche voltate nel nostro idioma, non mi danno un significato ben chiaro. — Al primo sguardo a quel decreto mi sorse il dubbio ch' esso fosse emanato in qualche distretta che minacciasse Venezia. Infatti gli alti prezzi dei commestibili, commisurati sul soldo e la lira di Verona, cui allora generalmente era apposto un gran valore; e qualche frase restrittiva l' esportazione e a vicenda l' importazione di alcune derrate, avvalorano questa mia ipotesi. Comanda infatti lo Ziani sotto pene severissime quali la confisca dei beni, che niuno in tutto il distretto di Venezia comperi biade per poscia rivenderle (lo che suonerebbe proibizione di ogni commercio di esse) nè comperi fuori di Venezia quelle già caricate per venirvi. Ripete più volte la proibizione di non incettar cose mangerecce e massime le biade per farne crescere il prezzo; e di non esportarle da Venezia senza licenza del doge; dippiù di non tener tra frumento e farina oltre un moggio. Chi tenesse olio incettato nei magazzini, tosto lo vendesse; nè si comperassero a Venezia per poi rivenderli nè polli nè frutta. — Principalmente adunque lo Ziani mirava a colpire gl' incettatori. Ma a ciò aggiungeva misure che riuscivano ad impedire lo scambio delle derrate, e rendeano stazionario il commercio. Quindi dovea pur avere qualche ragione oltre quella di opporsi in nome del pubblico bene alle angherie dei mercatanti e dei monopolisti.

Ben codesto statuto si pare anteriore al dogado di Pierazzo Gradenigo, di quell' ardito patrizio che serrava le porte del M. C. dinanzi al popolo fino allora quasi compartecipe nel governo della pubblica cosa, e ponea tutte affatto le sorti di Venezia in mano dell' aristocrazia ognor più possente. Chè il doge Ziani comanda sì e minaccia, ma dichiara di farlo, sorretto dai saggi e giudici del paese e collandante il diletto suo popolo.

Non è a passar sotto silenzio come nell' epoca assai remota da cui data il documento, si sorvegliassero i diversi pesi, così da costringere a spacciar le derrate pesandole con certe bilancie e libbre prescritte e date dai visdomini e dai gastaldi a quasi tutti i venditori di commestibili. Ned è meno strano che i beccai dovessero aggiungere alle carni che vendevano la **iunctam** che resta tuttodì nel nostro dialetto (*zonta*) e si accorda anche oggi giorno ai compratori di qualche derrata, ma però di vilissimo prezzo. Come poi dovesse essa venir commisurata il documento non dice. Veniamo ora accennando alcune voci che si riscontrano nel suddetto calmiere.

Circa la **lira** (libra) e il **solidus** veggasi la nota (11) al documento N.° 3 decifrato da un mio condiscepolo del I Corso.

Nelle misure è ricordata la **libbra**. È probabile si usasse generalmente la grossa di oncie 12 (da carati 192 all' oncia) corrispondente ad oncie 19 di libbra sottile. — Lo *staio* (lat. sextarius, e volg. *ster*) è di lire grosse venete 132. Notisi la frase *starium cum juxta rosoria et rotunda radat.* — *Amphora vini* è misura di quattre bigonci (1. bigoncio dne mastelli) *miliarium olei* vale un migliaio di libbre, (volg. *mier*).

Tra i pesci accennati nel *calmiere*, sono: lo **storio** (ven. *storion*, *acipenser sturio* di Linn.);—la **trota** (ven. *truta*, *salmo trutta* di Artedio) ; — **rumbus** (ven. *rombo*, è il *pleuronectes maximus* — e *pleuronectes rhombus* di Nardo.); — **vairolus** (ven. *variol*, è il *brancino* giovane; pesce *lupo*, *perca punctata di Linn.*) — **aurata** (ven. *orada*) *sparus auratus;* — **megla** (e ven. *mechia*) cefalo o muggine (*cephalus*, e *mugil cephalus*) è il cefalo dal secondo al terzo anno ; — **barbo** (ven. barbon) mugile barbato, *mullus barbatus* di Linn. ;—*sfollium* (ven. *sfogio*, sogliola, o *lingua*, *pleuronectes solea* di Linn.); — *anguilla* (*anguèla*, *aterina* o *pesce argentino*, *atherina hepsetus*); — lucius (*luzzo* o *sangarin*, luccio, *esox lucius* di Linn. quello d'acqua dolce ; *esox sphiræna* quello di mare); *tinca* (*tenca de mar*, *cyprinus tinca; labrus merula* di Linn.; — *tinca di mare*). —

Fra i Magistrati ricorderemo i *visdomini* che generalmente, erano i vice presidi di qualche magistratura; ad esempio quelli detti visdomini alla Tana aveano in custodia i canapi dell' Arsenale e faceano al bisogno le veci dei patroni all' Arsenale. I *gastaldi* ducali erano gli esecutori delle sentenze, a nome del doge e da lui eletti ; la sorveglianza che aveano sulla pubblica cosa non era scompagnata da un' autorità che ora direbbesi esecutiva.

DOTT. TREV.

1.

1185. INDIZIONE III, ACRI.

Baldovino Re di Gerusalemme, conceda a Iosceline suo zio materno e siniscalco l' esenzione da ogni imposta sulla vendita sul luogo, di importazione ed esportazione, dello zucchero elaborato da due pressoj, e dello sciloppo di esso conseguente alla raffinatura.

† In nomine Sancte et Individue Trinitatis: Patris et Filii et Spiritus Sancti: Amen:

Notum sit omnibus tam futurisquam presentibus. quod ego Balduinus per dei gratiam in sancta civitate ierusalem—latinorum rex septimus; dono. concedo. et confirmo. assensu et voluntate Raimundi comitis—tripolis. et totius regni mei procuratoris; tibi Joscelino avunculo et senescalco meo. et heredibus—tuis in perpetuum; libertatem de toto zucaro tuo quod habes seu habere debes de duobus—pressorijs apud casale tuum lanahiam. et libertatem de toto melle ejusdem zucari.—ita quod de ipso zucaro. et de ejusdem zucari melle; tu et heredes tuj nichil penitus—juris de cetero dare teneamini intra achon. nec etiam in achon adducendo. vel ab—achon educendo. sed cum omni libertate tu et heredes tui ipsum zucarum et ejusdem zucari—mel. in achon habere et vendere possitis. et etiam in achon adducere. et ab achon edu—cere sine aliqua penitus juris exhibitione. Ita etiam quod quandocunque tu et heredes tui vo—lueritis; zucarum ipsum. qnoqne mel, ab achon possitis educere. et in achon cuicunque volu—eritis vendere. et ille cui vendideritis ab achon quandocunque voluerit possit edu-

cere. sine — omni contradictione. et sine omni juris exhibitione. Et nt hanc libertatem tu et heredes tui ju — re hereditario toneatis in perpetuum; et hec presens pagina rata tibi et heredibus tuis teneatur in eternnm — et indissoluta; presentem cartam testibus subscriptis. et sigillo meo mnniri foci. Factum est hoc — anno ah incarnatione domini M. C. LXXXV. Indictione. III. huius rei snnt testes. Milo regius — pincerna. Balianns camerarius. Paganns cayphæ dominus. Gualterins durus mariscaleus. — Gillebertus de flori achon vicecomes. Gotsuinus hyrcus. Willelmus de molembecca.

Data achon per manum Petri Lydeni archidiaconi. Regisque cancellarij. kalendas. Junij.

2.

CENNO ILLUSTRATIVO.

Sehbene Pliuio (hist. natur. lih. XII. cap. VIII) (1) Dioscorido ed altri antichi ci mostrino assai vetusto l' uso dollo zucchero, tuttavia non sembra ne fosse primitivamento nota la depurazione o *raffinatura*. Assai probahilmento esso si conservava allo stato di sciloppo convenientemento concentrato, e si adoperava in medicina.

Vuolsi da alouno che i Veneziani lo ahbiano diffuso nelle regioni settentrionali al tempo delle erociate (2). Altri asserì diffuse dalla Sicilia, nel 1135, le canne dello zucchero in Italia, e solo nel 1503, erette in Venezia le *prime raffinerie* di zucchero (3).

Nel 1856, venivano pubblicati aleuni *Privilegii accordati nel secolo decimosesto dalla Repubblica Venata per la introduzione ns' suoi Stati di zuccheri e di altre merci* (4), con documenti tratti dall' Archivio Generale. Pochissimo noto quell' opnscolo, crediamo di qui riferire i titoli di qnei documenti.

« I. *Decreto* del Senato per la introduzione in Venezia degli zuccheri di Valenza e di Sicilia, 1520, 29 settemhre. II. 1. Privilegio chiesto da Danielo Rodriga in nome di Rodrigo di Marchiana per la introdnzione di una Raffineria di zuccheri e di altre merei; 2. è chiesto il parere dei Cinqno Savj alla Mercanzia; 3. relazione della detta Magistratura. 4. altra supplicazione del Rodriga. 5. Informazione dei Cinque Savj suddetti. 6. Ragguaglio dello Scrivano alla Dogana da terra. 7. Opinione favorevole dei Savj alla Mercansia snl concedere il privilegio senza limitazione di tempo. 8. Certificazione della prefnta Magistratura circa la buona qualità degli zuccheri e delle cere derivanti dal regno di Fez. 9. Altra istanza di Rodriga snlla durata dol privilegio. 10. Simile. 11. Concessione dol privilegio. 12. Supplica del Marchiana per minorazione degli obblighi impostigli. 13. Delegazione ai Cinque Savj alla Mercanzia. 14. Risposta favorevole della detta Magistratura. 15. Opinione contraria degli Avvogadori Fiscali. 16. Decreto del Senato, che assento allo inchieste del Marchiana. — III. 1. Carlo Elman supplica la Repubblica di fargli rilasciare dall' Inghilterra 405 casse di zucchero. 2. Il Senato interpone i snoi huoni offici presso la Regina di quello Stato. — IV. Divieto ai Raffinatori di zuccheri di partirsi da Venezia per esercitar l'arte loro in altri Stati. »

---

(1) « Saccaron et Arabia fert, sed laudatius India. Est autem mel in harundinibus collectum, gummium modo candidum dentibus fragile, amplissimum nucis avellanæ magnitudine ad medicinæ tantum usum. »

(2) Pozzi, Chimica, Milano 1824, pag. 691.

(3) Compendio-cronologico-storico ecc. di Francesco Crivelli, Verona 1817 pag. 37.

(4) L' opuscolo fu edito in Venezia, Naratovich 1856.

Da tali documenti risulta che non esistevano, pur nei primordii del secolo XVI. Raffinerie di zucchero in Venezia, ma che esso ci giungeva dalla Sicilia a da Valenza; e che primo a fondare in Venezia Raffinerie fu il Portoghese Rodrigo di Marchiana (1598 20 Novembre).

Ma era nota qualche secolo prima la Raffinatura dello zucchero?

A tale domanda risponde appunto il documento 1185, Aori, da cui risulta che da secoli essa era in Oriente, con metodi poco dissimili dai moderni, esercitata; poichè è chiaro trattarsi in quella concessione, di *zucchero* e *del mele di zucchero*, cioè dello sciloppo, che rimane liquido dopo la cristallizzazione di una certa quantità di zucchero nei *coni* o in altri recipienti. Forse colla voce *mel* si volle indicare lo stesso sciloppo incristallizzato ed in parte non cristallizzabile anche in successive operazioni, che si passava senza più in commercio.

Sebbene questo documento abbia un' importanza relativa ad una industria secondaria, che si occupa soltanto di processi depurativi, tuttavia lo abbiamo qui recato a dimostrare di qual guisa frugando negli Archivj si avrebbero innumerevoli mezzi di rettificare erronei asserti, di ascrivere il merito di scoperte ed invenzioni soltanto a quei popoli, che veramente se ne occuparono per primi: e di preparare in una raccolta di documenti svariatissimi, coordinati secondo i varj principali aspetti che hanno le relazioni dell' uomo colla società, — i mezzi per formare anche la storia importantissima delle industrie primitive e di quelle surte nei bassi tempi.

Nil sub sole novum! Quante industrie, quante scoperte, che noi ammiriamo come opera esclusiva dell' ingegno dei moderni erano note agli antichi di trenta e quaranta secoli prima di noi! Basti il ricordare un ramo della Vetraria l' arte cioè di *riduzione* delle margarite, la quale si può stabilire in via assoluta, nota agli Egizj di 30 secoli fa. L' epoca ci viene dichiarata dai *geroglifici* di un tessuto composto in parte di margarite di *puro vetro* esistente sopra la mummia di un figlio di Giove Ammone, ch' è presso i PP. Armeni Mechitaristi dell' *Isola di s. Lazzaro (Venezia).*

luglio 1862. ROTA GIOVANNI BATTISTA.

1192, 16 AGOSTO, INDIZIONE X, RIALTO.

« *Decreto di Enrico Dandolo doge di Venezia, con cui si ordina che tutti i forestieri obitonti in Venezia da meno di due anni, entro il settembre* 1192, *debbano venir congedoti dalle case, e vi possano rimanere solo quelli che vi abitano da tre anni* ».

I. DECIFERAZIONE (1).

In nomine domini dei et salvatoris nostri ihesu christi. anno incarnationis eiusdem millesimo centesimo nonagesimo secundo mense augusto die sextodecima intrante — inditione decima rivoalto. nos **henricus dandulus** dei gratia Venetie dalmatie atque chroatie dux; hic que ad comunitatis nostre utilita—tem spectare noscuntur ex debito iniuncte nobis sollicitudinis intendentes; cum nostris — iudicibus et sapientibus consi-

(1) Questo documento è in pessimo stato; lo che appunto ci spinse a pubblicarlo per serbarne almeno una copia, se per avventura ne procedesse il guasto.

lii collaudatione populi Venetie statuentes statuimus. ut omuis homo amodo — usqua ad kalendas mensis septembris proxime venturi omnes forinsecos qui minus duobus annis Venetiam inhabitave—rint debeat de domibus suis licentiare. et non eos a kalendis suprascripti mensis in antea usque ad annos tres — in ipsis domibus retinere. nec forinsecis aliis usque ad..... trium annorum terminus (*sic*) domus suas — concedere iububitandas. Quicumque ergo contra ordinem suprascriptum venire presumpserit. nostro comuni libras vene—tialium quinquaginta sine conditione aliqua debeat emendare. Quod si forinsecus aliquis in venetiae — domum aliquam inventus fuerit contra suprascriptum ordinem habitare omnia sua perdat. Unde due partes in nostrum comune et tertiam in — nos deveniat. et insuper dedecus sustinere debeat in persona. Ille vero in cuius domo inventus fuerit forinsecus habi—tasse. nisi testificari forinsecus ille fecisset capiti contrate vel vicedomino aut alteri persone — cui nos dux hoc dederimus in comissum et insuper iuraverit quod terram istam non contra suprascriptum ordinem — habitaverit libras venetie quinquagiuta comuni uostro sine aliqua conditione emendet. Preterea — statuimus ut nullus homo habere alicuius forinseci recipere debeat in credentia ad termi—num nec ad intentionem terminl ultra dierum qnindecim excepto ab humana (1) et sursum et—a ragusio et sursum. Quicumque igitur inventus fuerit contra fecisse; centum marcas — uostro comuni debeat emendare et hec nostre promissionis carta in sua firmitate permanat.

† Signum suprascripti domini henrici dandulli dei gratia ducis qui hoc fieri rogavit.

† Ego Iohanues michael iudex manu mea subscripsi. † Ego Rainerius geno iudex m. m. s. s. † Ego Petrus badovario iudex commu (ni) m. m. s. s. † Ego Petrus regini consiliator m. m. s. s. † Ego rugerius permarino consiliator m. m.s. s. † Ego audreas dandulo m. m. s. s. † Ego vitalis faletro m. m. s. s. † Ego vitalis cupo m. m. s. s. † Ego marsilio lambardo m. m. s. s. † Ego petrus damugla m. m. s. s. † Ego mstheus venaro m. m. s. s. † Ego petrus quirinus m. m. s. s. † Ego dominicus tervisano m. m. s. s. † Ego marcus murulo m. m. s. s. † Ego propheta (*da molino*) m. m. s. s. (2) † Ego dominicus..... m. m. s. s. † Ego petrus barbeta m. m. s. s. † Ego petrus gorio m. m. s. s.

† Ego paternlanus dapnthco subdiaconas et notarias complevi et Roboravi.

---

(1) *Umana*, e poi *Umana*, città distrutta, degli Stati della Chiesa, a quattro leghe al S. di Ancona.

(2) Questo cognome è abiaditissimo; lo troviamo però anche in altra Ducale dello stesso Enrico Dandolo (1198, Settembre).

II. TRADUZIONE.

In nome di Dio e uostro Salvatore Gesù Cristo, l' anno dell' Incarnazione millecento novantadue, il giorno sedici di agosto, indizione decima Rialto. Noi Enrico Dandolo per la Dio grazia doge di Venezia, Dalmazia e Croazia; per dovere dell' affidatoci ufficio mirando a ciò tutto che torni di utilità al nostro Comune, decretiamo coi nostri giudici e sapienti del Consiglio, e coll' approvazione del popolo di Venezia, — che tutti, da ora alle kalende del p. v. settembre debbano licenziare dalle proprie abitazioni que' forestieri che hanno domicilio in Venezia da meno di due anni; e dal settembre stesso a tre anni dopo, non possano concedere loro in domicilio le proprie

case. Chiunque oserà contravvenire a questo decreto dovrà senza eccezione pagare al nostro Comune cinquanta lire di Venezia. Che se, contro il presente, si trovasse qualche forestiere abitante in Venezia, perda tutti i suoi averi, due terzi de'quali siano devoluti al nostro Comune, l'altro a noi. E di più debba patire uno sfregio nella persona. Quegli poi nella cui casa si trovasse abitare un forestiero non notificato al capo di contrada, al visdomino, o ad altri che ne avrà avuto da noi l'incarico, e il quale avrà giurato di non aver abitato in questo paese in opposizione a questo decreto, (cioè di ignorare questo decreto) pagherà senza eccezione cinquanta lire di Venezia al nostro Comune.

Inoltre decretiamo che niuno debba ricevere da qualunque forestiere oggetto veruno *in credenza* per un certo termine, o con fissazione di una certa epoca (*alla riconsegna*) per più di quindici giorni, tranne da que' forestieri che sono di Umana, ed oltre, e di Ragusi ed oltre.

Chiunque poi contravverrà a ciò, dovrà sborsare cento marche al nostro Comune; e questo nostro decreto resti inviolabile.

Segno (*di croce*) del suddetto Signore **Enrico Dandolo** per la Dio grazia Doge, che pregò venisse steso (*scritto*) questo Decreto.

Io Giovanni Michiel giudice ho sottoscritto di mia propria mano. Io Rainieri Zen id. Io Pietro Badoer giudice di Comune id. Io Pietro Regini consigliere id. Io Ruggeri Permarin id. Io Andrea Dandolo id. Io Vitale Falier id. Io Vitale Coppo id. Io Marsilio Lambardo id. Io Pietro da Mula id. Io Matteo Venier id. Io Pietro Quirini id. Io Domenico Trevisan id. Io Marco Murulo id. Io Profeta (*da Molino*) id. Io Domenico..... id. Io Pietro Barbeta id. Io Pietro Gorio id.

Io Paterniano Da Pozzo suddiacono e notajo ho compiuto e raffermato.

Maggio 1862. ROTA G. B.

MCCCLiij. PRAOAE.

« Privilegium equestris dignitatis indultum Domino Marino Faletro de Venetijs Comiti Vallis Mareni per Carolum Romanorum Regem, ac Bõemiae. »

KAROLUS dei gracia Romanorum Rex semper Augustus et Boemie Rex. Nobili **Marino Phaletro** de Venetijs, Comiti Vallis Mareni, nostro et sacri Romani—Imperij fideli dilecto. Gratiam Regiam et omne bonum. Sceptrigera Cesaree dignitatis Snblimitas sicut inferioribus potestatibus officij,—et auctoritatis clacione prefertur. nt commissos sibi fideles, optate gubernet consolacionis presidio, quo thronus Regius tanto solidetur felicius, et uberiori prosperitate proficiat, quanto indeficientis sue virtutis donaria, largiori benignitatis munere fuderit in subiectos—sicuti a coruscanti splendore Regalis solij: nobilitates alie, velud a sole radij prodeuntes, fidelium status et — condiciones illustrant, quam prime lucis integritas, minorati luminis detrimenta non patitur, ymmo amplioris utique scintillantis iubaris expectato, decore perfunditur dum — in circuitu sedis Auguste famosa Milicia, et Nobilium ampleetenda proceritas feliciter adangetur; Sane multiplicia virtutum insignia circumspectionis industriam—et constantis fidei puritatem. quibus tu. Una cum felicis memorie progenitoribus tuis sacri Romani Imperij, procurandis honoribns fideliter insudasti. Regie deliberacio—nis benigna clemencia, graciosins intuentes, te sicut nativa tue propagiuis reqnirit condicio, et meritorum landabilis fama deposcit; In presencia et conspectu publico Serenissimi — Principis domini Ludewici Regis hungarie Illustrium quoque Rudolfi Saxonie, Sacri Imperii Archimaresc—alli Alberti Austrie, styrie et Kariuthie, Wladislai

Teschinensis, ducum — ac aliorum Principum, Comitimus, Baronum et procerum tam Regni Alamanici qnam Boemie, nostrorum fidelium, quartadecima die Mensis Marcijs in castro prefati Ducis Austrie — Avunculi nostri carissimi, in Capella ipsius, animo deliberato, et supradictorum Principum accedente consilio, militia decoravimus, ac insignivimus et virtuto presencium auctoritate et potestate Romana Regia decoravimus. Ac demum in Castro nostro Pragensi, et in Regali nostra Camera, matura deliberacione previa, ad tue virtutis merita Regie consideracionis oculum — accuracius dirigentes. Te in consiliarium, Secretarium, familiarem, Commensalem domesticum, Vicesima-septima die Mensis eiusdem assumendum duximus, teque Consiliariorum — et Familiarium Curie nostre Regalis, cetui et numero presentibus aggregamus. Decernentes et Regio statuentes edicto quod tu omnibus Privilegijs Gracijs, libertatibus, honoribus, et im—munitatibus, iuribus, et favoribus, ubicumque locorum, utaris et gaudeas, quibus, ceteri Milites, qnos Cesarum Angusta potencia militavit, Et Consiliarij nostri Secretarij et Commensales — domestici hactenus freti sunt, et continue pociuntur, Mandantes ot iniungentes suppremis Camerarijs, Magistris Curie, Mareseallis, Magistris pincernarum, Dapiferum, et ceteris Of—ficialibus ac Vicefficialibus Regalis Curie qui pro tempore fuorint, fidelibus nostris, firmiter et districte, Quantus te, et familiares tuos, iuxta decenciam tui status, dum et qnociens Regalem Curiam, ingressus fueris, tractabiliter et benigne recipiant, tibiqno et tue familie, de consnetis nostre Curie Juribus, in Expensis, administracione pabnli ac alijs necessarijs, ple—ne et absque omni difficultate providoant, quamdiu in prefata nostra Curia elegeris demorari. Nulli ergo hominum liceat hanc nostre Maiestatis paginam infringere seu ei qnovis ausu — temerario contraire. Sub pena gravis Indignacionis nostre, quam qui secus egerit, se cognoscat graviter incurrisse. Presencium sub nostre Maiestatis sigillo testimonio literarum, Datum Prage. Anno domini Millesimo. Trecentesimo. Quinquagesimo tercio Indiccione sexta — nj. Kalendas Aprilis. Regnorum nostrorum Anno septimo;

per dominum Regem
Nuenburgensis Electus.

(Tratto dagli *Atti diplomatici*, presso l'*Archivio Generale*, N. 404. —)

Costantini Giampaolo. (*)

(*) La brevità del tempo non concesse a questo allievo di illustrare il presente diploma.

VI.

CONCLUSIONE.

Il breve saggio di deciferazioni ed illustrazioni che abbiamo offerto, non può dare che una languida idea della grande importanza dei documenti dell' evo-medio, conservati in questo Archivio Generale; e della necessità che vengano conosciuti e studiati pel bene e il progresso degli studi storici di Venezia (1).

Pochi, pochissimi, infatti, e la più parte stranieri svolsero quelle pagine eterne da cui tanto ha da apprendere l' età moderna, tanto le avvenire.

Un Baschet, Bertouch, Cornet, Hoffmann, Lebreton, Matkovich, Migerka, Munch, Noptsa, Rauke, Schaffārick, sugli studi eseguiti in questo Archivio, composero qualche buon libro; taluno però non scevro di quegli errori in cui non può non incorrere chi ignora la lingua, i costumi e il passato di un popolo che non è il suo, e si affida alla penna dell' amannense o a brevi e superficiali ricerche. Ed ei così ci additarono per primi que' grandi fatti che noi avevamo lasciato dormire nel silenzio degli Archivii. — Dopo questi, ben pochi italiani!

Se non che guardando alla scarsa messe di opere, o meglio di opuscoli, e all' ingente mole dei documenti veneti, dobbiam pur conchiudere che l' età nostra è assai lunge da quel paziente, e indefesso amore di cui le passate ricercavano e documenti e monumenti di ogni guisa, e davano a luce opere grandiose che non morranno mai.

Oh si destino gl' ingegni al raggio delle età trascorse; si accendano nella ricerca, nello studio, nella scoperta, custodiscano religiosamente le saere memorie

(1) Essendo questo un semplice saggio scolastico, composto in pochi giorni, non è a richiedere quell'ordine, quella moderazione o a vicenda quella ricchezza di notizie illustrative che non dovrebbe mancare nella maturata edizione di un codice diplomatico. Nella quale poi non trattandosi di offrire ogni più piccolo segno dell' originale, si ometterebbero la punteggiatura non richiesta dal senso, od altri accessorj.

degli antichi (1), e in audati lavori si preparino la riconoscenza dei posteri. — Anelante nel bollore di futili orgogli, corre il secolo a quella meschina nomea che valgono nel mondo letterario e nel scientifico le procurate e ben facili aggregazioni a Società letterarie, ove con rara economia si atemperano quelle briciole sole del Sapere che danno fumo di gloria, e d' incensi. Corre anelante a tutto che in opposito alla verità, all'onestà, alla franchezza, può render l' uomo gonfio d' un vano titolo, pettornto per qualche ridevole prenominativo da cui una meschina suscettività non gli concede mai di scompagnare il proprio nome.

Povero secolo! bolla di sapone dipinta delle più vaghe iridi, che scoppia in rugiada infeconda. — Povero secolo delle apparenze e dei titoli e, diciam pure, poveri quelli che agitando a vicenda l' incensiere, ne seguono le miserabili vanità!

Oh si rinvergini una volta questa età inerte e svigorita che dalle sudate fatiche di pochi genii non seppe trar che nnovi modi e pretesti al far nulla, a circondarsi di rose e di dolcezze la vita. Guardi una volta al nostro passato.... — Ed ecco in un magnifico panorama, come astri che trapungono un orizzonte di porpora, sorgere al sorriso del cielo feconde isolette cui il mare già travolse nelle sue tempeste ed ora bacia tranquillo. Su quelle vergini piaggie, fra i tesori d' una vegetazione che nulla invidia alla dovizia delle hibliche terre, si agita un popolo che al furor dell' onde chiede un usbergo contro le sevizie degli uomini; un popolo che nella perfezione delle proprie leggi, nel fervore d' una religione eminentemente civilizzatrice, nel culto di ogni nobile disciplina prepara quelle solide basi au cui si eleveranno Venezia e la aua Repubblica. — E qui qual miriade di grandi fatti, di generose azioni, qual ghirlanda di genii che dividono la gloria con quelli di Grecia e di Roma!

Quante virtù, quante modeste vite che Iddio suffuse dell' aureola de' Santi! Ecco da povere origini mercè l' industria, i commerci, e il prezioso filo che le lega e le benedice, la moralità, in breve giro di lustri crearsi Venezia, aplendida reggia, anzi reggia di reggie!

Ecco le guerre, quali chiamate dal diritto della difesa, quali a vendetta di sanguinose ingiurie, quali dall' ardor del conquisto, palestra universale in cui si dibatteva la forza del braccio, quando era bambina e debole quella dell' intelletto.

---

(1) E questo santissimo dovere di ogni buon cittadino, e decoro di Venezia nostra, è vivamente sentito dall' onorevole direttore del civico museo Correr per le di cui solerte opera il patrimonio delle dovizie dell' archeologia veneta va ognor più accrescendosi, in quella stupenda raccolta in cui egli ha accentrato ogni suo affetto. E qui ci gode l' animo di accennare al dono che l' illustre nostro concittadino Giovanni Miani, faceva di questi giorni a Venezia, dei tanti oggetti raccolti ne' suoi arditi viaggi per alle sorgenti del Nilo. — Chiestogli se fra le tribù selvaggie con cui dovette lottare, egli abbia notato traccie della Scritture, ci rispondeva che no. Tuttavia qualche principio di pittografie ci parve scorgere in rozze scenografie tracciate su alcuno de'molti e curiosi oggetti che presto verranno offerti alla comune ammirazione.

I Saraceni a Taranto, gli Unni a Pelestrina, altrove i Croati, i Normanni, gli Ungheri, i Turchi, i Genovesi, i corsari di Barberia, i Tunisini, venerano tremanti nella sconfitta, il valore delle armi venete. A' ricchi trofei delle vittorie su terre lontane e su genti barbare si aggiungono per conquista o cessione, l'Istria, la Dalmazia, Cattaro, Sebenico, Salonicchio, Patrasso, Albania e Cipro: Trevigi, il Polesine, Padova, Verona e la vasta e popolosa Friuli; poi Brescia, Cremona, Ravenna. Al pacifico scettro dei dogi, tacerate da crude fazioni, altre repubbliche chiedono le dolcezze della pace, la luce della civiltà! — Eternano nel proprio il nome di Venezia Enrico Dandolo e Francesco Morosini, Erizzo, Bragadin, Viltor Pisani, Zeno, Foscari, ben degno taluno di calcar vittorioso un suolo immortalato dai più gran genj e da' martiri più venerandi dell'Antichità.

Dinanzi ai sovrani dei mari, che son pur quelli di Lepanto, delle Curzolari, dei Dardanelli, fuggono le orde corsaresche travolgendo nella disfatta i temuti lor condottieri, Spinola, Dragut, Cicala.

A illuminar della luce di un progresso imperituro le tenebre dei rozzi tempi, sorgono un Orseolo, un Sagredo, un Acotanto, un Miani, un Giustiniani, un Barbarigo, astri di quella carità e religione che daranno al mondo cattolico Gregorio XII, Eugenio IV, Paolo II, Alessandro VIII, Clemente XIII. — I Vivarini, Giambellino, Tiziano, Tintoretto, Giorgione; Filippo Calendario, fra' Giovanni Colonna, i Lombardo, Antonio da Ponte, Alessandro Leopardo, Longhena, preparano in opere inimitabili la scintilla di grandi fatti ai venturi. —

Pur mo' uscito dalla maschia lingua del Lazio il veneto dialetto si costituisce a bello ed eloquente linguaggio, e con esempio raro quanto onorevole, è fatto interprete dei bisogni del popolo nelle pubbliche aringhe, da quei valenti oratori che sviscerando i mali della patria e la tristizia dei malvagi, movono senza lamento all'esilio più presto che tacere la verità.

Gentile e soavissima questa favella del popolo, fino a che si serbò pura, più che una lingua, fu un'armonia, una poesia: concettosa pittrice dell'onestà, della bontà, della franchezza, dell'acuta intelligenza d'un popolo che non temeva di volgere al suo prence il proprio famigliare linguaggio.

Storici, poeti, illustri viaggiatori di cui bastino i nomi di Marco Paolo e d'Alvise da Mosto, teologhi: pittori de' costumi, inimitabili, alle lettere latine e greche rinverginata la lingua, chieggono gli elementi del sociale progresso, il modo più bello e diretto per parlare agli animi, ed ispirar nelle menti i grandi esempi de' genj antichi.

Pietro Bembo, Trifone Gabriele, Giamb. Ramusio, Livio Sanuto, Apostolo Zeno, Marco Foscarini, Angelo Maria Querini, Paolo Paruta, Agostino Valier; e una lunga schiera di dotti nelle lingue greca ed ebraica; poi Maria Robusti, Veronica Franco, Gaspara Stampa! Ecco nelle numerose Accademie, nella quiete delle vicine isolette, adunarsi quanti hanno più eletti ingegni le Venezie, e nella gara del pen-

siero e della parola prepararsi alla patria que' maturi e culti magistrati che inspireranno obbedienza e venerazione anche senza la minaccia del castigo.

Ecco che fra un popolo festevole muovono a stupire di quante maraviglie seppero creare il genio, l'unità, la potenza, il profondo senno, imperatori e principi da piaggie lontane. Federico imperatore, Anna d'Ungheria, i principi del Giappone, Enrico III, Gustavo Adolfo, Leopoldo II; e re e granduchi di Polonia, Baviera, Danimarca, Russia, ed uomini sommi in ogni guisa di scienze, quà si prostrano a venerar la grandezza delle Arti, delle lettere, delle industrie, a dir breve l'UNICA VENEZIA! La quale e ne' trattati e negli alti maritaggi di veneziani con stranieri, e nelle alleanze, è riverita sempre come la prima potenza dell'epoca.—Qual altro paese può vantar tanta copia di monumenti che per incanto posano sull'acque e sembrano fantastiche apparizioni di un'artistica grandezza ch'è da secoli estinta in tutta Europa? Ove un arsenale che stia a paraggio di quello di Venezia, in cui in brev'ora, migliaia d'operai davano al mare una galea, mentre ben cento navi attendeano sempre la voce del valore che le dirizzasse alla pugna, al conquisto? Quanti trionfi, e ad una, quanta pietà, quanta gentilezza d'animo e cultura e patrio affetto!

Cadde, per la sorte comune alla mica d'arena e al mondo animato, quel colosso che poco stante sull'adriaca lance librava i fati del mondo; e al passato di Venezia una gente vile lanciò il veleno dell'ingiuria, e nello stupore che a' buoni cittadini non avea ancor concesso il conforto delle lagrime, colla leggerezza del romanziere sorse a denigrar tempi, uomini e fatti che dovea ricordar venerando e fremendo. Sbrigliate imaginative dier forma allora alle più turpi favole di cui fu imbrattata la Storia. — Non ha motto, un pover'uomo attingendo alle fonti più torbide, compose una leggenda cui appose il nome di *storia*, tristo oltraggio di un figlio alla madre da cui riconosceva nonchè la vita il nome onorevole.

Ma chi sentia ferversi nell'anima il ferito amore di patria, rivendicò l'onore a Venezia, e gittò in faccia al detrattore i suoi improperj. E a lui Venezia deve se gli estremi pietosi fati dell'immortale Repubblica passeranno ai posteri, puri di menzogna. Oh sia benedizione a chi alza la voce contro la miserabile ciurma dei tanti cui par raggiungere uno scopo umanitario nello scoprir qualche errore, qualche leggero trascorso nella longeva vita di un popolo cui sono indegni di pertenere!—

A tanta dovizia di subbietti cui richiamare allo studio, a vantaggio d'ogni civile istituzione, il nostro secolo rispose pur troppo assai freddamente. E la luce della storia, affidata ai documenti, è là, gigante monumento di severo rimprovero ai neghittosi.

Oh non cada sull'età avvenire questa parola di condanna! Mostriamo agli stranieri, quante glorie, quante scoperte pur nelle stesse arti della guerra di cui vantiamo un'ultima gloria del veneto genio in Angelo Emo — siano fatica de' padri nostri: stringiamoli a riverire ciò che hanno calpestato, quasi a sparmiarsi il tributo della riconoscenza.

E lasciata una volta l'inutile congerie delle tante storie, storiuzze e cronache, sur una preziosa raccolta di documenti, validi ingegni alfine dettino la storia di Venezia, ch'è forse per alcune epoche la più vasta e difficile di quella delle nazioni di tutto Europa.

Giovani figli dei più eletti ceppi patrizii! a Voi più che ad ogni altro indirizzo questi voli; e ne avrò larga retribuzione, se vi risponderete con un affetto che sia degno di Venezia e di Voi.

E a Venezia mia, culla d'ogni civile disciplina; a Venezia cui basterebbero ad eternare nei fasti di Europa le glorie dei Dandolo e dei Morosini; a Venezia il di cui nome fa fremare e piangere di nobile orgoglio chi può vantarsene figlio; a questa patria diletta io volgo queste sincere espressioni di affetto, e di desiderio.

S'aggravin pure su noi fatiche e sventure; e la gigante scena della società ci mostri ad ogni tratto nuova miseria d'anime, e stolte superbie, e un ammasso di passioni sfrenate cui cementa o respinge la prepotente voce dell'*io*; ed ogni ora ci ripeta il tristo e indeprecabile dovere di compiere una via di triboli, su cui le generazioni dell'uomo sembrano quasi gittate come gli astri di una nebulosa negli spazj, ad offrire il più bello e grandioso, o il più meschino e miserando spettacolo; — noi guarderemo pur sempre con melanconico affetto al passato di questa patria, e chiederemo alle sue tante soavi memorie obblio, pace, conforti che gli uomini non ci daranno mai.

5803622

64

1.

In nom dni nri ihu xpi Impo domni lothario adu coronato pacifico magno
imper anno xxx hlodouui filio q. anno vi die xxvi mense aprile indic x.
..t acto uero ... Ego itaque maru ancilla di dum lacere in egritudinem.
Cogitans pro remedio anime mee ubi omnis ambulaturi sumus in die tremendi
di iudicii in bona commemoratione et sanam habens mente integroque
consilio apresentem die facio car de hereditatem de paren tibus meis.
uolo ut sit uobis domno luponi abbati. aparte sce marie semper uirginis
quo uocatur adsectum de aluas numero certas xxx. VI ... et si quis contra
ista car testamenti post meum transitum si frater meus iohs aut nepotes
ut nepotes aut unus quisque de parentibus meis aut summissas personas
uoluerit replicare aut causationem facere uoluerit ut componat
libra auro uobis domino luponi abbati adparte eccle semper uirginis marie
seu ad successoribus uestris. et habeat anathema da patrem et filio et spiritu sco et
cum traditore ... di omnipotentis et in laqueo diaboli et peccatum meum sue
pra se recipiat et cartula ista testamenti a me maru ancilla di facta firma pertineat. dis Karoli et Imperatoribus Indic supra scripta feliciter ...
+ Sig ma ancille di maru. qui ista car testamenti fieri rogaui + Sig ma iohi
germanus ei cui per licentiam ... + Sig ma petro nepo ei suo cui per licentiam
+ Sig ma iohi de petro ... + Sig ma iohanna ... de aquelina ...
+ Sig ma mariano ... + Sig ma leoni de claudio ... + Sig ma
... + Sig ma ...
+ Ego benedictus prbr rogatus a maru ancilla di et a ihoe germa
... hanc ... testamenti cartula manu propria ...
+ Ego dominicus ... tabelio ... eccle rogatus et peritus ab
maru ancilla di qui ista car testamenti fieri rogaui propria manu mea
scripsi et subscripsi et conplui et absolui

[redacted]

In nomine domini anno ab incarnacione domini nostri ihesu christi millesimo lxx octavo octavo decimo kalendas iunii indictione prima. Tibi ugo qui et lupo dilecto ami
co meo giromilo filius quondam oluueradi de loco sana qui professus sum ex nacione mea lege vivere langobardorum [illegible] promitto et spon
deo me ego qui supra in loco mea et meos eredes de sa ex parte oluueradone nepote meo filius quondam albrici germano meo ut amodo
nullo quoque tempore non habeam licenciam nec potestatem per nullum vis ingenium nullo quoque casu quod fieri potest agere nec
causare aut per placitum fatigare nominative de tua persona et de tuis filiis filiabus ut eredibus et de cunctis casis omnibus re
bus mobilibus et immobilibus seu familiis quas habes et tenes aut inantea acquistare potueritis dicendum quod nobis et aliquid perti
nere debet [illegible] adversus te qui supra ugo tuisque filiis filiabus ut eredibus et de predictis rebus seu familiis tacitis et
tacitis per manum quod si amodo aliquando tempore ego qui supra in loco aut meos eredes aut predicto oluueradone nepo
te meo de tua persona aut de tuis filiis filiabus ut eredibus aut de predictis rebus seu familiis agere aut causare ut re mo
vere presumserimus per nos aut per [illegible] summitantes personas et taciti et tacitis exinde omni tempore non permanserimus
ruerit et si apparuerit ut ullum datum aut factum vel colibet scriptum quod non exinde in aliam partem fecissemus et cla
ras personas et duplis predictis rebus seu familiis vobis aut cui vos dederitis et in super pena argentum denarios
non ue ... libras centum et post pena soluta presens kartula promissionis omni tempore firma et stabilis permaneat
ad quidem et ancessim modo promissionis accepi ego qui supra in loco a te predicto ugo exinde launechild crosna una
permanead adque persistat actum in civitate [illegible] curte sancti petri feliciter. Signum manuum suprascripto milogane
qui hanc kartula promissionis fieri rogavi et ipsa launechild accepi ut supra. Signum manibus [illegible] ... nald ... de langobardorum lege viventes testes

Ego ... [illegible] notarius scripsi post traditam complevi et dedi.

In nomine dñi dei eterni amen. Anno dominice incarnationis millesimo octuagesimo. Regnante domno henrico filio domni henrici imperatoris anno vigesimo quarto. septimo kl̃s augusti indictione octava. Dum mundi ordo
bearnensem rectam gondam guilelmi filii geraldi de guilelmo augo
lii gondam ildebrandi de ildebrando de xoaldo dum gerardus vicecomes filia
et augerio rapido guilelmo eodem bearnensi. Vnde ut sopra dictum
filius gondam domini gibulfus suam feudum meum libellum enscriptionis
Apti dignotescere digne minime nequiret uni cuique. Igitur in platea sancti
marcialis in loco publico in loco ubi dicitur castaniolo peticiam unam terram
dedit in nomine eroi filio suo ut ipse una publica cartula omnia superscripta in
scripta teneret memoriter. Apud deum patrem supra dictum deum deleumo. Abuno
de pois hugo guilelmus de isdeblaza postulavit et septem sepedevi.
Abo de pois nos penno dic sor gibs meus postulavit septem sepedesquar
ruor. Abuno cip pois nos ur sopenzore postros meos sepedes nos. Abocip
postolo me dia ixtrauna quirono ue clo ut sigillum scripte.
Isteis dicta peticionem quam supra dictus dominicus ipse
ur sopenzore nri. hugo abbas habuerunt et ipsi dñi. et ego
bitus. hugo placuerit grande fragem du exepto hugo gondi bonefa
cii et illos sorui. sal ua ingratia domini cap sol uendu. et post
placa hugo ipse pegnore alto sol dus ueronensis dati. ibi in scriptis
inochon dinere no uent. sic ita manus ermde inscripte debean
eg̃s nomina sopenzore meos. hugo abbas hoc gt dominus ponius scr

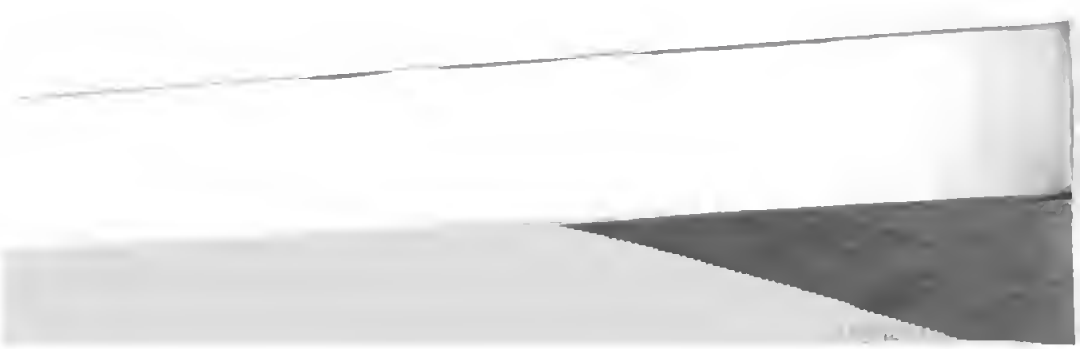

In nomine domini dei et salvatoris nostri Iesu Christi. Anno domini millesimo centesimo duodecimo mense Septembris, indictione sexta, Rivoalto. Quoniam que pro publica hono-
re utilitatis dispensantur studio non est imminutio sed augmentum. unde dum de bonis publicis aliquid abradere ad amplioris honoris et magne
utilitatis incrementum. Constat igitur nos quidem Ordelafus Faletrus gratia dei venetie dux et dalmatie atque chroatie cum nostris iudicibus et populo venetie cum nostris successoribus
habitis [illegible] in anno [illegible] pro communi patrie nostre utilitate [illegible] et absolute dedisse et transactasse sine reprehensione Vobis quidem Ursulo basilio [illegible] Basilio
et Dominico [illegible] basilio [illegible] et vestris heredibus ac proheredibus seu posteris vestris in perpetuum. Videlicet totam nostram publicam terram ubi antiquitus usque in hodiernum diem nostra fuit et la-
borabatur moneta. Sic est firmata mansione sancti bartholomei. Uno capite firmat in canale nostro publico ubi est [illegible] et [illegible] ac [illegible] angulis. et alio cap-
ite firmat in calle ecclesie sancti bartholomei. Uno latere firmat in [illegible] totius [illegible]. et alio latere firmat [illegible] presbiteri ecclesie sancti bartholomei. Habet autem ipsa iudic-
ta terra in longitudine sua pedes [illegible] et in latitudine sua ab ipso capite de canale pedes [illegible] et in medio loco pedes
pedes [illegible] et ab ipso capite quod firmat in calle latitudine pedes [illegible] Hanc igitur totam prenominatam et designatam terram nostram publi-
cam cum suo muro cum omni longitudine et latitudine sua cum capitibus et lateribus suis. et cum omnibus suis habentiis et pertinentiis ab intus et foris. et sic abrenuntiamo
nobis nostrisque [illegible] possessa et ditione [illegible]. ita in vestram et heredum ac proheredum vestrorum damus atque transactamus plenissimam potestatem habendi. tenendi. vende-
ndi. donandi. commutandi. et in perpetuum possidendi. ut quicquid vobis placuerit faciendi nullo vobis hoc contradicente. Pretium autem complevimus ac definivimus de vobis
recepimus libras denariorum duo milia. quas partim dedimus domno Iohanni Gradonico gradensi patriarche nostro [illegible] et apparatum nostre legationis quam ipse nobis habet
ad imperatorem constantinopolitanum. et partim dedimus andree michaelis iudici [illegible] nostri [illegible] in suum expendium. Quia nichil inde remansit quod
amplius requirere valeamus. Et si umquam tempore a nobis vel ab aliquibus personis hominum pulsati vel [illegible] fuerint. et nos dictam prenominatam et designatam
terram cum omnibus suis habentiis et pertinentiis ab intus et foris vobis defensare noluerimus aut non potuerimus ab omnibus hominibus qui vos de ipsa exp expellere voluerint ex parte
ut [illegible]. aut contra hanc cartam ire temptaverimus. componere promittimus [illegible] pretium in duplo cum nostris successoribus et heredibus vobis et vestris heredibus. simul
cum omni melioratione que in eadem terra facta fuerit. et hec mea donatio in sua firmitate maneat. De quo pretio [illegible] libras denariorum [illegible]

+ Ego Ordelafus Faledro dono dei gratia dux manu mea [illegible] + Ego Iohannes Gradonicus pro gratia dei gradensis patriarcha manu mea

+ Ego Andreas Michael iudex manu mea

+ Ego [illegible] iudex manu mea

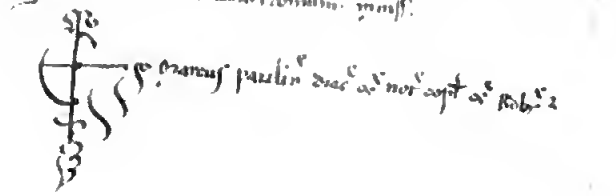

si extra ciuitatē tuo alīt stetīo ultra .xv.
dies: ero forsi de isto officio. nec aliud offi
ciū recipiā ñ habē potero i ciuitate tuo
alīt toto tpe quo m durante debebar dcm
offm: excepto si ire instructo mis uenerē
g nichilominꝰ alia officia posim recipe
r hīe. Verūtamē sub spē hay: occasionū
nō remanebo uenire ad officiū nec de ci
uitate tuo ñ trāsibo cōtra ordinata
ctōne exercūdi de isto officio.

Actū fuit hoc capitul. ire r correctū ānō dñi·
M. CCC lxxv viij. mēse Jun Jndic v ij.—

Juro ale sancte [illegible] de dio o chi sia uno de desera che ordenare ē la
dela mia desera. che zorno de dio [illegible] festa pasqua de rosa uniuersa amē. Excepto
lodi de Natal lodi de uenere sco lodi de pasqua. r lo. iij feste de lo. f. alle
co lodi de desera nuoua r la cenglla. r lodi de sca maria. r la domenega de
ramexar. Nu sieno enserito. aballoter al bosolo de uenexia. r al dito
desera nicolo. altro. Q. ome porera domandar alcuna cosa de uenexia drento
disnar. Ese mare ordenado de esser. dalla bosolo de uenexia fin equando
da esser co a mia gli dela mia desera. alo dito bosolo auanti esse lusta la mia
pena del capello. ese capo no fosse auanti che luste la sopra desera nuoua la
sua spra del capeo liquel sonera dauanto dalogno dopo che sia nona sieno
pena de .xxx. ig. co a lui dē esso pena .xxx. g. Edeuemo stare r balestar co
anna mire r paramire senga alcuna falacia cō le sue balleste r chiosa cose
r sufficiente. C nosende parere dessuo capo chesmeri. cō la sua nuda
chiena balleste como sopra ledite pene. ese dela mia desera nolesse
andar balleste. cō soa brigada che no fosse de mia desera. possa
andar cō mia licencia. asi anche elli chi li non uol balestar sopra p andar
al pali. asaisa qual sono de darli ensegno p arguda. ali pysitoi dela
ballestra del mio segnor. p tuto libero di lomenedo. p fedelisado r sopra
pena de .xxx. ig. p cgna fiada chel fallisse de darli ensegno di dia
pysitoi siconie detto egli auere fensà vedese. desensar. ali pysitoi
dela segnor. e le fosse chi li po esentare ali soi pysitoi sie queste
se elli fosse stadi enformi. g de chi egli auesse fallicho. Oche li no
fosse stadi enlabra chi lo di. Oche fosse. andato a quella fiera ad
alcu marco. dausinir. Ose nose fosse ensasi fin chi lo di. stando
queste cose p fedelisado. Ese p alcuna dele dite cose co fo de
podesse esser. e li fosse. como de gli dela mia desera che me parera
en mio loco r darli so capitolo. Quello sia tegnudo de recevi lo
capitolo. r de far lo fedelisado sicurum co quello ge son sopra pena de .xxx.
.iij. cgna fiada chelo recusasse de recevi lo capitolo. r de esser
lo fedelisado. Eson tegnudo de dar ensegno p arguda ali dei
pysitoi cgna fiada chelo recusasse lo plu tosto che no pos

D.

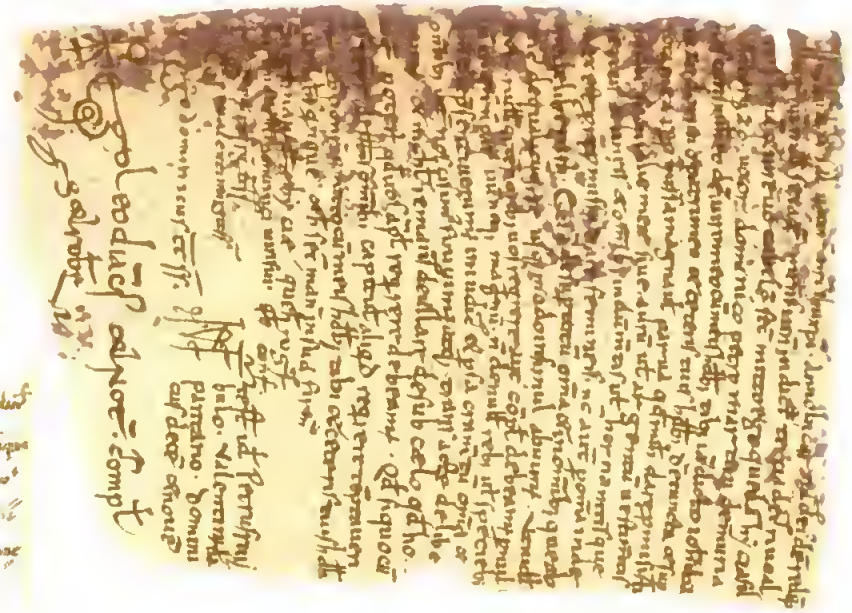

B

C.

Anno dñi dñi ecclesi ani ab incarnatione dñi nri Ihesu xpi millesimo octuagesimo tertio regnante quarto
Karolo dei gra rege hic in Italia septimo quarto decimo kalend octubris indictione septima
monasterio beatissimi sci Zacharie sito infrib; uenerabilis abbas dixit primus altus ubi nunc presentem tempo
re donatione pharia quereliam ursiola dixit abatissa ee uidet ee ubi multe res a bonis hominib; dele
gate sunt Ego Ingelpinoe albertus de loco ponto scr quondam uberti commi q presul su ex natione mene
ge uuegere salicha presentib; presens dixi et mitto et spondeo me ego q sup albertus de sup dicto loco ponto una
cum hr dab; al ph hr dis; mens seu ple et petua et obligome et eos tibi esse mundiano uocatore pdicti

✠ IN NOMINE SANCTE ET INDIVIDUE TRINITATIS. PATRIS ET FILII ET SPIRITUS SANCTI; AMEN.
Notum sit omnibus tam futuris quam presentibus quod ego Bald. per dei gratiam in sancta civitate Ierusalem
Latinorum rex sextus. concedo et confirmo tibi Joscelino avunculo et senescalco meo assisiam
mille bisantiorum. quam Philippus rufus consanguineus meus ad fundam Acon annuatim in
vita sua possidet. tam diu tenendam et habendam: donec idem Philippus duo milia bi-
santiorum. quos ei super eandem assisiam commodasti: tibi plenarie persolvat. Hanc quidem assisiam
tali conditione tibi concessi. quatinus servitium duorum militum mihi pro ea facias. et predictus Philippus
pro ea a te redimenda. eandem alicui pignori obligare non possit. Veruntamen si terram suam
invadiare voluerit: vel alio aliquo modo predicta duo milia bisantiorum habuerit. unde pre-
dictam mille bisantiorum assisiam a te redimere possit: tu eam eidem reddere liberam et quietam
de jure tenearis. Tali siquidem tenore. quod si iamdictus Philippus antequam prescripta mille bi-
santiorum assisia redempta fuerit decesserit: ego vel mei heredes quia iamdictus Philippus
tam dictam assisiam post decessum suum non est possessurus: a te quam diu vixeris. vel a mandato
tuo post tuum decessum: quia duorum militum servitium facis pro ea: non extorqueamus. donec prius
tibi vel mandato tuo. duo milia bisantiorum persolvamus. Ut igitur huius concessionis et confir-
mationis mee pagina rata permaneat et indissoluta: presentem cartam testibus subscriptis
et sigillo meo muniri precepi. Factum est hoc anno ab incarnatione domini. M. C. LXXXI.
Indict. XV. Huius rei sunt testes. Rainaldus Sydonis dominus. Milo de Colouardino. Symon
de Veenni Tyri castell. Johannes lombardus. Fulco de Falesia. Laurentius de Franco loco.
Data Accon. per manum Willelmi Tyrensis archiepiscopi regisque cancell. IDUS NOVEMBRIS;

Google

In n(omin)e d(omi)ni dei (et) salv(atoris) n(ost)ri Ie(s)u Chr(ist)i. Anno incarnationis eius mill(esimo) cent(esimo) octuag(esimo) nono m(ense) Iun(ii) indic(tione) sep(tima) [illegible]. Eadem ecclesia d(e)gener(ans) [illegible] [illegible] erratica [illegible] subditos suos q(ui) sua p(ro)p(ri)a [illegible] patrie [illegible] n(on) formidat [illegible] pmtte. Nos q(ui) divino munere [illegible] p(er) Ven(eti)e ad [illegible] su(m)m(um) magn(um) [illegible] sublimati ad hoc convenimus [illegible] maiore sollicitudine invedere. q(ui)bus [illegible] p(ro) salute patrie [illegible] expedire. Et nos [illegible] Aureus Mastropetro dei gr(ati)a Venet(ie) Dalmat(ie) atq(ue) Chr(o)at(ie) dux cu(m) sapientib(us) n(ost)ris [illegible] n(ost)ro p(ro)m(i)ss(ione) facta. Anno d(omi)ni mill(esimo) cent(esimo) octuag(esimo) [illegible] n(ost)ri duc(atus) [illegible] sup(er) h(oc) [illegible] electores [illegible] ecclesie n(ost)re [illegible] ut fi(er)i Venet(ie) eligentur [illegible] valentes. q(ui) Iacob(us) [illegible] Iuliani [illegible] ad p(ro)p(ter) electores fuit [illegible] facere renuerunt. [illegible] ut de(inceps) nulla(m) honore(m) nulla(m) [illegible] de [illegible] habere debeant q(ui) p(ro) electores fiat. [illegible] nulla et vana debeat [illegible] tenere.

Ego Aurio Mastropetro dei gr(ati)a dux m(anu) m(e)a s(ub)s(cripsi).

Ego Iacob(us) [illegible] co(n)siliator m(anu) m(e)a.

Ego Philipp(us) [illegible] consiliator m(anu) m(e)a s(ub)s(cripsi).

Ego [illegible] Sanudo co(n)siliator m(anu) m(e)a s(ub)s(cripsi).

Ego [illegible] consiliator m(anu) m(e)a s(ub)s(cripsi).

Ego [illegible] co(n)siliator m(anu) m(e)a s(ub)s(cripsi).

Signu(m) Iohis [illegible] co(n)siliator(is) [illegible] [illegible] p(ro) eo.

Ego [illegible] subdiac(onus) (et) not(arius) compl(evi) (et) robor(avi).

Digitized by Google

Nos . P . Ziani Dei gratia . Venetie . Dalmatie . atque Chroatie dux . iuramus ad evangelia sancta Dei
quod omnes homines Venetie maiores et minores equaliter portabimus in Racione et Iusticia
et in offensionibus. Et ad eorum exitum de Venecia et in eorum introitu. omnes sic minores
sicut maiores equaliter similiter in portabimus cum bona conscientia bona fide sine fraude
Exceptis illis personis que calumpniate sunt et calumpniate erunt de furtis que puniuntur
vel punientur ad comune Venetie. Ab illis videlicet hominibus. qui non sunt pro comune Venecie
et erunt in Antea. vel a maiori parte illorum. de quibus personis tot ille ordo quem
eis invenientur per nos et maiorem partem nostri minoris consilii et maiorem partem ipsorum
virorum qui in ante sunt pro isto comune vel in antea erunt. vel per maiorem partem de omnibus
nobis in numero et qui erunt in antea pro isto comune, speciem et formam dabimus quod ad
finem devenietur bona fide sine fraude. et Nulli homini Venetie nuibimus nec
nocebimus per fraudem. et servitium nullius tollemus. nec tolli faciemus et dona nulla
recipiemus neque recipi faciemus per fraudem. Et studiosi erimus de navibus que
naufragium sustinebunt a gradu usque Laurentum. ad faciendum racionem
et iusticiam. quod homines ipsarum navium recuperare valeant bona sua. Et omnes qui
deinceps erunt consiliarii nostri minoris consilii. bona fide sine fraude iurare
faciemus servare illum ordinem quem dabimus illis qui non sunt consiliarii ad iura

In nomine dei et saluatoris nostri Iesu Christi. Anno domini millesimo ducentesimo nonoge-
simo mensis augusti. Indictione septima Riuoalti. Coram domino Petro Gradonico dei gratia
Venetiarum Dalmatie atque Chroatie duce. In presentia uirorum nobilium
Theophyli Geno iudicis. Marini Storlato. Iacobi Acotanto
Andree Dandulo consiliariorum et cetera. Albertus de Vangalo. et
Anselerius de Triuulcio legati Mediolani. confessi fuerunt quod
bene receperant ab eodem domino duce xx naues in quibus po-
nebant undecim centum miliaria. secundum conuentionem eorum.
Actum in palatio ducali.

Ego Iohannes Beruaga presbiter et notarius atque
cancellarius ducalis aule interfui et ro-
gatu supradictorum legatorum scripsi et roboraui.

çuro alle vagnelle sante de dio eo che sii cavo de la mia contrata che cu li mei conpagnoni o che alguni de lli enfra quinto
die da chello presente capitollar me sera dato o ad alchun de li mei conpagnoni scriuero o faro scriuere i nomi de li mei conpagno
ni e tuti e cadhaschadun per si de la mia contrata da anni xv en suso en chi a ad anni lxx e si ali mei conpagnoni como a tuti
li altri sora dicti eo comandaro che çaschadun debia auer recouerado una bona ballestra e soficiente a bene adoparar
la da de corde e de uerettoni la qual sia soa propria en chi a xv die da che li auero fato lo dicto comandamento sopto pena
de s. xl. per çaschadun saluo e excepto quelli che manifesta mente a mi e alli mei conpagnoni o ala maçor parte de
nui parerà si pouri che li no possa sostegnir le spese de la ballestra e en anco del dicto termene de xv die cosi segun
do uederà la mostra de le dicte ballestre con lo sagramento ad çaschadun che la sea soa propria e no tolta ad emprestedo e tuti
quelli che al dicto termene no mostrerà le soe ballestre si como dicto de sora darolli en scripto ali inquisitori del mio sestero
punirli enfra terço die dapo che li serà chaçudi in la dicta pena e sì sto su tegnudo ad auer fato enfra lo dicto termene sopto
pena de s. xl. per çaschadun termene ancora prometo firmi a li mei conpagnoni e tuti li altri soura dicti ballestreri per decene per
çaschaduna de le quale eo constituero uno cavo lo quale a mi e alli mei conpagnoni o da la maçor parte de nui parerà
plu utelle e a çaschadun cavo e darò en scripto quelli de la soa decena e darolli lo so capitollar lo qual me serà da
do per la corte maçor e torolli sagramento oseruar quello e quelli cavi co le soe decene darò en scripto ali inquisitori per tanto
li nobelli per si e quelli de populo da parte per si e no posso meter quelli de populo cum li nobelli e ponite queste cosse a far e compir
posso meter persone ad sagramento e imponer pena e pene cosse como ali mei conpagnoni o alla maçor parte de nui
parerà e tuti quelli che ancorerà en quelle pene che per mi fosse metude darolli in scripto ali sora dicti inquisitori per pu
nirli enfra terço die dapo che li serà caçudi ile dicte pene e queste cosse de auer fate e complide enfra xxij die dapo chel
lo presente capitollar me serà dado o ad alguni de li mei conpagnoni sopto pena de lib. xl. s.